

1^a SERIE SPECIALE

PRODUZIONE EDITORIALE
BIBLIOTECA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 giugno 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 295. Sentenza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Basilicata - Dipendenti - Seconda qualifica dirigenziale - Criteri di accesso - Anzianità di servizio di almeno sette anni nell'ottava qualifica funzionale - Arbitrarietà e manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990)

Pag. 13

N. 296. Sentenza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Aiuto ospedaliero con mansioni proprie del primario assente - Maggiorazione di retribuzione - Mancata previsione - Compito rientrante nelle attribuzioni della propria posizione funzionale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7, quinto e settimo comma; d.P.R. n. 761/1979, art. 29, terzo comma).

Sanità pubblica - Aiuto ospedaliero con mansioni proprie del primario - Vacanza del posto - Inconsistenza delle argomentazioni addotte - Non fondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).

(Cost., art. 36)

» 15

N. 297. Sentenza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Cure termali - Requisito dell'indilazionabilità - Insussistenza del preteso contrasto tra la norma come interpretata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 5634/1988 e il dettato costituzionale di cui alla sentenza n. 559/1987 della Corte - Non fondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni).

(Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102)

» 18

N. 298. Sentenza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale delle uu.ss.lla. - Concorrenti dichiarati idonei - Graduatorie in corso di validità - Esclusione dall'assunzione - Questione già decisa (sentenza n. 194/1990) - Prevalenza delle nuove procedure di assunzione su quelle concorsuali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 22

N. 299. Ordinanza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 66/1990) - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247) **Pag. 25**

N. 300. Ordinanza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Pronunzia anteriore all'apertura di dibattimento promosso dal p.m. ai sensi dell'art. 442, terzo comma, del c.p.p. 1988 - Impossibilità della norma censurata di ricevere diretta applicazione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, artt. 438 e 442).

(Cost., artt. 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma) **» 26**

N. 301. Ordinanza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Pronunzie anteriori alle formalità di apertura di dibattimenti relativi a processi già in corso - Censura di norme non direttamente applicabili nei giudizi *a quibus* - Richiamo alla sentenza n. 66/1990 e alle ordinanze nn. 173 e 174 del 1990 - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 66/1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, artt. 438 e 442; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3, 24, 76, 101 e 111) **» 27**

N. 302. Ordinanza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Condanna con sentenza passata in giudicato - Destituzione automatica - *Jus superveniens*: legge 7 febbraio 1990, n. 19 - Necessità di un riesame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Testo unico 3 marzo 1934, n. 383, art. 9, settimo e ottavo comma) **» 29**

N. 303. Ordinanza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condannati liberi già assoggettati a custodia cautelare - Affidamento al servizio sociale - Condannati in custodia cautelare al momento dell'istanza - Esclusione - Razionalità dei presupposti - Richiamo alla sentenza n. 569/1989 - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27) **» 30**

N. 304. Ordinanza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Domanda di concessione in sanatoria - Sospensione automatica dell'azione del p.m. - Limitazione al periodo di sessanta giorni previsto per l'assurimento del procedimento amministrativo - Richiamo alla sentenza n. 370/1988 e alle ordinanze dichiarative della manifesta infondatezza nn. 423/1989 e 201/1990 - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, primo comma).

(Cost., art. 112)

Pag. 32

N. 305. Ordinanza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regione Liguria - Dipendenti - Indennità di anzianità - Liquidazione - Indennità integrativa speciale - Non riconducibilità nel computo - Identiche questioni già dichiarate manifestamente inammissibili (ordinanze nn. 217 e 218 del 1990) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 33

N. 306. Ordinanza 14-19 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti statali civili e militari - Esclusione della computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Base di calcolo limitata all'80% dello stipendio annuo e delle altre indennità - Questioni analoghe tutte già dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili (sentenza n. 220/1988, ordinanze nn. 143 e 189 del 1990, 419/1989, 639, 641, 869, 1070 e 1072 del 1988), nonché infondate e manifestamente infondate (sentenza n. 220/1988 e ordinanze nn. 639 e 1072 del 1988) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75).

(Cost., artt. 3, 38 e 97)

» 35

N. 307. Sentenza 14-22 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Trattamento sanitario obbligatorio antipoliomielitico - Danno causato da incidente vaccinale - Equa indennità - Mancata previsione - Responsabilità dello Stato - Lesione incidente su di un diritto fondamentale dell'Uomo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 88/1979 e 184/1986) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 4 febbraio 1966, n. 51).

(Cost., art. 32)

» 36

N. 308. Sentenza 14-22 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Regione Liguria - Concorsi presso le uu.ss.ll. - Composizione delle commissioni esaminatrici - Utilizzazione del personale dell'ospedale «Galliera» - Interferenza nella disciplina dello stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. già riservata alla legislazione statale delegata - Esigenza di unitarietà della normativa in materia - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989) Pag. 39

N. 309. Sentenza 14-22 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Rifiuti tossici e nocivi - Stoccaggio provvisorio in azienda - Mancanza di autorizzazione - Sanzione amministrativa disposta dalla regione - Alterazione del sistema sanzionatorio apprestato dalla legge statale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, art. 15, terzo comma) » 44

N. 310. Sentenza 14-22 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Abruzzo - Manifestazione «Le Maioliche cinquecentesche di Castelli» - Copertura della spesa - Utilizzazione di mutui - Finalizzazione a politiche d'incremento comprensive degli interventi intesi alla conservazione e allo sviluppo della cultura locale (cfr. sentenza n. 159/1990) - Non fondatezza.

(Legge regione Abruzzo approvata l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio 1990, art. 3).
(Cost., art. 119; legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 10; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 22) » 46

N. 311. Sentenza 14-22 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Lazio - Sistema informativo regionale - Linee programmatiche - Interventi operativi ed attuativi - Presunto conferimento di una potestà regolamentare - Meri atti di esecuzione rientranti nella attività di competenza della regione - Non fondatezza.

(Legge regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990, art. 5, in relazione all'art. 4 stessa legge).
(Cost., art. 121) » 48

N. 312. Ordinanza 14-22 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Medici ambulatoriali dipendenti dal S.S.N. e medici convenzionati legati da rapporto di lavoro autonomo - Permessi retribuiti quali amministratori locali - Esclusione per i titolari di un rapporto libero convenzionale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 193/1981) e manifestamente infondata (ordinanza n. 284/1983) - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4; legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31).
[Cost., artt. 3 e 53 (*recte*: 51)] » 50

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 19.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 giugno 1990 (della regione Piemonte).

Pastorizia - Divieto, limitatamente al 1990 e alla pratica della monticazione, di introduzione nel territorio della regione Valle d'Aosta di ovini e caprini provenienti da altre regioni - Provvedimento adottato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta in considerazione del pericolo di infezione di natura brucellare - Asserita violazione del divieto costituzionalmente imposto di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni - Inosservanza del regolamento della polizia veterinaria che, in relazione alla profilassi da brucellosi, non prevede alcun generico divieto di spostamento delle greggi - Lamentata incompetenza del presidente della giunta regionale per la dimensione interregionale del provvedimento - Istanza di sospensione.

(Ordinanza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta del 15 marzo 1990, n. 342).

(Cost., art. 120, in relazione ad art. 2 del d.P.R. n. 4/1972 ed all'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977 e anche in relazione agli artt. 41, 42 e 44, nonché 105, 106, 107, 109, 110 e 111 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria; al d.m. 4 giugno 1968, modificato da dd.mm. 9 agosto 1971, 15 giugno 1976, 15 dicembre 1976, 28 aprile 1979, 15 aprile 1981, 6 novembre 1981, relativo al «piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina»; agli artt. 6, 7 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; all'art. 38 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta; agli artt. 2 e 4 della legge regione Valle d'Aosta 11 maggio 1981, n. 24) . . .

Pag. 53

- N. 44.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 1990 (della provincia autonoma di Trento).

Servitù militari - Comitato misto paritetico per l'esame dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari, già istituito con legge n. 898/1976 - Composizione - Nomina dei rappresentanti delle province di Trento e Bolzano - Modalità - Attribuzione al presidente della giunta regionale del potere di designazione, già riconosciuto (con sentenza della Corte costituzionale n. 167/1987) di spettanza della giunta provinciale - Conseguente reintroduzione di disciplina già dichiarata costituzionalmente illegittima.

(Legge 2 maggio 1990, n. 104, art. 1, sesto comma, recante modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898).

(Cost., art. 136; statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 54, n. 6)

» 58

- N. 45.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 1990 (della provincia autonoma di Bolzano).

Impiego pubblico - Impiego statale nella provincia di Bolzano - Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte dirette - Norme relative alla ristrutturazione degli uffici in questione, alle piante organiche del personale ad essi addetto ed alle modalità di accesso o trasferimento nei posti vacanti - Violazione delle norme statutarie relative alla proporzionale etnica, al bilinguismo ed alla procedura da seguire per ogni variazione della pianta organica - Inosservanza dei principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 224/1990) in base ai quali le norme di attuazione dello statuto speciale sono espressione di una competenza legislativa atipica il cui ambito è precluso alle comuni leggi ordinarie ed agli atti ad esse equiparati.

(D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, in attuazione della legge di delega 10 ottobre 1989, n. 349, artt. 12, primo comma, 23, 24, secondo comma, 27, 28 e 34).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 89, 100 e 107 e relative norme di attuazione spec. artt. 1 e segg., 8 e segg. e tab. 5 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752)

» 60

N. 391. Ordinanza del pretore di Montalto Marche dell'8 gennaio 1986.

Contratti agrari - Mezzadria - Quota di ripartizione dei prodotti e degli utili - Assegnazione al mezzadro di una percentuale ulteriore del 6% sulla produzione lorda vendibile - Ingiustificato deterioramento del proprietario del fondo rispetto al mezzadro, con incidenza sul contenuto economico del diritto di proprietà nonché sul principio degli equi rapporti sociali in materia di fondi agricoli - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 107/1974, 153/1977 e 181/1981.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 37).

(Cost., artt. 3, 42 e 44)

Pag. 63

N. 392. Ordinanza del pretore di Genova del 16 marzo 1988.

Regione Liguria - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provvedimento del comune, dichiarativo della decadenza dell'assegnazione, ricorribile al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio - Attribuzione con legge regionale (28 febbraio 1983, n. 6) sia pure mediante rinvio alla legge statale (d.P.R. n. 1035/1972 che disciplina il ricorso al pretore contro i decreti del presidente dell'I.A.C.P.) di una nuova competenza all'autorità giudiziaria - Violazione del principio della riserva della legge statale, per le norme in materia di ordinamento giudiziario ed eccesso dei limiti delle competenze regionali.

Altra questione - Morosità dell'assegnatario dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia accertata dall'ente gestore, che procurino una impossibilità o grave difficoltà di pagamento - Esclusione della decadenza nel caso che dette situazioni non abbiano durata superiore a sei mesi - Disciplina con leggi regionali di rapporti di natura privatistica.

(Legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, art. 11, quarto e settimo comma).

(Cost., artt. 108 e 117)

» 65

N. 393. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 30 novembre 1987.

Istruzione pubblica - Immissione in ruolo nella scuola secondaria ed artistica dei docenti abilitati che abbiano prestato servizio, in qualità di incaricati, nell'anno scolastico 1980-81 - Mancata previsione dell'immissione in ruolo del personale docente abilitato con titolo a supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 - Ingiustificato deterioramento del personale supplente rispetto a quello incaricato, a parità di stato giuridico e trattamento economico - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 34 e 57).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 67

N. 394. Ordinanza del pretore di Milano del 7 luglio 1989.

Locazioni - Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637).

(Cost., art. 3)

» 69

N. 395. Ordinanza del pretore di Milano dell'8 luglio 1989.

Locazioni - Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637).

(Cost., art. 3)

Pag. 71

N. 396. Ordinanza del pretore di Milano del 19 luglio 1989.

Locazioni - Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637).

(Cost., art. 3)

» 74

N. 397. Ordinanza del pretore di Milano del 27 dicembre 1989.

Locazioni - Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637).

(Cost., art. 3)

» 77

N. 398. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, del 28 marzo 1990.

Regione Sicilia - Riscossione delle entrate - Concessione del servizio, in via provvisoria, ad un commissario governativo scelto fra gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5, lettere a) e d), del r.d. 12 marzo 1936, n. 375 e le loro speciali sezioni autonome, nonché fra società per azioni con capitale non inferiore a venti miliardi interamente costituito dai predetti istituti ed aziende di credito - Violazione dei principi fondamentali della legislazione nazionale in materia (legge n. 657/1986) concernenti il concorso tra i soggetti interessati all'affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi, nonché la tassativa indicazione dei soggetti legittimati a ricevere la concessione (per la esclusione con la norma impugnata delle società per azioni costituite da persone fisiche con un capitale non inferiore ad un miliardo).

(Legge regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19, art. 3, primo comma).

(Statuto regione Sicilia, art. 17)

» 80

N. 399. Ordinanza del tribunale di Modena del 16 novembre 1988.

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25) Pag. 87

N. 400. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 27 marzo 1990.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale di detenuto con pena residua non superiore a tre anni - Pena inflitta per più reati ma con sentenze diverse - Ammissibilità secondo la giurisprudenza costituzionale - Pena irrogata per più reati, ma con unica sentenza - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento in caso di pena «unica», irrogata ai sensi dell'art. 81 del cod. pen. - Mancata attuazione del fine di risocializzazione della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27) » 90

N. 401. Ordinanza del pretore di Venezia del 27 marzo 1990.

Lavoro (rapporto di) - Dipendenti del Consorzio trasporti veneziani - Ferie - Congedi richiesti dall'agente durante l'anno non potuti usufruire - Rinvio di detti congedi al primo trimestre dell'anno successivo - Conseguente esclusione, non giustificabile con le esigenze organizzative del servizio, della possibilità del godimento delle ferie entro l'anno, con incidenza sul diritto, costituzionalmente garantito, al riposo annuale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 66/1963 e 16/1969.

(R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 22, penultimo comma, allegato 4).

(Cost., art. 36) » 92

N. 402. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino del 5 aprile 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Disposizioni di attuazione - Decreto di archiviazione - Richiesta del p.m. - Requisito sufficiente: inesistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio - Lamentata omessa previsione solo per il caso di manifesta infondatezza della *notitia criminis* - Violazione dei principi fissati dalla legge-delega.

(C.P.P. 1988, art. 408, primo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 125).

(Cost., artt. 76 e 77) » 93

N. 403. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 23 marzo 1990.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità di concederlo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 569/1989), anche ai condannati che non abbiano espiato alcun periodo di custodia cautelare - Prospettata disparità di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati che si trovano in stato di detenzione per i quali la misura può essere concessa solo dopo un periodo di osservazione carceraria - Inesistenza nell'ordinamento penitenziario di norme che prevedono la osservazione durante la libertà - Conseguente rinuncia dello stato ad attivarsi nella rieducazione dei condannati assicurando loro un'attività trattamentale scientificamente valida.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma; legge 26 luglio 1975, n. 354).

(Cost., artt. 3 e 27) » 97

N. 404. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 23 marzo 1990.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità di concederlo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 569/1989), anche ai condannati che non abbiano espiato alcun periodo di custodia cautelare - Prospettata disparità di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati che si trovano in stato di detenzione per i quali la misura può essere concessa solo dopo un periodo di osservazione carceraria - Inesistenza nell'ordinamento penitenziario di norme che prevedono la osservazione durante la libertà - Conseguente rinuncia dello Stato ad attivarsi nella rieducazione dei condannati assicurando loro un'attività trattamentale scientificamente valida.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma; legge 26 luglio 1975, n. 354).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 102

N. 405. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Palermo, del 6 dicembre 1989.

Servizio militare - Leva militare - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio; c) del dovere dei cittadini di concorrere alla difesa della Patria; d) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97)

» 102

N. 406. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania del 14-28 giugno 1989.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite senza concessione o in totale difformità - Ordine di demolizione - Mancata ottemperanza - Conseguente acquisizione al patrimonio indisponibile del comune sia dell'opera che dell'area su cui insiste - Surrrettizia previsione espropriativa di suolo senza indennizzo.

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, terzo comma).

(Cost., art. 42)

» 107

N. 407. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 27 marzo 1990.

Reati militari - Diserzione - Non consentito giudizio in contumacia se non per ordine specifico del procuratore generale militare - Esclusione, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 74/1985 e 503/1989, della legge 5 agosto 1988, n. 330 (nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi) e del nuovo codice di procedura penale, della possibilità di emettere, per i reati di diserzione o di mancanza alla chiamata, una qualunque misura cautelare coercitiva - Conseguenze - Creazione di un ingiustificato privilegio a favore di quanti, astenendosi dal rientrare nel reparto, permangono nella arbitraria assenza sottraendosi così agli obblighi di leva - Procedibilità rimessa alla valutazione discrezionale del procuratore generale militare in contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.M.P., art. 377).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 111

N. 408. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 28 marzo 1990.

Reati militari - Diserzione - Non consentito giudizio in contumacia se non per ordine specifico del procuratore generale militare - Esclusione, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 74/1985 e 503/1989, della legge 5 agosto 1988, n. 330 (nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi) e del nuovo codice di procedura penale, della possibilità di emettere, per i reati di diserzione o di mancanza alla chiamata, una qualunque misura cautelare coercitiva - Conseguenze - Creazione di un ingiustificato privilegio a favore di quanti, astenendosi dal rientrare nel reparto, permangono nella arbitraria assenza, sottraendosi così agli obblighi di leva - Procedibilità rimessa alla valutazione discrezionale del procuratore generale militare in contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.M.P., art. 377).

(Cost., artt. 3 e 112) » 114

N. 409. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Genova del 9 aprile 1990.

Tributi in genere - Imposta complementare sul reddito e imposta sulla ricchezza mobile - Indennità di buonuscita dei dipendenti dell'Azienda dei telefoni di Stato - Mancata previsione che, dall'imponibile da assoggettare ad imposta, vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dalla cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 400/1987, della analoga indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma).

(Cost., art. 3) » 116

N. 410. Ordinanza del tribunale militare di Roma del 18 maggio 1990.

Reati militari - Peculato per distrazione - Pena edittale - Misura - Introduzione, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, della riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Previsione della nuova figura di peculato d'uso sanzionata in misura minore rispetto al peculato comune - Mancata previsione di analoga norma nel codice penale militare - Irragionevolezza.

(C.P.M.P., art. 215).

(Cost., art. 3) » 117

N. 411. Ordinanza del tribunale di Verona del 27 aprile 1990.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice sia in sede preliminare che in sede di decisione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Lesione del principio di subordinazione del giudice alla sola legge - Compressione del diritto di difesa - Disparità di trattamento.

(C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo comma, e 533).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111) » 119

- N. 412.** Ordinanza del pretore di Venezia dell'11 dicembre 1989.
- Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Quota aggiuntiva in cifra fissa non cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi - Ingiustificata riduzione della pensione, relativamente alle quote aggiuntive in cifra fissa, solo nei confronti del pensionato lavoratore dipendente e non anche del lavoratore autonomo - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.**
- (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 16, come modificato dal d.-l. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 14, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33).
- (Cost., art. 3) Pag. 121
-
- N. 413.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 24 novembre 1989.
- Regione Lombardia - Sport - Tiro a volo - Divieto di usare specie animali per l'esercizio del tiro a volo - Diversa disciplina contenuta nella legge quadro sulla caccia n. 968/1977 che vieta soltanto l'utilizzazione dei volatili selvatici, e non anche di quelli di allevamento, per l'esercizio del tiro a volo - Violazione dei limiti della competenza regionale in materia di caccia.**
- (Legge regione Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, art. 37, lett. n); legge regione Lombardia 16 agosto 1988, n. 41, art. 28).
- (Cost., art. 117) » 123
-
- N. 414.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 febbraio 1990.
- Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali - Indennità di buonuscita - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti pubblici ed, in particolare, ai dipendenti degli enti locali - Riferimento critico alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, ritenuta dal giudice rimettente superata dalle successive pronunce della Corte (sentenze nn. 763/1988 e 821/1988).**
- (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).
- (Cost., art. 3) » 127
-
- N. 415.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 30 novembre 1989.
- Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Destinazione d'uso di immobili - Mutamento senza opere edilizie - Autorizzazione sindacale - Necessità - Violazione dei principi stabiliti dalla legge dello Stato (art. 25, quarto comma, della legge n. 10/1985) - Illegittima compressione dell'autonomia comunale.**
- (Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 76, primo comma, secondo punto, modificato dalla legge regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9, art. 12).
- (Cost., artt. 5 e 117; legge 12 febbraio 1985, n. 47, art. 25, ultimo comma) » 129

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 295

*Sentenza 14-19 giugno 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Impiego pubblico - Regione Basilicata - Dipendenti - Seconda qualifica dirigenziale - Criteri di accesso - Anzianità di servizio di almeno sette anni nell'ottava qualifica funzionale - Arbitrarietà e manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: «Norma transitoria per l'accesso alla II qualifica dirigenziale», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 marzo 1990, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1990;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 3 marzo 1990, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990 (recante «Norma transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale»), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Premette l'Avvocatura dello Stato che la Regione Basilicata aveva approvato, in data 21 novembre 1989, una legge con la quale si disponeva (art. 1) che «al fine di consentire il completamento della prima fase relativa alla ristrutturazione degli uffici regionali, di cui alla L.R. n. 9/86, per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale, vacanti o che si renderanno vacanti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita l'ammissione ai concorsi pubblici ed ai corsi-concorso pubblici, fermo restando il possesso dei requisiti di studio e di professionalità, ai dipendenti regionali della I qualifica dirigenziale con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nell'ottava qualifica funzionale».

La legge veniva rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale con telegramma del 22 dicembre 1989, in cui si osservava che la disposizione dinanzi citata, là dove richiedeva per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale un'anzianità di servizio di cinque anni nell'ottava qualifica funzionale anziché nella prima qualifica dirigenziale come disposto dall'accordo nazionale di categoria, violava da un lato il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, e dall'altro il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, in quanto introduceva una disciplina di maggior favore rispetto a quella dei dipendenti delle altre regioni.

Il Consiglio regionale, tuttavia, riapprovava il 13 febbraio 1990 la legge rinviata con la sola modifica dell'elevazione da cinque a sette anni dell'anzianità richiesta nell'ottava qualifica funzionale.

Tutto ciò premesso, il ricorrente rileva che la modifica apportata non elimina le ragioni di illegittimità della normativa in esame, in quanto si continua ad avere riguardo all'anzianità maturata nell'ottava qualifica funzionale anziché nella prima qualifica dirigenziale. Tale criterio contrasta con il principio di non arbitrarietà della disciplina rispetto al fine che si intende perseguire (art. 97 della Costituzione: sent. n. 10 del 1980), in quanto non appare congruo utilizzare, per l'attribuzione di funzioni dirigenziali di secondo grado, un'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni ontologicamente diverse e sotto ordinate. Del resto, tutte le norme statali e regionali che hanno disciplinato la nomina dei dirigenti superiori hanno sempre fatto riferimento all'anzianità maturata nella qualifica di primo dirigente: cfr., per lo Stato, art. 24, nn. 1 e 2, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e, per le regioni, l'accordo del 29 aprile 1983 (art. 17). Anche la stessa legge della Regione Basilicata n. 9 del 1986 si attiene al medesimo criterio (art. 27, sesto comma).

Né vale ad eliminare l'illegittimità della norma impugnata il fatto che essa abbia natura transitoria, dato che l'inidoneità della funzione inferiore a qualificare l'impiegato per il conferimento di funzioni superiori e diverse attiene alla sostanza delle cose, non alla dimensione temporale della disciplina.

Infine, conclude il ricorrente, l'irragionevolezza della norma in esame rileva anche sotto il profilo del principio di eguaglianza, non trovando alcuna giustificazione un diverso trattamento dei primi dirigenti della Regione Basilicata rispetto a quelli di tutte le altre regioni, che si sono adeguate al citato accordo sindacale del 29 aprile 1983.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990 e intitolata «Norma transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale», nella parte in cui consente l'ammissione ai concorsi e ai corsi-concorso pubblici per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale ai dipendenti regionali della prima qualifica dirigenziale «con una anzianità di servizio di almeno 7 anni nell'ottava qualifica funzionale».

Ad avviso del ricorrente, detta norma viola gli artt. 97 e 3 della Costituzione, in quanto il criterio di selezione da essa adottato, consistente nel far riferimento all'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni ontologicamente diverse rispetto a quelle — di dirigente superiore — cui si aspira, sarebbe irragionevole e determinerebbe anche una diversità di trattamento dei primi dirigenti della Regione Basilicata rispetto a quelli delle altre regioni, le quali si sono uniformate al principio — costantemente utilizzato anche nella legislazione statale in tema di nomina dei dirigenti superiori — di richiedere un'anzianità maturata nella qualifica di primo dirigente.

2. — Sotto il primo dei profili di censura prospettati la questione è fondata.

Non vi è dubbio, infatti, che nel caso in esame sussista il carattere della arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della legge impugnata, che questa Corte ha costantemente ritenuto necessario per poter giungere ad una dichiarazione di incostituzionalità di una norma per violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione; cfr., da ultimo, sentenze nn. 21 e 56 del 1989, 187 del 1990).

Il criterio di richiedere, quale condizione per l'ammissione dei dipendenti appartenenti alla prima qualifica dirigenziale ai concorsi e ai corsi-concorso pubblici per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, il possesso di un certo numero di anni di anzianità di servizio nell'ottava qualifica funzionale appare chiaramente arbitrario e incongruo rispetto al fine che la legge impugnata intende perseguire. Fare riferimento — allo scopo di attribuire funzioni di dirigenza non iniziali ma di secondo grado — all'esperienza maturata nello svolgimento di un'attività non omologa a quella cui si aspira è, infatti, del tutto inconferente ed inutile a garantire la necessaria qualificazione professionale per il proficuo svolgimento delle funzioni anzidette, e, inoltre, finisce con l'introdurre (in relazione anche al numero degli anni di anzianità richiesto) un irrazionale elemento discriminatore tra i soggetti interessati.

Del resto, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, il criterio costantemente utilizzato, sia nella legislazione statale sia in quella regionale, in tema di accesso alla seconda qualifica dirigenziale (cfr., per la stessa Regione Basilicata, la legge regionale 6 giugno 1986, n. 9 — art. 27 —, adeguatasi sul punto all'accordo stipulato il 29 aprile 1983 per il personale delle regioni) è quello di far riferimento ad una data anzianità maturata nella qualifica dirigenziale immediatamente precedente.

Né, infine, può avere rilievo in senso contrario a quanto sin qui ritenuto la espressa natura transitoria della norma impugnata, la quale è diretta, come si legge nella relazione illustrativa, ad ovviare alle difficoltà esistenti in ordine all'espletamento dei concorsi a regime per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, in relazione, particolarmente, al requisito dell'anzianità di servizio (tre anni nella prima qualifica dirigenziale: art. 27 della legge regionale n. 9 del 1986). Va, in proposito, osservato che — a parte la circostanza che la stessa legge regionale citata già contiene una

disposizione transitoria per l'espletamento di tutte le procedure concorsuali (art. 28) — il carattere transitorio della legge de qua non vale ad eliminarne la intrinseca irragionevolezza, in quanto ciò potrebbe giustificare, semmai, una riduzione più o meno ampia del periodo di anzianità nella prima qualifica dirigenziale ordinariamente richiesto, oppure l'adozione di diversi criteri selettivi effettivamente qualificanti, ma non certo l'introduzione di un requisito, quale quello in esame, da ritenersi, per quanto sopra esposto, assolutamente illogico.

Accertata la violazione dell'art. 97 della Costituzione, resta assorbito il secondo profilo di censura prospettato dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990, recante «Norma transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0784

N. 296

Sentenza 14-19 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Aiuto ospedaliero con mansioni proprie del primario assente - Maggiorazione di retribuzione - Mancata previsione - Compito rientrante nelle attribuzioni della propria posizione funzionale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7, quinto e settimo comma; d.P.R. n. 761/1979, art. 29, terzo comma).

Sanità pubblica - Aiuto ospedaliero con mansioni proprie del primario - Vacanza del posto - Inconsistenza delle argomentazioni addotte - Non fondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).

(Cost., art. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi quinto e settimo, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 («Ordinamento interno dei servizi ospedalieri»), e dell'art. 29, commi secondo e terzo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 («Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali») promossi con quattro ordinanze emesse il 10 aprile

1989 e il 9 giugno 1989 dal Consiglio di Stato, il 13 ottobre 1989 (n. 2 ordinanze) dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritte rispettivamente ai nn. 58, 86, 88 e 89 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Ceccarini Ettore e gli atti d'intervento di Pecoraro Nicolino nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Domenico Arlini per Ceccarini Ettore e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Consiglio di Stato con due ordinanze, la prima dell'Adunanza plenaria in data 10 aprile 1989, la seconda della V Sezione in data 9 giugno 1989 (pervenute alla Corte costituzionale rispettivamente il 30 gennaio e il 20 febbraio 1990), e il T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia, con due ordinanze del 13 ottobre 1989, hanno sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, e dell'art. 29, secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, «nella parte in cui non prevedono una maggiorazione di retribuzione per l'ipotesi di esercizio, da parte dell'aiuto ospedaliero, delle mansioni proprie del primario (o, da parte dell'assistente, delle mansioni proprie dell'aiuto) oltre il termine di sessanta giorni, in caso di disponibilità o vacanza del posto»:

I giudici remittenti dissentono dall'interpretazione accolta da questa Corte con la sentenza n. 57 del 1989, secondo cui l'art. 29, secondo comma, del citato d.P.R. n. 761 del 1979, «essendo norma eccezionale, deve essere interpretato rigorosamente nel senso che l'adibizione temporanea a mansioni superiori per esigenze di servizio non dà diritto a variazioni economiche (...) solo entro il limite temporale massimo ivi indicato», onde il suo prolungamento oltre tale limite determina a carico del datore di lavoro, a norma dell'art. 36 Cost., l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente in misura corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato.

Si obietta che, superato il termine di sessanta giorni, «l'ulteriore esercizio da parte dell'aiuto delle mansioni superiori di primario deve considerarsi un'attività vietata dalla legge e pertanto illegittima», di guisa che — argomenta il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia — il preteso obbligo di retribuzione comporterebbe che «da una condotta vietata deriverebbero vantaggi anziché sanzioni per l'interessato». Al contrario, «se non si ha diritto a variazioni di trattamento economico nel periodo di sessanta giorni in cui l'esercizio delle mansioni superiori è eccezionalmente consentito, a maggior ragione non si dovrebbe aver diritto a tale trattamento nei tempi eccedenti i sessanta giorni, nei quali l'esercizio delle mansioni superiori è addirittura interdetto».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte promosso dall'ordinanza del Consiglio di Stato — Adunanza plenaria si è costituito tempestivamente il ricorrente prof. Ettore Ceccarini chiedendo la conferma della precedente sentenza interpretativa di rigetto ovvero, in subordine, l'accoglimento della sollevata questione.

Nell'altro giudizio promosso dall'ordinanza del Consiglio di Stato — V Sezione si è costituito il ricorrente dott. Nicolino Pecoraro con atto depositato in data 24 aprile 1990 e pertanto fuori termine.

3. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che, in ordine all'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, la questione sia dichiarata inammissibile essendo già stata risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del 1989, o comunque infondata nei sensi già precisati da tale sentenza.

Quanto all'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. n. 128 del 1969 e all'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, l'Avvocatura ritiene la questione inammissibile, «non risultando specificato sotto quale aspetto tali commi sarebbero in contrasto con l'art. 36 Cost.».

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di Stato e il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia contestano la legittimità costituzionale degli artt. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, e 29, secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto non prevedono una maggiorazione di retribuzione nell'ipotesi di esercizio, da parte dell'aiuto o dell'assistente ospedaliero, delle mansioni rispettivamente di primario o di aiuto oltre il termine di sessanta giorni, in caso di disponibilità o vacanza del posto.

Data l'identità della questione, i quattro giudizi promossi dalle ordinanze dei giudici *a quibus* vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — In ordine all'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. n. 128 del 1969 e all'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 la questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Queste norme, la prima specificamente destinata al

personale medico, la seconda concernente tutto il personale delle U.S.L., prevedono la sostituzione vicaria del titolare di una posizione funzionale più elevata assente per malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili, oppure non immediatamente disponibile in caso di urgenza. In tali casi la sostituzione da parte del titolare di una posizione inferiore «rientra tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale».

Diverso è il caso, su cui vertono i giudizi principali, di vacanza del posto di primario o di aiuto: qui la sostituzione rispettivamente da parte dell'aiuto o dell'assistente ospedaliero non ha carattere di funzione vicaria, ma comporta un trasferimento temporaneo a funzioni superiori, che vengono esercitate a titolo personale e autonomo. In questo caso, come osserva giustamente il Consiglio di Stato, «si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969» e si entra, invece, nel campo di applicazione dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, il quale pertanto è la sola norma «rilevante ai fini della decisione». In deroga alla regola del primo comma, essa consente in via eccezionale, per esigenze di servizio, l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni superiori a quelle inerenti alla sua qualifica, nel limite di un periodo massimo di sessanta giorni e senza diritto a variazioni del trattamento economico.

3. — Relativamente a quest'ultima norma la questione va dichiarata infondata nei sensi già precisati dalla sentenza precedente, la quale ha ritenuto che nell'ipotesi prevista dall'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 il diritto a variazioni del trattamento economico è escluso solo se l'assegnazione temporanea alle mansioni superiori sia contenuta entro il periodo di sessanta giorni nell'anno solare.

Contro questa interpretazione si obietta: trascorso il periodo di sessanta giorni, riprende vigore il divieto di assegnazione a mansioni superiori statuito nel primo comma; conseguentemente l'esclusione del diritto a variazioni del trattamento economico, disposta nel secondo comma, vale non soltanto nel detto periodo, «in cui l'esercizio di mansioni superiori è eccezionalmente consentito», ma anche, e «a maggior ragione, nel tempo eccedente i sessanta giorni, nel quale l'esercizio di mansioni superiori è interdetto», e quindi concreta un comportamento illegittimo.

È agevole replicare che illegittimo non è il comportamento dell'aiuto ospedaliero il quale, essendo vacante il posto di primario, svolge le mansioni corrispondenti per un tempo eccedente i sessanta giorni, ma eventualmente il comportamento dell'amministrazione che, dopo essersi avvalsa della facoltà concessa dalla norma in esame, mantiene l'assegnazione dell'aiuto alle mansioni superiori oltre il termine indicato. Perciò l'argomento a fortiori applicato nelle ordinanze di rimessione è inconsistente: l'illiceità che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro «non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento» (cfr. Cass., sez. un., n. 1609 del 1976). Deve trattarsi, cioè, dell'illiceità in senso forte (illiceità della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalità che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.

Una illiceità in questo senso rigoroso non è ravvisabile nell'attività esercitata dall'aiuto o dall'assistente ospedaliero nei casi in questione: l'illegittimità dell'ordine di servizio in ottemperanza al quale essa si svolge, in quanto deriva dalla violazione di un limite temporale dettato dalla legge per ragioni che non attengono a principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento, non si riflette in un giudizio di illiceità della prestazione di lavoro.

Ciò, in definitiva, è implicitamente ammesso dagli stessi giudici remittenti; chè, altrimenti, la sollevata questione di costituzionalità avrebbe un contenuto contraddittorio, non essendo consentito di affermare in pari tempo, da un lato, che la norma denunciata esclude il diritto alla maggiorazione di retribuzione in ragione dell'illiceità dell'attività svolta dal prestatore di lavoro, dall'altro che la norma medesima, in quanto nega tale maggiorazione, contrasta con l'art. 36 Cost. L'art. 36, invero, presuppone la liceità del lavoro prestato.

4. — Il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia obietta ulteriormente che la sentenza n. 57 del 1989 si pone «in insanabile conflitto con l'obbligo di assunzione dei pubblici dipendenti tramite concorso pubblico, con quello di buon andamento della pubblica amministrazione e della riserva di legge relativa all'organizzazione dei pubblici uffici». L'obiezione è fuori misura perchè la Corte ha avuto cura di precisare che non può sorgere in favore dell'assistente o dell'aiuto ospedaliero il diritto al riconoscimento formale della qualifica superiore (rispettivamente di aiuto o di primario), alla quale si può accedere soltanto mediante le procedure previste dagli artt. 9 e segg. del d.P.R. n. 761 del 1979, restando perciò esclusa l'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. D'altra parte, nel protrarsi della vacanza del posto di primario, l'assegnazione provvisoria delle relative mansioni all'aiuto favorisce, non già ostacola, il buon andamento del servizio sanitario.

Inconferente è pure il rilievo della mancanza di un atto formale di preposizione alle funzioni superiori. Ai fini della qualificazione del rapporto di fatto tutelato dall'art. 2126 cod. civ. non è necessario un atto formale, ancorchè illegittimo, di assegnazione a determinate mansioni, ma è sufficiente il semplice riscontro dell'effettivo svolgimento di esse in conformità di una disposizione impartita dall'organo amministrativo dell'ente pubblico nell'esercizio del suo potere direttivo.

5. — Deve pertanto essere confermata l'interpretazione accolta nella precedente sentenza n. 57 del 1989, secondo cui l'art. 29, secondo comma, del d.P.R. del 1979 si applica solo quando l'assegnazione temporanea a mansioni superiori non eccede il periodo di sessanta giorni nell'anno solare. Qualora il trasferimento a tali mansioni si protragga oltre questo termine, spetta al prestatore di lavoro, in via di applicazione diretta dell'art. 36, primo comma, Cost. sulla base dell'art. 2126, primo comma, cod.civ., il trattamento corrispondente all'attività svolta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 («Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali»), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 («Ordinamento interno dei servizi ospedalieri») e dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 citato, sollevata dai giudici sopradetti con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0785

N. 297

· Sentenza 14-19 giugno 1990 ·

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Cure termali - Requisito dell'indilazionabilità - Insussistenza del preteso contrasto tra la norma come interpretata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 5634/1988 e il dettato costituzionale di cui alla sentenza n. 559/1987 della Corte - Non fondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni). (Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983,

n. 638, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Salice Franca e la S.p.a. S.E.I., iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. S.E.I. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

1. — Decidendo circa la spettanza dell'indennità di malattia di cui all'art. 2110 cod. civ. per un periodo di fruizione di cure idrotermali risultate rispondenti ad effettive esigenze terapeutiche ma non indilazionabili fino al periodo feriale, il Pretore di Torino, con ordinanza del 12 gennaio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui — secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 5634 del 1988) — pone a tal fine il requisito dell'indilazionabilità delle cure, che a suo avviso porrebbe la norma in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 36, primo e terzo comma, 38, secondo comma e 102 primo comma, Cost.

L'ordinanza prende le mosse dalle enunciazioni della sentenza di questa Corte n. 559 del 1987, con le quali nel concetto di «malattia» di cui all'art. 2110 cod. civ. sono state ricomprese le affezioni croniche ed è stato riconosciuto che il diritto al relativo trattamento economico spetta — pur in assenza di un attuale impedimento al lavoro — qualora per le cure idrotermali disciplinate dal citato art. 13 sussistano «effettive esigenze terapeutiche o riabilitative», da intendersi nel senso che «risulti accertata la reale esigenza — per il conseguimento dei divisati scopi terapeutici o riabilitativi — che esse siano effettuate in periodo extraferiale».

La citata sentenza delle Sezioni Unite, enunciando il principio di diritto secondo cui l'indennità di malattia spetta solo ove sussista «l'accertata necessità, non dilazionabile sino alle ferie annuali o ai congedi ordinari, di sottoposizione del dipendente a specifici trattamenti idrotermali» — i quali debbano quindi essere eseguiti «con conveniente tempestività nel periodo extraferiale» — si sarebbe, secondo il Pretore, discostata dall'indirizzo della Corte, in quanto avrebbe in sostanza riesumato requisiti, quali la «necessità non dilazionabile» e l'«indifferibilità» delle cure, da questa definiti «impropri e troppo restrittivi».

Intesa nel senso suddetto, la norma confliggerebbe, innanzitutto, con gli artt. 3 e 102 Cost. Essa, infatti, risulterebbe irragionevole giacché — sostiene il giudice *a quo* — le cure idrotermali sono per loro natura sempre differibili, in quanto esse concorrono a migliorare, o a ritardare il decorso della patologia, senza che ne derivi un beneficio immediato, né un danno dalla loro procrastinazione. L'interessato, quindi, non potrà mai dimostrare il requisito dell'indifferibilità — come dimostrerebbero le numerose decisioni di rigetto basate sul mancato assolvimento di tale onere probatorio —; e d'altra parte sarebbe impedita l'esplicazione della funzione giurisdizionale, dato che il giudice sarebbe chiamato ad applicare «una norma impossibile».

Inoltre, costringere i soggetti affetti da malattie croniche a rinviare le cure termali significherebbe, di fatto, impedir loro di curarsi e quindi dar luogo ad un trattamento peggiore rispetto a quello delle malattie acute; a nulla rilevando, in proposito, l'efficacia solo coadiuvante e complementare delle cure in questione. Né sarebbe plausibile differenziare i malati cronici tra loro, sotto il profilo della differibilità o meno delle cure, senza con ciò ledere il loro diritto alla salute.

Sarebbero ancora violati, ad avviso del Pretore, gli artt. 3 e 36 Cost., dato che il lavoratore sarebbe posto in condizione di dover rinunciare o ad una retribuzione sufficiente e dignitosa o, alternativamente, alle ferie, con conseguente vanificazione della funzione di ristoro psico-fisico di queste. Del resto, la coincidenza tra le ferie e le cure idrotermali rispondenti ad effettive esigenze di cura e riabilitazione sarebbe da escludere alla stregua della sentenza di questa Corte n. 616 del 1987, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospenda il decorso.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile — in quanto già risolta con la citata sentenza n. 559 del 1987 — o comunque infondata.

A suo avviso, il requisito della non dilazionabilità delle cure è coerente con la motivazione di tale sentenza, laddove si afferma l'esigenza di «tempestiva fruizione» delle cure termali, si esclude che il lavoratore possa «essere costretto a rinviare ad altra epoca cure termali che, se effettuate prima, si rivelerebbero più efficaci», e si sottolinea l'esigenza che per esse siano, da sanitari qualificati, indicate «le effettive esigenze» che ne impediscono la fruizione in altro periodo.

3. — Anche la Società Editrice Internazionale S.p.a., convenuta nel giudizio principale, costituitasi a mezzo degli avv.ti C. N. Barone e S. Savasta Fiore, sostiene l'infondatezza della questione. A suo avviso, le interpretazioni della norma impugnata adottate da questa Corte e dalle Sezioni Unite della Cassazione sono pienamente coincidenti, in quanto anche la sentenza n. 559 del 1987, richiedendo che vi sia una reale esigenza di esecuzione delle cure termali in periodo extraferiale e sottolineando l'importanza di una motivata prescrizione al riguardo del medico specialista, ha in sostanza prospettato la distinzione tra cure differibili e non. Né tale distinzione potrebbe ritenersi incostituzionale, dato che sarebbe legittimo, nell'ambito del rapporto di lavoro, dettare regolamentazioni particolari a seconda del tipo di malattia.

In una memoria aggiunta, poi, la S.E.I. sostiene che la questione sarebbe inammissibile, non solo perché il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sarebbe conforme alle enunciazioni della sentenza di questa Corte, ma anche perché in caso contrario, non avendo l'interpretazione delle Sezioni Unite valore vincolante, il giudice *a quo* avrebbe dovuto adottare l'interpretazione da lui ritenuta corretta e non sollevare la questione di costituzionalità. Questa sarebbe peraltro infondata, dato che corrisponde ad un razionale temperamento degli interessi in gioco che le cure idrotermali siano fruite in periodo extraferiale solo se siano accertati e comprovati i requisiti di reale esigenza e conveniente tempestività enucleati dalle due Corti e condivisi dalla quasi unanime giurisprudenza di merito e dallo stesso legislatore, che ha al riguardo stabilito che la loro prestazione deve in tal caso iniziare entro 30 giorni dalla richiesta del medico curante (art. 1, ottavo comma, legge n. 8 del 1990).

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui richiede, per la fruizione di cure idrotermali in periodo extraferiale con diritto alla retribuzione, la sussistenza di «effettive esigenze terapeutiche o riabilitative»: ciò in quanto tale requisito sarebbe stato interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5634 del 1988) in modo difforme da quanto ritenuto da questa Corte (sentenza n. 559 del 1987), e cioè nel senso di richiedere la «necessità non dilazionabile» e l'«indifferibilità» fino alle ferie annuali delle suddette cure. Queste, secondo il giudice *a quo*, sono per loro natura sempre differibili: e perciò la disposizione, intesa nel predetto senso, risulterebbe irragionevole e porrebbe il lavoratore nell'impossibilità di provare tale requisito (e quindi di godere dell'indennità di malattia) ed il giudice nella condizione di dovere applicare «una norma impossibile», con ciò confliggendo con gli artt. 3 e 102, terzo comma, Cost. Risulterebbero violati, inoltre, gli artt. 3 e 32 Cost., in quanto il requisito in questione comporterebbe arbitrarie discriminazioni sia tra malattie acute e croniche, sia tra malattie croniche le cui cure siano o non differibili, con conseguente menomazione della tutela della salute. La disciplina contrasterebbe, infine, con gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto il lavoratore sarebbe posto in condizioni di dover rinunciare o alle cure o alle ferie e verrebbe violata la regola — di cui alla sentenza di questa Corte n. 616 del 1987 — per cui la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso.

2. — La questione non è fondata.

Essa poggia su un preteso contrasto tra la norma come interpretata dalle Sezioni Unite e il dettato costituzionale indicato da questa Corte nella sentenza n. 559 del 1987, che un'attenta lettura delle due pronunce rivela insussistente.

Il criterio guida, infatti, per entrambe le Corti discende dalla correlazione tra efficacia e tempestività delle cure, nel senso che si richiede non già l'assoluta necessità di cure immediate, o comunque anticipate rispetto alle ferie, bensì la loro maggiore utilità ai fini di un più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti.

Perciò il giudice *a quo*, quando basa le proprie censure di irragionevolezza e di impossibilità di applicazione della norma impugnata sull'assunto secondo cui le cure idrotermali sarebbero «per loro natura sempre differibili, poiché dalla loro effettuazione non deriva un beneficio immediato (né un danno immediato dalla loro procrastinazione)», incorre in un duplice errore. Sul piano clinico, sia perché la maggiore efficacia di un trattamento termale tempestivo va misurata non sull'arresto o sulla risoluzione del processo morboso ma sulla funzione terapeutica o riabilitativa complementare che esso per lo più svolge; sia perché in parecchi casi la tempestività gioca un ruolo rilevante, come ad esempio nelle malattie tendenti alla recidiva o quando sia richiesta una pronta riabilitazione. Sul piano giuridico, perché il diritto a fruire di cure tempestive sussiste non solo quando, a giudizio del sanitario, se ne possa ricavare un beneficio (o evitare un danno) immediato, ma in tutti i casi in cui esse appaiono più utili ed efficaci rispetto allo scopo cui sono preordinate.

Intesa in questi termini, la norma impugnata non è né irragionevole, né di impossibile applicazione, né comunque tale da comportare speciali difficoltà sul piano probatorio: le quali possono agevolmente risolversi sol che i sanitari preposti adempiano al dovere che da esso deriva di esprimere uno specifico e motivato giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità della cura se effettuata in periodo extraferiale.

Inoltre, una volta che sia assicurata la tempestività delle cure, vengono a cadere le ulteriori censure riferite agli artt. 3 e 32 Cost. Il diritto alla salute è infatti adeguatamente tutelato, e le eventuali differenziazioni — quanto alla fruizione o meno delle cure in periodo extraferiale — tra malattie acute e croniche, ovvero nell'ambito di quest'ultime risultano razionalmente correlate alle esigenze di trattamento proprie delle singole manifestazioni morbose.

3. — Infondate sono, infine, anche le questioni che investono il rapporto tra le cure idrotermali e le ferie.

Dal momento, infatti, che non è vero che tali cure siano sempre differibili, né che sia normativamente prescritta la loro indifferibilità per la fruizione in periodo extraferiale, viene a cadere l'assunto della costante, pratica coincidenza tra cure e ferie in base al quale il giudice *a quo* sostiene che il lavoratore, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., sarebbe posto nell'alternativa o di curarsi rinunciando alla ferie o di fruire di queste omettendo le cure.

Vero è invece che tale coincidenza si verifica quando le esigenze sanitarie non consiglino l'esecuzione delle cure in questione in periodo extraferiale; ed è quindi con riferimento a tale sola ipotesi che va esaminata l'ulteriore censura di violazione dell'art. 36, terzo comma, Cost., che il giudice *a quo* prospetta argomentando dalla regola della sospensione delle ferie in caso di malattia insorta nel corso di esse, stabilita da questa Corte nella sentenza n. 616 del 1987.

Sarebbe certamente artificioso negare l'effetto sospensivo osservando che nelle ipotesi qui esaminate non è la malattia in sé ad incidere sulle ferie, bensì le cure necessarie per dati processi morbosi che in quanto tali non ne impediscono normalmente la fruizione: ciò infatti equivarrebbe, nella sostanza, a riproporre rispetto alle ferie quell'arbitraria distinzione tra malattie acute e croniche che questa Corte ha espressamente rigettato nella sentenza n. 559 del 1987.

Altrettanto artificioso sarebbe, però, sostenere che l'effetto sospensivo si produca immancabilmente in virtù della rilevata indistinguibilità, ai fini in esame, tra la malattia ed il suo momento curativo: giacché in tal modo verrebbe aprioristicamente pretermessa ogni concreta verifica della effettiva incidenza delle cure sul godimento delle ferie, che è invece essenziale per stabilire se e quando il principio costituzionale di cui all'art. 36, terzo comma possa dirsi violato.

Entrambe le tesi si muovono in una prospettiva diversa da quella enunciata da questa Corte nelle citate sentenze nn. 559 e 616 del 1987: le quali convergono nell'additarne la soluzione in un adeguato bilanciamento degli interessi che muova dall'essenziale salvaguardia dei valori costituzionali in gioco.

In questa prospettiva, il quesito circa l'effetto sospensivo si risolve in quello sulla compatibilità dell'esecuzione delle cure idrotermali con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione propria delle ferie. L'esigenza di una disciplina di dettaglio enunciata nella sentenza n. 616 discende appunto da ciò, che il principio dell'effetto sospensivo non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate.

Certo, nel caso delle cure idrotermali, le caratteristiche della maggior parte delle affezioni per cui esse risultano appropriate e, soprattutto, le peculiari connotazioni modali delle relative terapie comportano che in diverse situazioni non si determina una compromissione della effettiva realizzazione delle finalità feriali.

In tali casi, l'incidenza sulla facoltà di scelta del modo di fruizione delle ferie — o più precisamente di una parte di queste — non è che il riflesso del fatto che in concreto le esigenze terapeutiche non richiedevano che le cure si svolgessero in periodo extraferiale: sicché il diniego dell'effetto sospensivo si giustifica per le medesime ragioni di legittimo bilanciamento di interessi già illustrate a tal riguardo nella sentenza n. 559 del 1987.

Ciò non toglie, però, che anche in materia di cure idrotermali l'effetto sospensivo delle ferie vada riconosciuto quando, in ragione della specificità e/o gravità della manifestazione morbosa ed altresì (o altresì) delle modalità del trattamento terapeutico o riabilitativo, l'essenziale funzione delle ferie possa dirsi in concreto pregiudicata.

Spetta quindi alla disciplina di dettaglio — cioè al legislatore e/o alla contrattazione collettiva — stabilire specificamente, sulla base degli anzidetti principi, i casi od i criteri in base ai quali l'effetto di sospensione delle ferie possa essere in concreto affermato, nonché le modalità dei relativi controlli.

E poiché la norma impugnata non è di ostacolo ad una siffatta disciplina, essa — intesa nei predetti sensi — deve ritenersi immune da censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 12 gennaio 1990 (r.o. n. 121/90).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0786

N. 298

Sentenza 14-19 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale delle uu.ss.lla. - Concorrenti dichiarati idonei - Graduatorie in corso di validità - Esclusione dall'assunzione - Questione già decisa (sentenza n. 194/1990) - Prevalenza delle nuove procedure di assunzione su quelle concorsuali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma settimo, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 («Disposizioni in materia di pubblico impiego»), in relazione all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 («Disciplina transitoria per l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle USL»), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1989 dal T.A.R. della Lombardia — Sezione staccata di Brescia — sul ricorso proposto da Pitossi Giovanna ed altra contro il Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Giovanna Pitossi e Paola Duina per l'annullamento del provvedimento n. 62714 in data 8 giugno 1989, con cui il Comitato regionale di controllo per la Lombardia ha annullato la deliberazione n. 1148 del 9 maggio 1989 «confermativa» dell'assunzione in ruolo delle ricorrenti (con la qualifica di operatrici tecniche addette alla lavanderia) adottata dal Commissario straordinario degli Spedali Civici di Brescia (previa «presa d'atto» dell'annullamento della precedente deliberazione di nomina n. 503 del 28 febbraio 1989, impugnato dalle ricorrenti con separato giudizio contestualmente pendente), il T.A.R. della Lombardia-Sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 13 ottobre 1989, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, «nella parte in cui non salvaguarda la posizione dei concorrenti dichiarati idonei in procedure concorsuali la cui graduatoria sia risultata in corso di validità, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla data in cui ha assunto effetto la predetta legge n. 554 del 1988».

Dopo questa data (1º gennaio 1989) i posti vacanti delle pubbliche amministrazioni, fra cui le unità sanitarie locali, per i quali non sia richiesto un titolo superiore a quello della scuola d'obbligo, devono essere coperti prioritariamente con assunzioni selezionate tra gli iscritti alle liste di collocamento e in quelle di mobilità. Eccezionalmente è consentito l'espletamento dei concorsi banditi anteriormente alla data suddetta, qualora le prove siano già cominciate.

Ad avviso del giudice remittente, la limitazione della deroga a coloro che saranno dichiarati idonei nei concorsi in via di espletamento al 1º gennaio 1989, restando esclusi i lavoratori dichiarati idonei in concorsi precedenti per i quali non sia ancora scaduto il biennio di validità delle relative graduatorie ai sensi dell'art. 9 della legge n. 207 del 1985, comporta una irragionevole discriminazione che offende il principio di eguaglianza e pregiudica il buon andamento dell'amministrazione, imponendo il ricorso a nuove procedure di selezione pur in presenza di soggetti la cui idoneità all'assunzione è già stata accertata.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, per quanto di ragione, inammissibile o, comunque, infondata.

In relazione all'art. 3 Cost., l'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata, nel consentire (a discrezione dell'Amministrazione) l'espletamento dei concorsi già pervenuti ad un certo stadio della procedura, avrebbe riguardo «a quelle situazioni nelle quali all'emanazione stessa del bando fosse sottesa l'impossibilità di attingere fra gli idonei di precedenti graduatorie concorsuali il personale occorrente a coprire i posti di ruolo resisi successivamente vacanti». Quanto all'art. 97 Cost., rileva che, alla luce della motivazione della sentenza n. 407 del 1989 di questa Corte, rispetto all'interesse alla più sollecita soddisfazione delle esigenze di organico nel particolare settore di cui è causa deve ritenersi preminente «l'interesse nazionale a una più efficiente organizzazione dell'Amministrazione unitariamente considerata nel suo complesso».

Considerato in diritto

1. — La deroga al cosiddetto blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, ammessa in via transitoria dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, per i posti per i quali non è richiesto un titolo superiore a quello della scuola d'obbligo, è interpretata dal T.A.R. della Lombardia-Sezione staccata di Brescia in senso strettamente letterale, e quindi riferita alla sola ipotesi di procedure di concorso *in itinere* alla data di entrata in vigore della legge. Così interpretata, la disposizione viene denunciata per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto esclude irragionevolmente dall'ambito di applicazione della deroga i lavoratori dichiarati idonei in concorsi già espletati alla data suddetta e per i quali non sia scaduto il termine biennale di validità delle relative graduatorie previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

La questione è già stata sollevata dal medesimo Tribunale in un altro giudizio contestualmente pendente, promosso dalle stesse ricorrenti, ed è stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 194 del 1990. La mancata riunione dei due giudizi da parte del giudice *a quo* impone alla Corte di pronunciare una nuova sentenza di identico tenore.

2. — La questione non è fondata nei sensi appresso indicati.

Il postulato della ragionevolezza del legislatore impone di escludere l'interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo a una norma assurda o irragionevole, fino a quando non sia stata accuratamente esplorata, con esito negativo, la possibilità di altri significati compatibili sia col tenore del testo sia col principio dell'art. 3 della

Costituzione. L'interpretazione della disposizione sotto esame può essere ricondotta a un risultato coerente con entrambe le compatibilità mediante l'argomento *a fortiori*: la deroga consentita in favore dei partecipanti a concorsi in via di espletamento al 1° gennaio 1989, per i quali l'accertamento di idoneità è, a questa data, puramente eventuale, a maggior ragione deve essere concessa ai lavoratori dichiarati idonei in concorsi precedenti già conclusi, per i quali il termine di validità delle relative graduatorie non sia, alla medesima data, ancora scaduto.

La possibilità dell'interpretazione estensiva è negata dal giudice *a quo* in primo luogo sul riflesso che l'art. 1, settimo comma, della legge n. 554 del 1988 avrebbe implicitamente abrogato la disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 4-*quiquies*, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, e quindi anche l'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207 del 1985, che conserva validità per un biennio alle «graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge». L'argomento è viziato da petizione di principio perché presuppone quel che dovrebbe dimostrare, cioè appunto la cogenza dell'interpretazione restrittiva della disposizione di cui si controverte. La valutazione di questa come norma implicitamente abrogativa delle graduatorie in corso di validità al 31 dicembre 1988 cade una volta ammessa l'interpretazione estensiva in base allo schema argomentativo sopra applicato.

3. — A siffatta interpretazione osterebbe peraltro, secondo il giudice remittente, anche *la ratio* della norma, ispirata al criterio della residualità delle assunzioni rispetto alle operazioni di mobilità, e quindi, per i posti di cui trattasi, della prevalenza delle procedure previste dall'art. 16 della legge n. 56 del 1987 sulla procedura di assunzione mediante concorso, di guisa che la disciplina transitoria dovrebbe essere contenuta nei limiti «dell'ipotesi, tassativamente individuata, dei concorsi già banditi al 1° gennaio 1989 e per i quali siano già iniziate le prove».

Va osservato in contrario che, ai fini della questione in esame, deve essere considerata non tanto *la ratio* della norma di principio, quanto la *ratio* della norma transitoria di deroga, ispirata a criteri di equità e insieme di buona amministrazione, non essendo né giusto, né opportuno avviare nuove procedure di selezione di lavoratori idonei a coprire i posti vacanti quando sono disponibili lavoratori la cui idoneità è accertata mediante procedure concorsuali già espletate o in via di espletamento. Questa *ratio* conduce a considerare l'ipotesi indicata dalla disposizione denunciata come aggiuntiva rispetto all'ipotesi — che si prospetta logicamente per prima senza bisogno di esplicita previsione — della disponibilità di lavoratori inclusi in graduatorie concorsuali già definite e ancora in corso di validità.

Tale conclusione, raggiunta sul piano dell'interpretazione logica, è confermata, sul piano dell'interpretazione genetica della norma, dall'esame dei lavori preparatori della legge n. 554. L'art. 1, quinto comma, del disegno di legge n. 3204, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 30 settembre 1988, disponeva: «Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito entro il 31 dicembre 1988». La disposizione corrispondente dell'art. 1, settimo comma, della legge n. 554 del 1988 evidentemente ha dato per scontata questa ipotesi di deroga (già espressamente fatta salva dall'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, sulle modalità di attuazione dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987), preoccupandosi piuttosto di aggiungere l'ipotesi di graduatorie formate dopo il 31 dicembre 1988 a conclusione di concorsi dei quali fossero anteriori a tale data non solo il bando, ma anche l'inizio delle prove dei candidati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 («Disposizioni in materia di pubblico impiego»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia-Sezione staccata di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 299

Ordinanza 14-19 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 66/1990) - Manifesta inammissibilità.****(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1990 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Disetti Franco, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 15 gennaio 1990, ha denunciato, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, l'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), «in relazione agli artt. 438 - 442 dello stesso codice», in quanto «non precisano i criteri in virtù dei quali il Pubblico Ministero debba esprimere il proprio consenso o dissenso e non prevedono, altresì, la possibilità per il Giudice (che pure dispone di tutti gli elementi contenuti nel fascicolo processuale) di valutare la congruità dell'eventuale dissenso e di procedere, nel caso, a giudizio abbreviato nonostante quest'ultimo»;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio «nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 «nella parte in

cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988», questione sollevata dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 15 gennaio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0788

N. 300

Ordinanza 14-19 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Pronunzia anteriore all'apertura di dibattimento promosso dal p.m. ai sensi dell'art. 442, terzo comma, del c.p.p. 1988 - Impossibilità della norma censurata di ricevere diretta applicazione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, artt. 438 e 442).

(Cost., artt. 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, promossi con ordinanza emessa il 23 dicembre 1980 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Egidi Renato, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, prima della dichiarazione d'apertura di un dibattimento promosso con rito direttissimo, ha, con ordinanza del 23 dicembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevedono che il mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, debba essere motivato, impedendo così al giudice, una volta accertato che il dissenso è ingiustificato, di applicare la riduzione di pena contemplata dal detto art. 442 dello stesso codice;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del codice di procedura penale del 1988, rito in ordine al quale «il ruolo esplicito dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma», del codice di procedura penale del 1988, donde l'impossibilità per gli artt. 438 e 442 dello stesso codice di ricevere diretta applicazione nel giudizio *a quo* (v. sentenza n. 183 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 23 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0789

N. 301

Ordinanza 14-19 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Pronunzie anteriori alle formalità di apertura di dibattimenti relativi a processi già in corso - Censura di norme non direttamente applicabili nei giudizi *a quibus* - Richiamo alla sentenza n. 66/1990 e alle ordinanze nn. 173 e 174 del 1990 - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 66/1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, artt. 438 e 442; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3, 24, 76, 101 e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse il 13 dicembre 1989, il 15 dicembre 1989 e il 20 dicembre 1989 dal Tribunale di

Milano e il 30 dicembre 1989 dal Pretore di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 118, 119, 120 e 124 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 13 dicembre 1989, il 15 dicembre 1989 ed il 20 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), «nella parte in cui non prevedono alcun controllo del giudice sul parere vincolante del P.M. in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato»;

e che un'analogha questione ha sollevato il Pretore di Napoli, con ordinanza del 30 dicembre 1989, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 76, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, gli artt. 438, primo comma, e 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988 e l'art. 247, terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), «nella parte in cui non prevedono che il dissenso del P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato debba essere motivato e correlativamente che il giudice possa disattendere quel dissenso e pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 442, 2° co. D.P.R. n. 447/1988 con la diminuzione di pena di un terzo»;

Considerato che i giudizi concernono questioni identiche o analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle formalità d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a processi già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i «procedimenti in corso» a quella data, la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con la conseguenza che gli artt. 438 e 442 del nuovo codice non potrebbero ricevere diretta applicazione nei giudizi *a quibus*, data l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990, ordinanze n. 173 e n. 174 del 1990);

che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio «nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Napoli con le ordinanze in epigrafe.*

2) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 «nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare*

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988», questione sollevata dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0790

N. 302

Ordinanza 14-19 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Condanna con sentenza passata in giudicato - Destituzione automatica - *Jus superveniens*: legge 7 febbraio 1990, n. 19 - Necessità di un riesame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Testo unico 3 marzo 1934, n. 383, art. 9, settimo e ottavo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8, punti 7 e 8, del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promossi con tre ordinanze emesse il 16 e il 23 febbraio e il 13 luglio 1989 dal T.A.R. della Liguria, iscritti rispettivamente ai numeri 133, 134 e 135 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il T.A.R. per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, VII e VIII comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui prevede la destituzione automatica dell'impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato, assumendo il contrasto della norma denunciata con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione;

Considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione è entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale, segnatamente agli artt. 9 e 10, sembra dettare con efficacia retroattiva una nuova disciplina della materia nel senso auspicato dal giudice *a quo*:

che pertanto vanno restituiti gli atti al T.A.R. per la Liguria, perché compia una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0791

N. 303

Ordinanza 14-19 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condannati liberi già assoggettati a custodia cautelare - Affidamento al servizio sociale - Condannati in custodia cautelare al momento dell'istanza - Esclusione - Razionalità dei presupposti - Richiamo alla sentenza n. 569/1989 - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo ad Aiello Giuseppe, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 16 ottobre 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a Ferraro Carlo, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due ordinanze del 16 ottobre 1989 (Reg. ord. nn. 126 e 127/1990) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

che, in particolare, il giudice *a quo* ritiene violato il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento introdotta dal testo dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975 risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 663 del 1986, a norma del quale è possibile ammettere all'affidamento in prova al servizio sociale i condannati in stato di libertà, già assoggettati a custodia cautelare, in base alla valutazione del comportamento tenuto dagli stessi in libertà mentre, per i condannati che si trovino in custodia cautelare, al momento della proposizione dell'istanza, non è possibile ammetterli all'affidamento in prova senza un periodo d'osservazione all'interno d'un istituto carcerario;

che l'autorità remittente afferma inoltre che la previsione della concedibilità dell'affidamento in prova ad un condannato in stato di libertà contrasta anche con il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.;

che, nel giudizio iscritto al n. 126 del registro ordinanze del 1990, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per la non fondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti;

che non sussiste la lamentata lesione del principio d'eguaglianza, in quanto la previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova (valutazione del comportamento tenuto in libertà, da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) assolve all'esigenza di disciplinare in modo differenziato le diverse situazioni (stato di libertà o stato di detenzione) in cui può versare il condannato al momento della presentazione della domanda di affidamento in prova;

che non è irrazionale che il comportamento del condannato ancora in stato di libertà sia valutato sulla base dei comportamenti tenuti in libertà;

che non risulta violato neppure l'art. 27 Cost., in quanto, questa Corte recentemente ha sottolineato *a)* che «la finalità rieducativa della pena potrebbe...essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato già in custodia cautelare» (ordinanza n. 411 del 1989) e *b)* che «in una misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile valutazione della personalità può essere più opportunamente condotta in libertà, sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilità di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena dell'ambiente carcerario» (sentenza n. 569 del 1989);

che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 16 ottobre 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 304

Ordinanza 14-19 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Domanda di concessione in sanatoria - Sospensione automatica dell'azione del p.m. - Limitazione al periodo di sessanta giorni previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo - Richiamo alla sentenza n. 370/1988 e alle ordinanze dichiarative della manifesta infondatezza nn. 423/1989 e 201/1990 - Manifesta infondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, primo comma).****(Cost., art. 112).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Matera Vincenzo, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 1° giugno 1989 (Reg. ord. n. 143/90) ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui è prevista la sospensione automatica per un tempo illimitato dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47 del 1985 dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria senza che il sindaco si pronunci, la richiesta s'intende respinta;

che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al sindaco può durare al massimo sessanta giorni, trascorsi i quali lo stesso procedimento si esaurisce con provvedimento di diniego per effetto del silenzio-rifiuto;

che, di conseguenza, l'azione penale può essere sospesa al massimo per un periodo di sessanta giorni;

che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha già statuito che l'art. 22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 non viola l'art. 112 Cost. proprio perché la sospensione dell'azione penale (non si estende all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato contro il provvedimento di diniego ma) è limitata al tempo necessario all'esaurimento del procedimento realizzato dall'amministrazione attiva in sede di richiesta di concessione in sanatoria;

che, per queste ragioni, identica questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze n. 423 del 1989 e n. 201 del 1990;

che, di conseguenza, anche la questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0793

N. 305

Ordinanza 14-19 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regione Liguria - Dipendenti - Indennità di anzianità - Liquidazione - Indennità integrativa speciale - Non riconducibilità nel computo - Identiche questioni già dichiarate manifestamente inammissibili (ordinanze nn. 217 e 218 del 1990) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), promossi con tre ordinanze emesse l'11 maggio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, iscritte ai nn. 130, 131 e 132 del R.O. 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria — nel corso di giudizi promossi da taluni dipendenti della Cassa marittima tirrena, i quali chiedevano la riliquidazione dell'indennità di anzianità tenendo conto, nella base di calcolo, dell'indennità integrativa speciale — con tre ordinanze in data 11 maggio 1989 (R.O. nn. 130, 131 e 132 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono l'indennità integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennità di anzianità;

Considerato che i relativi giudizi vanno riuniti avendo il medesimo oggetto;

che la questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento così fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente deteriore rispetto a quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il principio di proporzionalità tra retribuzione e trattamento di quiescenza;

che identiche questioni sono state già dichiarate manifestamente inammissibili con le ordinanze n. 217 e n. 218 del 1990 di questa Corte, essendo di esclusiva competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti privati, nè con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L., appartenendo essi a sistemi differenziati;

che non sono stati dedotti nuovi profili d'illegittimità rispetto a quelli già esaminati.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 306

Ordinanza 14-19 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti statali civili e militari - Esclusione della computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Base di calcolo limitata all'80% dello stipendio annuo e delle altre indennità - Questioni analoghe tutte già dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili (sentenza n. 220/1988, ordinanze nn. 143 e 189 del 1990, 419/1989, 639, 641, 869, 1070 e 1072 del 1988), nonché infondate e manifestamente infondate (sentenza n. 220/1988 e ordinanze nn. 639 e 1072 del 1988) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75).

(Cost., artt. 3, 38 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli art. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Mirabile Giovanni ed altri contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altri, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza 24 giugno 1987 (pervenuta a questa Corte il 9 marzo 1990), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 — nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali — in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione; b) degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 — nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo e delle altre indennità ivi previste la base di calcolo dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali — in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi manifestamente inammissibili) questioni analoghe a quella *sub a*), censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 143 e n. 189 del 1990; n. 419 del 1989; n. 639, n. 641, n. 869, n. 1070 e n. 1072 del 1988);

che questa Corte ha già dichiarato infondate e poi manifestamente infondate (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 639 e n. 1072 del 1988), questioni analoghe a quella *sub b*);

che non sono stati addotti profili nuovi rispetto a quelli già esaminati;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959, n. 324 (*Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza*), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 (*Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza*), sollevata in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (*Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato*), come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (*Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione*), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0795

N. 307

Sentenza 14-22 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Trattamento sanitario obbligatorio antipoliomielitico - Danno causato da incidente vaccinale - Equivalenza - Mancata previsione - Responsabilità dello Stato - Lesione incidente su di un diritto fondamentale dell'Uomo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 88/1979 e 184/1986) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 4 febbraio 1966, n. 51).

(Cost., art. 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Oprandi Iside e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 prima serie speciale dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il giudice relatore Aldo Corasaniti

Ritenuto in fatto

1. — Oprandi Iside conveniva innanzi al Tribunale di Milano il Ministero della sanità per ottenere il risarcimento del danno derivatole da poliomielite contratta per contatto con il figlio Davide, sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, lamentando che gli organi sanitari, in tale occasione, non l'avevano messa al corrente del pericolo né istruita su particolari cautele da osservare nel contatto con feci e muco del bambino vaccinato, da lei personalmente accudito.

Espletata consulenza tecnica — che confermava l'eziologia della forma morbosa contratta dall'attrice —, il Tribunale, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, della legge 4 febbraio 1966 n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3, in quanto non prevedono un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per i danni all'integrità fisica conseguenti alla vaccinazione.

Osserva il giudice *a quo* che nel caso in esame non sarebbe ravvisabile responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c., neppure sotto il profilo dell'omessa adozione di sistemi precauzionali incentrati su comunicazioni diffuse — difficilmente conciliabili d'altronde con i fini della vaccinazione obbligatoria, essendo, allo stato delle conoscenze, percentualmente minimo il rischio del contagio.

Esclusa, quindi, la responsabilità da fatto illecito, osserva il Tribunale che non è neppure configurabile, nella specie, una responsabilità della P.A. per atti legittimi, poiché la previsione del ristoro indennitario del diritto soggettivo del singolo, sacrificato nel perseguimento del pubblico interesse, è eccezionale e tassativa, e non è contemplata da alcuna specifica disposizione in riferimento alla lesione dell'integrità fisica, come invece avviene per la lesione del diritto di proprietà, ex art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Osserva peraltro il giudice *a quo* che l'art. 32 della Costituzione tutela la salute non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo (Corte cost. n. 88/1979), e che siffatta tutela si realizza nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti, anche mediante intervento solidaristico (Corte cost. n. 202/1981). Laddove, quindi, manchino del tutto provvidenze del genere, né sia dato ricorrere a forme risarcitorie alternative, la garanzia costituzionale di tutela dell'integrità fisica della persona risulta vanificata. Ed in particolare ciò avviene nel caso in esame, nel quale tale fondamentale diritto dell'individuo può essere sacrificato in conseguenza dell'esercizio da parte dello Stato di attività legittima a favore della collettività (trattamento vaccinale obbligatorio), senza previsione di un compenso equivalente, od altro equipollente proporzionato al sacrificio eventualmente occorso al singolo nell'adempimento di un obbligo imposto nell'interesse della sanità pubblica. Al riguardo, infatti, nessuna previsione in tal senso è contenuta nella legge n. 51 del 1966.

2. — Non vi è stata costituzione di parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — L'ordinanza di rimessione ha messo in dubbio la legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3.

La normativa è impugnata in quanto — mentre pone l'obbligo della vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di età, considerando responsabile (anche penalmente) dell'osservanza dell'obbligo l'esercente la patria potestà (oggi la potestà genitoriale) o la tutela sul bambino (o il direttore dell'Istituto di pubblica assistenza in cui il bambino è ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un Istituto di pubblica assistenza), e attribuendo al Ministero della sanità il compito di provvedere a proprie spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino — «non prevede un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per gli incidenti vaccinali».

Nel corso di un giudizio civile intentato nei confronti del Ministro della sanità in relazione ai danni riportati da una madre per avere contratto la poliomielite, con paralisi spinale persistente, in quanto a lei trasmessa per contagio dal figlio, sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, il giudice *a quo*, considerato che non sembravano ricorrere estremi di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha prospettato il possibile contrasto della denunciata carenza di previsione di rimedi come quelli suindicati per l'evenienza di lesioni derivanti da un trattamento sanitario obbligatorio, da parte della norma che lo introduce, con il principio, espresso nell'art. 32 della Costituzione, della piena tutela dell'integrità fisica dell'individuo.

2. — La questione è fondata.

La vaccinazione antipoliomielitica per bambini entro il primo anno di vita, come regolata dalla norma denunciata, che ne fa obbligo ai genitori, ai tutori o agli affidatari, comminando agli obbligati l'ammenda per il caso di inosservanza, costituisce uno di quei trattamenti sanitari obbligatori cui fa riferimento l'art. 32 della Costituzione.

Tale precetto nel primo comma definisce la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»; nel secondo comma, sottopone i detti trattamenti a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.

Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.

Con riferimento, invece, all'ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio — ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica — il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri. Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute — e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell'imposizione del trattamento sanitario — implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe con l'essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito.

E parimenti deve ritenersi per il danno — da malattia trasmessa per contagio dalla persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio o comunque a questo ricollegabile — riportato dalle persone che abbiano prestato assistenza personale diretta alla prima in ragione della sua non autosufficienza fisica (persone anche esse coinvolte nel trattamento obbligatorio che, sotto il profilo obbiettivo, va considerato unitariamente in tutte le sue fasi e in tutte le sue conseguenze immediate).

Se così è, la imposizione legislativa dell'obbligo del trattamento sanitario in discorso va dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto non prevede un'indennità come quella suindicata.

3. — La dichiarazione di illegittimità, ovviamente, non concerne l'ipotesi che il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione della norma suindicata o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso. La norma di legge che prevede il trattamento non va incontro, cioè, a pronuncia di illegittimità costituzionale per la mancata previsione della tutela risarcitoria in riferimento al danno ulteriore che risulti *iniuria datum*. Soccorre in tal caso nel sistema la disciplina generale in tema di responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti fermissima nel ritenere che ogni menomazione della salute, definita espressamente come (contenuto di un) diritto fondamentale dell'uomo, implichi la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. Ed ha chiarito come tale tutela prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando, come nel caso, la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale (sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986).

È appena il caso di notare, poi, che il suindicato rimedio risarcitorio trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (o, trattandosi di trattamenti antiepidemiologici, di contagio), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili.

Ma la responsabilità civile opera sul piano della tutela della salute di ciascuno contro l'illecito (da parte di chicchessia) sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dal detto art. 2043 c.c.

Con la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale, invece, si introduce un rimedio destinato a operare relativamente al danno riconducibile sotto l'aspetto oggettivo al trattamento sanitario obbligatorio e nei limiti di una liquidazione equitativa che pur tenga conto di tutte le componenti del danno stesso. Rimedio giustificato — ripetesì — dal corretto bilanciamento dei valori chiamati in causa dall'art. 32 della Costituzione in relazione alle stesse ragioni di solidarietà nei rapporti fra ciascuno e la collettività, che legittimano l'imposizione del trattamento sanitario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0809

N. 308

Sentenza 14-22 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Regione Liguria - Concorsi presso le uu.ss.ll. - Composizione delle commissioni esaminatrici - Utilizzazione del personale dell'ospedale «Galliera» - Interferenza nella disciplina dello stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. già riservata alla legislazione statale delegata - Esigenza di unitarietà della normativa in materia - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989 dal Consiglio regionale avente per oggetto: «Utilizzazione dell'elenco del personale dell'Ospedale Galliera ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le U.S.L.» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 dicembre 1989, depositato in cancelleria il 14 dicembre 1989 ed iscritto al n. 104 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta, per il ricorrente, e l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 5 dicembre 1989 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989 e recante «Utilizzazione dell'elenco del personale Galliera ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le Unità sanitarie locali» lamentando che essa interferisce nella disciplina dello stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, riservata allo Stato dall'art. 47, terzo comma, della l. 23 dicembre 1978, n. 833, («Istituzione del servizio sanitario nazionale») e dettata — per quel che attiene ai concorsi del personale delle U.s.l. — dall'art. 7 del D.M. 30 gennaio 1982 in attuazione del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Premette la ricorrente che la delega al Governo, conferita dall'art. 47, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, per l'emanazione di norme aventi forza di legge per la disciplina dello stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali risponde a principi di evidente logica perequativa in quanto, trattandosi del personale addetto al Servizio sanitario nazionale, l'uniformità del trattamento economico e normativo può essere assicurata solo da una fonte normativa centrale.

L'art. 1 della legge impugnata dispone che, ai fini dei sorteggi dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le U.s.l., venga utilizzato anche l'elenco nominativo del personale dell'Ospedale Galliera di Genova allegato ai ruoli nominativi del personale del S.s.n., e che tale elenco venga altresì utilizzato per garantire la rappresentanza della Regione nei concorsi sanitari ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della l. 20 maggio 1985, n. 207 («Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle u.s.l.»).

Ad avviso del ricorrente ciò concreta una indebita interferenza nella disciplina, riservata allo Stato, dello *status* del personale del S.s.n., poiché consente che personale ad esso estraneo, come i dipendenti dell'Ospedale Galliera, possa essere utilizzato nelle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le U.s.l.

La tesi sostenuta dalla Regione in sede di riapprovazione della legge rinviata, osserva l'Avvocatura, non può essere condivisa: la circostanza che il personale dell'Ospedale Galliera sia iscritto, a norma dell'art. 14 della l. regionale 5 maggio 1980, n. 22, in apposito elenco da allegarsi ai ruoli del personale del S.s.n., sulla base di quanto disposto dall'art. 41 della legge n. 833 del 1978 — che prevedeva l'inserimento di quell'Ospedale nel S.s.n. — e dall'art. 25 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 («Stato giuridico del personale delle u.s.l.») — che, solo per determinati fini, ne equiparava il personale a quello delle U.s.l. —, non vale a ritenere equiparato a quello del S.s.n. il personale dell'Ospedale del Galliera.

Esso, è, infatti, un ente convenzionato con il S.s.n. ex art. 41, legge n. 833 del 1978 ed il relativo personale, al pari di quello di analoghe strutture, non viene utilizzato, secondo la normativa in vigore, per la composizione delle commissioni dei concorsi del personale delle U.s.l., disciplinata dall'art. 7 del d.m. 30 gennaio 1982 in attuazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 761 del 1979.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Liguria concludendo per l'infondatezza della questione.

Il principio della piena equiparazione e pari dignità fra il personale del Galliera e quello del S.s.n. emerge infatti, ad avviso della Regione, dalla normativa statale. Prevedendo stabilimenti ospedalieri ad ordinamento speciale — quale è il Galliera —, l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 ha inteso, in considerazione della particolare origine e singolarità, salvaguardarne la struttura fondamentale (composizione e funzionamento degli organi di amministrazione e gestione amministrativa del patrimonio dell'ente), assoggettando però alla disciplina ordinaria ed alla vigilanza tecnico-sanitaria delle U.s.l. i profili funzionali ed il servizio erogato, ed utilizzando il meccanismo della convenzione per l'inserimento dell'impianto ospedaliero nella rete delle strutture di assistenza sanitaria.

In particolare, per quel che attiene allo stato giuridico del personale, l'art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1979 stabilisce la piena equiparazione «ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti» dei servizi e dei titoli acquisiti in detta struttura ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti nelle U.s.l., prevedendo altresì al secondo

comma che, per quanto compatibile, l'ente adegui a tal fine il proprio ordinamento del personale alle disposizioni introdotte dal decreto per il personale delle U.s.l., adeguamento effettivamente realizzato, nella specie, con modifiche del Regolamento organico ed apposite deliberazioni di recepimento.

La legge 20 maggio 1985, n. 207 poi, prosegue la Regione, ha disposto (art. 7) l'applicazione della normativa da essa dettata, in quanto compatibile, al personale in servizio presso le strutture di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 761 del 1979 che avessero provveduto all'adeguamento previsto nell'art. 25 del decreto.

Alla concreta attuazione del principio della equiparazione del personale dell'Ospedale Galliera, quindi, è volto l'art. 14 della l. reg. 5 maggio 1980, n. 22 che, ai fini della copertura dei posti resisi vacanti nelle U.s.l. della Regione (nonché ai fini della richiamata equipollenza dei servizi e titoli conseguiti negli stabilimenti ospedalieri ad ordinamento speciale), ha istituito un elenco nominativo del personale dipendente da tale Ospedale, allegato ai ruoli nominativi regionali del S.s.n.

Anche l'utilizzazione, prevista dall'art. 1 della legge denunciata, di tale elenco per il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici di concorso presso le U.s.l., è in linea con il principio dell'equiparazione, finalizzato com'è a garantire «alle amministrazioni che bandiscono i concorsi di attingere ad un numero maggiore di personale a tutto vantaggio quindi della snellezza delle procedure concorsuali» (così la relazione illustrativa al d.d.l.), senza peraltro incidere sullo stato giuridico del personale, «in quanto non modifica le posizioni giuridiche dell'Ospedale Galliera, ma attiene esclusivamente a materia di carattere organizzatorio e funzionale, la cui disciplina compete alla Regione».

La Regione contesta poi l'interpretazione dell'art. 47 della legge n. 833 del 1978 fornita dal ricorrente: la previsione della partecipazione di personale del Galliera alle commissioni esaminatrici nei concorsi non costituisce norma sullo stato giuridico del personale del S.s.n., ma rientra nella disciplina di tipo organizzatorio dettata da esigenze di snellimento delle procedure ed è, come appendice e completamento della disciplina dei ruoli nominativi, di sicura competenza regionale; l'art. 7 del D.M. 30 gennaio 1982 affida peraltro interamente alle Regioni la formazione delle commissioni concorsuali.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale la legge della Regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989, con la quale, all'art. 1, è stato disposto che, ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le Unità sanitarie locali, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni, sia utilizzato per il sorteggio (oltre ai ruoli nominativi regionali del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) anche l'elenco nominativo del personale dell'Ospedale Galliera allegato ai ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 22, e che tale elenco sia altresì utilizzato per garantire la rappresentanza della Regione nei concorsi sanitari ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (recante disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle Unità sanitarie locali).

Secondo il ricorrente la norma impugnata interferisce nella disciplina dello stato giuridico del personale dipendente dal servizio sanitario sia per l'oggetto (cioè per il fatto stesso di regolare la composizione delle commissioni di concorso), che per il contenuto (cioè per il fatto di prevedere che di tali commissioni faccia parte, oltre al personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale iscritto nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 7, secondo comma, D.M. 30 gennaio 1982 e dell'art. 9, commi secondo e sesto, legge n. 207 del 1985, anche personale estraneo al Servizio sanitario nazionale, così limitando l'accesso alle medesime del personale dipendente).

Orbene, secondo il ricorrente la detta disciplina è riservata allo Stato dall'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che conferisce in proposito delega legislativa al Governo, ed è dettata, per quanto concerne la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi, dall'art. 7, secondo comma, del D.M. 30 gennaio 1982 (richiamato dalla stessa legge regionale impugnata) in attuazione del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (concernente lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali) emanato in forza della delega legislativa suindicata, e particolarmente dell'art. 12 del detto d.P.R., che, al comma quinto, prevede appunto l'emanazione di un decreto del Ministero della sanità, previa consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, per la regolamentazione, fra l'altro, della composizione delle commissioni esaminatrici.

Di qui l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.

2. — La questione è fondata.

Non vi è dubbio che la legge regionale impugnata, in quanto regola la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le Unità sanitarie locali, e quindi la materia dei concorsi stessi, interferisca nella disciplina dello stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali, che è riservata alla legislazione statale delegata dall'art. 47, terzo comma, della legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978. Riserva, che è formulata in vista delle esigenze fortemente unitarie cui è ispirata la legge sia per quanto concerne il fine da perseguire (art. 1, secondo comma, e 4, primo comma: mantenimento e recupero della salute di tutta la popolazione in misura eguale; uniformità di condizioni e garanzia di salute per tutto il territorio nazionale) che per quanto riguarda i mezzi, ivi compresi quelli personali (art. 47, terzo comma, n. 1: un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale), e che è confermata dal quarto comma dello stesso art. 47, là dove si demanda al legislatore delegato l'emanazione di norme per la disciplina dei concorsi pubblici che saranno banditi dalle Regioni su richiesta delle Unità sanitarie locali.

Sono, dunque, vane le obiezioni della Regione, secondo le quali:

a) la previsione dell'art. 47 della legge n. 833 del 1978 non sarebbe idonea a costituire una riserva di legge statale nel senso o con la portata di cui al ricorso, vale a dire nel senso di ricomprendere la disciplina della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi in quella attinente allo stato giuridico del personale;

b) in ogni caso la legge impugnata non conterrebbe una disciplina del genere bensì una disciplina di tipo organizzatorio o di mero adeguamento dei moduli procedurali di fronte a esigenze concrete di funzionamento degli stessi e, comunque, a situazioni peculiari e di rilievo regionale: una disciplina, quindi, consentita alle regioni, tanto più che ad esse è affidata, per un verso, la formazione degli elenchi nominativi regionali e, per altro verso, la stessa nomina delle commissioni esaminatrici.

È da replicare anzitutto che la definizione delle competenze e la loro distribuzione fra Stato e Regione quanto alla disciplina del personale del Servizio nazionale sanitario è operata dalla legge statale suindicata, e cioè dall'art. 47, commi terzo e quarto della legge n. 833 del 1978 (legge delegante) — che reca una normativa interposta rispetto all'art. 117 della Costituzione — nel senso di considerare la materia dei concorsi come compresa in quella dello stato giuridico del personale e di riservarla allo Stato. Oltre a quella di cui all'art. 47 ora richiamato, rientra nella normativa interposta la disciplina di cui al d.P.R. n. 761 del 1979 (legge delegata), che valuta analogamente la materia stessa (titolo II, Capo I e Capo II), sempre riservandola allo Stato (cfr. l'art. 12, recante norme sui concorsi e particolarmente il quinto comma di tale disposizione, concernente la composizione delle commissioni esaminatrici).

Nessuna dimostrazione, poi, la Regione ha dato dell'assunto, con il quale ha preteso di giustificare comunque la legge stessa, che questa risponda a peculiari esigenze di rilievo regionale, quale quella di snellire le procedure e di sopperire alla frequente insufficienza degli elenchi sui quali effettuare il sorteggio.

È infine senza rilievo tanto che la Regione abbia il compito di formare gli elenchi nominativi dei dipendenti regionali (art. 1 d.P.R. n. 761 del 1979) — dai quali, ai sensi degli artt. 7, secondo comma, D.M. 30 gennaio 1982 e 9, primo, secondo e sesto comma della legge n. 207 del 1985, devono essere sorteggiati tutti i componenti le commissioni esaminatrici — quanto che ad essa sia affidata la nomina delle commissioni esaminatrici (artt. 6 e 7 D. M. 30 giugno 1982). Invero si tratta di operazioni amministrative, che non implicano la competenza normativa che la Regione ha preteso di esercitare con la legge impugnata: nell'assetto delle competenze delineato dalla legge n. 833 del 1978 non vi è puntuale corrispondenza della competenza regionale amministrativa a quella normativa (d'altra parte la regola generale del riparto consente di ritenere la competenza amministrativa là dove ricorra quella normativa, e non viceversa).

3. — Inesattamente, poi, la Regione resistente sostiene, al fine di legittimare altrimenti la legge impugnata, che questa costituisce l'attuazione di un principio della legislazione statale nel senso della piena equiparazione del personale dell'Ospedale Galliera — pur nella salvaguardia dell'autonomia dell'ente (art. 41 della legge n. 833 del 1978 che assimila l'Ospedale a quelli aventi ordinamento speciale) — al personale del Servizio sanitario nazionale e della pari dignità fra i due ordini di personale. Tale principio, sempre secondo la Regione resistente, emergerebbe fra l'altro:

a) dall'art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1979, vale a dire dall'equiparazione, con esso sancita, dei servizi e dei titoli acquisiti nell'Ospedale Galliera ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Unità sanitarie locali (purché, a tal fine, l'ente adeguasse, per la parte compatibile, il proprio ordinamento del personale alle disposizioni introdotte dal d.P.R. n. 761 per il personale delle Unità sanitarie locali: adeguamento in realtà avvenuto);

b) dall'art. 7 della legge 20 maggio 1985, n. 207, che, nel disporre, in via transitoria, l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle Unità sanitarie locali, ha stabilito l'applicazione della normativa, in quanto compatibile, al personale in servizio presso le strutture di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 761 del 1979, fra le quali è l'Ospedale Galliera (in quanto fosse stato provveduto all'adeguamento previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1979: adeguamento in realtà avvenuto).

Ora l'art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1979 (emanato sulla delega conferita con l'art. 47 della legge n. 833 del 1978) stabilisce l'equiparazione dei servizi (prestati) e dei titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 legge n. 833 del 1978, negli ospedali equiparati ai sensi dell'art. 129 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nell'Ospedale Galliera, negli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, ai corrispondenti servizi (prestati) e ai titoli acquisiti presso le Unità sanitarie locali. Ma ciò ai soli fini degli esami di idoneità, dei concorsi di assunzione, e dei trasferimenti, vale a dire al solo fine di agevolare chi aspiri a sostenere esami di idoneità, concorsi di assunzione e trasferimenti presso le Unità sanitarie locali. La disposizione, cioè, riguarda il personale esaminando o valutando; non, dunque, le commissioni esaminatrici, per le quali rimane ferma la riserva statale di cui all'art. 12 dello stesso d.P.R. n. 761 del 1979. E allo stesso fine vengono adattati gli ordinamenti dell'Ospedale Galliera e degli altri enti o Istituti, come previsto dal secondo comma dello stesso art. 25.

Analogamente dispone l'art. 7 della legge n. 207 del 1985 ai fini dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale in servizio presso gli enti e Istituti di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 833 del 1978 (Legge n. 207, che peraltro, all'art. 9, pur prevedendo, al primo comma, che per un certo tempo i concorsi sono indetti dalle Unità sanitarie locali, anziché dalle Regioni, come previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 761 del 1979, fa riferimento, al quarto comma, per la composizione delle commissioni esaminatrici, al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e «successive modificazioni e integrazioni», emanato ai sensi del detto art. 12 d.P.R. n. 761 del 1979, come modificato dal terzo comma dello stesso art. 7).

Del resto la stessa legge regionale n. 22 del 1980 richiamata dalla Regione resistente, là dove, all'art. 14, prevede la formazione e l'aggiornamento dell'elenco nominativo del personale dipendente del Galliera e la sua allegazione ai ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, stabilisce che tale allegazione è fatta ai fini della copertura dei posti resisi vacanti nelle Unità sanitarie locali, nonché di quanto previsto nell'art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cioè sempre ai fini dell'accesso e delle successive vicende presso le Unità sanitarie locali del personale esaminando, non già ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici).

4. — Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata (oltre all'art. 1, il cui contenuto è stato sopra esaminato, la legge comprende un art. 2, che concerne la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989 (Utilizzazione dell'elenco del personale dell'Ospedale Galliera ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le Unità sanitarie locali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 309

Sentenza 14-22 giugno 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - Regione Piemonte - Rifiuti tossici e nocivi - Stoccaggio provvisorio in azienda - Mancanza di autorizzazione - Sanzione amministrativa disposta dalla regione - Alterazione del sistema sanzionatorio apprestato dalla legge statale - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, art. 15, terzo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Conti Giovanni ed altro, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Piola Secondo nonché l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Umberto Minni per Piola Secondo e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Torino, nel corso del procedimento penale a carico di Conti Giovanni e Piola Secondo, imputati del reato previsto dall'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione, con ordinanza del 28 settembre 1989 (R.O. n. 25 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale del Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, il quale, pur prevedendo per lo stoccaggio provvisorio in azienda una forma di autorizzazione, colpisce la mancanza di essa solo con una sanzione amministrativa anziché con una sanzione penale come prevede invece la legge statale (art. 26 d.P.R. n. 915 del 1982).

Il Pretore non condivide l'interpretazione della disposizione regionale, suggeritagli dalle parti, secondo cui lo stoccaggio provvisorio in azienda è una fattispecie diversa da quella di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982, e ritiene che la diversa sanzione prevista in caso di mancanza di autorizzazione violi l'art. 25 della Costituzione ed, inoltre, l'art. 117 della Costituzione, in quanto la Regione non ha il potere di introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi la disciplina penale apprestata dalla legge statale.

2. — L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha rilevato che lo stoccaggio provvisorio di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982 è quello che si attua presso colui che effettua lo smaltimento e non presso colui che produce il rifiuto; che per quest'ultimo la Regione Piemonte ha previsto un regime autorizzatorio più agile di quello statale così come lo ha previsto per i fanghi e i liquami, tenendo conto delle quantità presumibili e del ben diverso impatto che può derivare.

Ha, poi, rilevato che la fattispecie in esame è diversa da quella di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1989, in quanto in quest'ultima la legge regionale non prevedeva alcuna autorizzazione; che la Regione aveva interpretato il disposto dell'art. 16 del d.P.R. in esame nel senso che esso regola l'attività dello smaltitore e non del produttore del rifiuto fin dalla entrata in vigore del suddetto decreto (circolare n. 5/ECO del 15 febbraio 1983) e, poi, aveva emanato una apposita normativa.

Ha concluso quindi per la infondatezza della questione.

4. — Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, il quale ha rilevato che la disposizione impugnata è suppletiva di quella statale e non ne pregiudica l'applicabilità.

Ha, poi, osservato che la fase di stoccaggio provvisorio in azienda è diversa da quella dello smaltimento vero e proprio dei rifiuti, e che spetta alla Regione legiferare in materia quando il legislatore statale non ha compiutamente tenuto conto delle modalità tipologiche delle singole fasi connesse alle precauzioni da prendere per i c.d. rifiuti speciali.

Ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge regionale del Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, il quale, pur prevedendo nei precedenti comma (primo e secondo) una forma di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in azienda, ha ridotto l'ambito applicativo dell'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982, in quanto colpisce colui che lo effettua senza autorizzazione con una sanzione amministrativa al posto di quella penale come dispone la suddetta legge statale.

Sicché risulterebbero violati gli artt. 25 e 117 della Costituzione perché la Regione, pur avendo in materia potestà normativa, non ha il potere di modificare o rimuovere le norme penali previste dalla legge statale.

2. — La questione è fondata.

Il giudice *a quo* ha interpretato l'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982 nel senso che esso regola, tra le altre fasi dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, lo stoccaggio provvisorio sia se effettuato nell'azienda che produce i rifiuti sia altrove da terzi.

Ha ritenuto che per detta fase occorre l'autorizzazione e che il terzo comma del citato articolo colpisce colui che ha effettuato lo stoccaggio senza autorizzazione con la sola sanzione amministrativa anziché una penale come invece dispone la legge statale (art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982).

Ha escluso che la disposizione regionale abbia carattere suppletivo nel senso di aggiungere la sanzione amministrativa a quella penale della legge statale, il che trova riscontro nei lavori preparatori ove tale carattere della disposizione citata è escluso.

In tale situazione, quindi, risulta effettivamente alterato il sistema apprestato dalla legge statale essendosi sostituita alla sanzione penale una amministrativa.

Come più volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 370 del 1989 e 43 del 1990), la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e le Regioni non hanno il potere di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono cioè interferire negativamente con il sistema penale statale considerando penalmente lecita un'attività che, invece, è penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale.

Pertanto, la norma denunciata deve essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché importa violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione; consegue che lo stoccaggio provvisorio anche in azienda senza autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 310

*Sentenza 14-22 giugno 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione - Regione Abruzzo - Manifestazione «Le Maioliche cinquecentesche di Castelli» - Copertura della spesa - Utilizzazione di mutui - Finalizzazione a politiche d'incremento comprensive degli interventi intesi alla conservazione e allo sviluppo della cultura locale (cfr. sentenza n. 159/1990) - Non fondatezza.****(Legge regione Abruzzo approvata l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio 1990, art. 3).****(Cost., art. 119; legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 10; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 22).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 6 febbraio 1990, dal Consiglio regionale avente per oggetto: «Intervento per la manifestazione "Le Maioliche cinquecentesche di Castelli"», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio 1990, depositato in cancelleria il 10 marzo successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1990;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

1.1 — Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio 1990 al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, è stata impugnata la legge della Regione approvata l'8 giugno 1989 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 6 febbraio 1990, recante «Intervento per la Manifestazione "Le Maioliche cinquecentesche di Castelli"», in relazione agli artt. 119 Cost.; 10, legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.

Con tale legge si è prevista l'erogazione di un contributo finanziario, per il complessivo ammontare di 200 milioni, in favore dello Archeoclub d'Italia - Sez. Pescara e del Comune di Castelli, «allo scopo di consentire una adeguata realizzazione delle iniziative culturali ed espositive nel quadro della manifestazione "Le Maioliche cinquecentesche di Castelli", interessante l'intero territorio regionale».

1.2 — A copertura dell'onere finanziario, l'art. 3 della legge ha destinato, per un corrispondente ammontare, il fondo globale iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989 al Cap. 324000.

Da ciò il rilievo del Governo secondo cui «il citato art. 3, prevedendo la copertura della spesa — di natura corrente — con risorse da attingere al fondo globale di cui al capitolo 324000 interamente alimentato con quota-parte di mutui contratti a pareggio del bilancio, si pone in contrasto col principio di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281».

Risulterebbe, infatti, violato, insieme con l'art. 119 Cost., il precetto dell'art. 10 legge n. 281 del 1970 secondo cui le Regioni possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere a «spese di investimento», tra le quali non sarebbe suscettibile d'essere classificata quella dell'impugnata norma regionale, «risolventesi nella fornitura d'un servizio culturale alla collettività».

Considerato in diritto

1.1. — Con la legge oggetto d'esame la Regione Abruzzo provvede alla realizzazione di talune iniziative culturali, aventi portata internazionale, per la valorizzazione delle «Maioliche cinquecentesche di Castelli», prodotto regionale storicamente tipico ed esclusivo; si sopprime all'onere di spesa (art. 3) attingendosi a un fondo globale di bilancio alimentato con il ricavo dalla contrazione di mutui.

1.2 — Il ricorrente oppone la violazione del precetto di cui all'art. 119, primo comma, Cost., là dove è disposto che l'autonomia finanziaria regionale è operante nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica: l'impiego dei cespiti d'entrata alimentati da prestiti resta consentito, infatti, solo per spese d'investimento (oltreché per l'assunzione di partecipazioni finanziarie) ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per contro — si osserva — l'impegno in esame costituirebbe mera fornitura d'un servizio alla collettività e come tale non ricompreso tra le spese assentibili.

2. — La questione non è fondata.

Va chiarito che il disposto dell'anzidetto art. 10, legge n. 281, confermato per effetto dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (con i principi fondamentali per il bilancio e la contabilità delle regioni), è ispirato ad un ovvio criterio, inteso a circoscrivere l'utilizzo dell'indebitamento pubblico a politiche d'incremento (cfr. sentenza n. 159 del 1990).

Ma fra queste ultime possono annoverarsi, avuto riguardo — al di là di limitate concezioni d'ordine patrimoniale — agli effetti globali, le previsioni di cui in fattispecie. Non trattasi, invero, di mera incidenza sul funzionamento dei normali servizi (come in contrario mostra di ravvisare il ricorrente), bensì di intervento sicuramente inteso alla conservazione e allo sviluppo della cultura locale: testimonianza di una continuità di interessi, connessa alla storia del territorio e al costume delle popolazioni.

In definitiva, perciò, come del resto è pacifico nell'ampio contesto promozionale dei valori di ricerca, all'intervento descritto ben può sopprimerli con i fondi in parola, senza violazione alcuna dei precetti *in adverso* prospettati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo «Intervento per la manifestazione "Le Maioliche cinquecentesche di Castelli"», approvata dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio 1990, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 119 Cost.; 10, legge 16 maggio 1970, n. 281; 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 311

Sentenza 14-22 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Regione - Regione Lazio - Sistema informativo regionale - Linee programmatiche - Interventi operativi ed attuativi - Presunto conferimento di una potestà regolamentare - Meri atti di esecuzione rientranti nella attività di competenza della regione - Non fondatezza.****(Legge regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990, art. 5, in relazione all'art. 4 stessa legge).****(Cost., art. 121).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, in relazione all'art. 4, della legge della Regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: «Disciplina del sistema informativo regionale», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 marzo 1990, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il ricorrente, e l'avv. Achille Chiappetti per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Il Consiglio della Regione Lazio, con deliberazione n. 297 del 20 dicembre 1986, approvava lo studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema informativo automatizzato presentato dalla ditta ISED S.p.A. e, nella seduta del 6 dicembre 1989, una legge recante la disciplina del sistema informativo regionale.

Dopo avere precisato all'art. 4 che i criteri e le linee programmatiche per l'attuazione del sistema informativo e le caratteristiche progettuali di massima erano indicate nel suddetto studio, la citata legge, all'art. 5 stabiliva che, in attuazione del progetto di cui al precedente art. 4, la Giunta regionale avrebbe deliberato annualmente un programma operativo che avrebbe individuato: a) i settori e le aree di attività; b) gli interventi e i soggetti tenuti a realizzarlo; c) le modalità e gli strumenti di attuazione; d) i piani di formazione del personale interessato; e) le risorse finanziarie.

Il Governo rinviava la legge al Consiglio regionale per il riesame osservando che l'art. 5 della stessa, autorizzando la Giunta regionale a deliberare un programma operativo annuale, attribuiva ad essa una potestà regolamentare di spettanza del Consiglio ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 14 febbraio 1990, riapprovava la legge apportandovi alcune modifiche.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 17 marzo 1990, ha impugnato l'art. 5 in relazione all'art. 4 della stessa legge, nella formulazione successiva al rilievo.

Deduce che il Consiglio regionale si è limitato ad apportare al testo dell'art. 5 modifiche solamente formali, sostituendo alla denominazione «programma operativo» quella di «previsione degli interventi operativi ed attuativi» lasciando, però, inalterata la sostanza delle deliberazioni attribuite alla Giunta regionale, le quali deliberazioni costituiscono esercizio di potestà regolamentare e ciò in contrasto con l'art. 121 della Costituzione.

Aggiunge che il contenuto della deliberazione consiliare è l'approvazione di un semplice studio di fattibilità recante solo indicazioni di larga massima. Sono, invece, affidate alla Giunta attività di pianificazione e programmazione implicanti rilevanti scelte strategiche e sostanziali; previsioni di carattere normativo in ordine agli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rimuovere; la deliberazione di piani di definizione dei settori e delle aree di attività da informatizzare; la scelta degli interventi e dei soggetti tenuti a realizzarli; delle modalità e degli strumenti di attuazione nonché delle risorse finanziarie.

Trattasi di attività normativa di spettanza del Consiglio regionale. Tanto che le determinazioni inerenti al subsistema già ipotizzato nel citato studio di fattibilità sono state effettuate con deliberazione consiliare (n. 363 del 28 maggio 1987).

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale. Egli ha osservato che i compiti attribuiti alla Giunta regionale, secondo quanto risulta dalla stessa legge e dall'art. 5 in particolare, hanno natura esecutiva ed operativa così come le attività ad essa demandate.

Pertanto, in base alle successive disposizioni della stessa legge, le dette attività devono svolgersi secondo i precisi criteri stabiliti dal Consiglio regionale (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12), sotto il suo costante controllo (artt. 6, ultimo comma, 8, secondo comma) e nei limiti di spesa da esso stabiliti.

Ha concluso per la infondatezza o la inammissibilità della questione.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a decidere se l'art. 5 della legge regionale del Lazio, approvata il 6 dicembre 1989 e riapprovata il 14 febbraio 1990, il quale demandà alla Giunta regionale le deliberazioni annuali degli interventi operativi ed attuativi del sistema informativo regionale in conformità dei criteri e delle linee programmatiche di cui all'art. 4 della stessa legge e secondo lo studio di fattibilità approvato dal Consiglio regionale il 20 dicembre 1986 (deliberazione n. 297), attribuisca o meno alla detta Giunta regionale potestà regolamentare, in contrasto con l'art. 121 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata.

Gli interventi operativi ed attuativi dei criteri e delle linee programmatiche per la realizzazione del sistema informativo regionale nonché delle caratteristiche progettuali di massima per la introduzione dei processi di informazione, già deliberati dal Consiglio regionale, hanno natura meramente esecutiva. Lo si evince con assoluta certezza dall'esame valutativo delle attività demandate alla Giunta regionale elencate nell'art. 5 ora impugnato. Esse consistono nella individuazione dei settori e delle aree di attività; nella scelta dei soggetti tenuti a realizzare gli interventi necessari; nella determinazione delle modalità e degli strumenti di attuazione; nella compilazione dei piani di formazione del personale; nell'utilizzazione delle risorse finanziarie già individuate e specificate nella stessa legge regionale (art. 14). La Giunta regionale, in definitiva, predispone ed appresta le strutture umane e materiali e ogni altro mezzo per attuare e rendere funzionante il sistema informativo scelto e indicato nelle linee fondamentali dal Consiglio regionale. Essa opera in una visione organica ed integrata tenendo anche conto delle disposizioni e degli indirizzi dello Stato in materia. Sono predeterminati dal Consiglio regionale non solo i criteri da osservare ma anche i traguardi da raggiungere e sono inoltre previsti appositi controlli dello stesso Consiglio regionale al quale la Giunta presenta ogni anno una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e dei programmi operativi (artt. 6 e 8, legge regionale cit.). Alla Regione, peraltro, è riservata la promozione delle attività degli enti regionali strumentali, delle unità sanitarie locali, degli enti territoriali e di qualsiasi altro ente locale anche per quanto riguarda i dati utili e necessari per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e di attuazione. La stessa Regione tiene i rapporti con gli enti e con lo Stato. In verità la legge regionale è molto complessa ed articolata nella determinazione delle competenze della Giunta e del Consiglio regionale che tiene ben distinte. Alla Giunta non è affatto conferita una potestà regolamentare ma è demandato il compimento soltanto di atti esecutivi ed attuativi. Ciò, peraltro, è conforme a quanto dispone lo Statuto della Regione Lazio secondo cui (art. 22, nn. 1 e 2, legge 22 maggio 1971, n. 346) spetta alla Giunta regionale l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio regionale e la esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990 recante «Disciplina del sistema informativo regionale», in relazione all'art. 4 della stessa legge sollevata, in riferimento all'art. 121 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 312

*Ordinanza 14-22 giugno 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Medici ambulatoriali dipendenti dal S.S.N. e medici convenzionati legati da rapporto di lavoro autonomo - Permessi retribuiti quali amministratori locali - Esclusione per i titolari di un rapporto libero convenzionale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 193/1981) e manifestamente infondata (ordinanza n. 284/1983) - Manifesta infondatezza.**

(Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4; legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31).

[Cost., artt. 3 e 53 (*recte*: 51)].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), nonché della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1989 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Marconi Marina e la U.S.L. n. 58 di Palermo, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Marconi Marina, specialista ambulatoriale e, quindi, titolare di un rapporto libero convenzionale, e U.S.L. n. 58 di Palermo, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione delle giornate di assenza per l'espletamento del mandato di Consigliere comunale di Palermo, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non includono nella loro previsione il diritto a permessi retribuiti, ed alla conseguente contribuzione previdenziale, per le assenze determinate dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale dei medici specialisti ambulatoriali con rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica, stante la assimilabilità dei rapporti, con i medici ambulatoriali della U.S.L. legati da rapporto di lavoro subordinato; b) l'art. 53 (*recte*: 51) della Costituzione in quanto risulta difficile l'esercizio della carica elettiva conseguita;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Sicilia, ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione censurata è bene specificata sia in riferimento alla legge statale sia in riferimento alla legge regionale siciliana n. 33 del 1986, che l'ha recepita in pieno, e che non ha rilevanza l'errata indicazione di quest'ultima con il numero 3 anziché 33;

che, pertanto, la eccezione di inammissibilità non ha fondamento;

che questa Corte ha già dichiarato la questione non fondata (sent. n. 193 del 1981) e manifestamente infondata (ord. n. 284 del 1983);

che la distinzione tra medici ambulatoriali legati da rapporto di lavoro subordinato e medici convenzionati legati da rapporto di lavoro autonomo è stata di recente riaffermata da questa Corte (sent. n. 580 del 1989) e che nessun elemento nuovo e idoneo a fondare una diversa decisione può ricavarsi dall'indirizzo giurisprudenziale ormai costante secondo cui quello dei medici convenzionati è un rapporto di lavoro parasubordinato in quanto la qualifica ha rilievo solo agli effetti processuali (applicazione del rito del lavoro di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile);

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), nonché della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in riferimento agli artt. 3 e 53 (recte: 51) della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0814

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 19

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 giugno 1990
(della regione Piemonte)*

Pastorizia - Divieto, limitatamente al 1990 e alla pratica della monticazione, di introduzione nel territorio della regione Valle d'Aosta di ovini e caprini provenienti da altre regioni - Provvedimento adottato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta in considerazione del pericolo di infezione di natura brucellare - Asserita violazione del divieto costituzionalmente imposto di adottare provvedimenti che ostacolano la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni - Inosservanza del regolamento della polizia veterinaria che, in relazione alla profilassi da brucellosi, non prevede alcuna generico divieto di spostamento delle greggi - Lamentata incompetenza del presidente della giunta regionale per la dimensione interregionale del provvedimento - Istanza di sospensione.

(Ordinanza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta del 15 marzo 1990, n. 342).

(Cost., art. 129, in relazione ad art. 2 del d.P.R. n. 4/1972 ed all'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977 e anche in relazione agli artt. 41, 42 e 44, nonché 105, 106, 107, 109, 110 e 111 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria; al d.m. 4 giugno 1968, modificato da dd.mm. 9 agosto 1971, 15 giugno 1976, 15 dicembre 1976, 28 aprile 1979, 15 aprile 1981, 6 novembre 1981, relativo al «piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina»; agli artt. 6, 7 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; all'art. 38 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta; agli artt. 2 e 4 della legge regione Valle d'Aosta 11 maggio 1981, n. 24).

Ricorso della regione Piemonte, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, sig. Vittorio Beltrami, rappresentato e difeso, in virtù di delibera della giunta regionale n. 937605 del 15 maggio 1990, e come da delega per notar dott. Benedetta Lattanzi n. 18505 del 15 maggio 1990, dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, largo della Gancia, 1, contro la regione Valle d'Aosta per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta del 15 marzo 1990, n. 342, giunta a conoscenza della regione solo in data 9 aprile 1990, di divieto di introduzione nel territorio della regione Valle d'Aosta di ovini e caprini provenienti da altre regioni italiane.

FATTO

Con ordinanza n. 342 del 15 marzo 1990 il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta ha vietato, «limitatamente al 1990, e alla pratica della monticazione, l'introduzione nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta di ovini e caprini provenienti dalle altre regioni italiane».

Tale ordinanza veniva assunta sulla base della seguente motivazione:

«Vista la particolare situazione sanitaria degli allevamenti della nostra regione per quanto attiene all'infezione di natura brucellare;

Considerato che gli animali della specie ovina e caprina possono trasmettere la brucellosi più facilmente di altri animali, anche in considerazione delle modalità di spostamento e di utilizzazione dei pascoli;

Appurato che nel periodo estivo si sono verificati casi di promiscuità di tali animali con altri appartenenti agli allevamenti della nostra regione;

Accertato anche che la presenza di ovini e carini nel territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso può essere causa di contagio per gli stambecchi e i camosci;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale 11 maggio 1981, n. 24».

Il divieto dell'introduzione di ovini e caprini in Val d'Aosta si rivolge specificamente agli allevamenti piemontesi; esso è gravemente lesivo delle competenze della regione Piemonte, oltreché degli interessi degli allevatori e della regione; è viziato sotto vari profili; è assolutamente irragionevole, giacché la realtà degli allevamenti ovini e caprini del Piemonte è quella di allevamenti in gran misura indenni da infezioni. Contro tale provvedimento la regione Piemonte, ricorre per le seguenti ragioni di;

DIRITTO

1. — Violazione dell'art. 120 della Costituzione in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 4/1972 e all'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977.

La regione Piemonte, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, è attributaria delle competenze in materia di igiene e polizia veterinaria.

In virtù del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 2, ultimo comma, «sono trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l'esistenza zootattoria, ivi compresa l'istituzione, modifica e soppressione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria».

Il d.P.R. n. 616/1977 ha trasferito alle regioni sia, nell'ambito dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, le funzioni di «igiene e assistenza veterinaria, ivi comprese la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza negli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale» (art. 27, lett. e), sia, nell'ambito della materia «agricoltura e foreste», «il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili dagli animali e della zoonosi» (art. 66, lett. d).

Rimangono invece di competenza dello Stato l'individuazione delle malattie infettive del bestiame e la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi (art. 6, lett. v) della legge n. 833/1978; art. 71 del d.P.R. n. 616/1972).

La regione Piemonte ha esercitato le sue competenze amministrative, da ultimo con d.p.g.r. 21 marzo 1985, n. 2585, che ha previsto l'obbligatorietà delle operazioni di zooprofilassi per la brucellosi per gli ovini e i caprini. I risultati sono molto favorevoli, essendo gli allevamenti piemontesi indenni da brucellosi nella misura del 76%.

«L'espressione "polizia veterinaria" definisce il settore della legislazione sanitaria che ha per scopo la lotta contro le malattie infettive e diffusione degli animali ... campo di azione della polizia veterinaria (è) non soltanto la repressione, ma anche la prevenzione delle malattie degli animali» (così A. Ademollo, polizia veterinaria, in nov.mo dig.it. XIII, 239).

I provvedimenti relativi allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, di alpeggio, di trasumanza o monticazione, di pascolo vagante sono tipici provvedimenti di polizia veterinaria: il d.P.R. 8 febbraio 1952, n. 320, dedica a tale subsettore un intero capo.

L'art. 120, secondo comma, della Costituzione, prevede che la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni» (il primo comma prevede — come è noto — che «la regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni»).

Nessun dubbio può sussistere sul carattere immediatamente precettivo della disposizione e sulla applicabilità anche alle regioni a statuto speciale (v. A. Pubusa, Commento all'art. 120, in Commentario alla costituzione a cura di G. Branca, 447).

Il testo della disposizione è del tutto chiaro: non possono essere frapposti ostacoli alla libera circolazione di persone e cose (e animali) tra le regioni.

Il rafforzativo «in qualsiasi modo» lascia pensare che nessuna motivazione può essere assunta a base di un provvedimento regionale che limiti la libera circolazione di persone, animali e cose; solo atti statali potrebbero legittimamente limitare — se del caso — la circolazione tra regioni.

Rispetto a tale disposizione il contrasto del provvedimento impugnato è palese: l'art. 20 proibisce ogni e qualsiasi provvedimento, comunque motivato e per qualsivoglia ragione assunta, limitativo della circolazione.

Il divieto di introdurre in Val d'Aosta ovini e caprini provenienti da altre regioni, oltre a violare testualmente l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, mette nel nulla le richiamate competenze regionali in materia di polizia veterinaria competente, come si è detto, puntualmente esercitate dalla regione Piemonte, che ha, con d.p.g.r. 21 marzo 1985, n. 2585, confermato l'obbligatorietà della vaccinazione contro la brucellosi e vietato la transumanza di greggi non indenni da brucellosi.

Cosicché, il contestato provvedimento della regione Val d'Aosta, oltre ad essere illegittimo e a violare le competenze della regione Piemonte, è oltre tutto affatto inutile, proprio perché la regione Piemonte ha correttamente utilizzato le sue competenze in materia.

2. — Violazione dell'art. 120 della Costituzione e del d.P.R. n. 4/1972, dell'art. 66 del d.P.R. del 1977, anche in relazione agli artt. 41, 42 e 44, nonché 105, 106, 107, 109, 110 e 111 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria; al d.m. 4 giugno 1968, modificato da dd.mm. 9 agosto 1971, 15 giugno 1976, 15 dicembre 1976, 28 aprile 1979, 15 aprile 1981, 6 novembre 1981, relativo al «piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina»; agli artt. 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; all'art. 38 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta; dell'art. 2 della legge regione Val d'Aosta 11 maggio 1981, n. 24, recante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli artt. 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La conclusione non è diversa anche se si volesse ritenere che «la limitazione alla circolazione dei beni è ... condizione necessaria non sufficiente a far scattare il divieto ..., richiedendosi altresì che la differenziazione della disciplina appaia arbitraria ed irragionevole in quanto il sacrificio al libero movimento delle cose non sia bilanciato da altri interessi costituzionalmente garantiti» (A. Pubusa, p. cit. 451).

Secondo tale tesi occorrerebbe verificare se esistano interessi costituzionalmente garantiti tali da poter limitare la portata del secondo comma dell'art. 120 e se, comunque, il provvedimento sia stato legittimamente emanato.

Ora, il provvedimento impugnato è assunto in relazione alla «particolare situazione sanitaria degli allevamenti della nostra regione per quanto attiene all'infezione di natura brucelolare».

Gli artt. 106 e 107 del regolamento di polizia veterinaria (d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) descrivono i provvedimenti che possono essere presi nei casi di brucellosi dei bovini e bufalini e degli ovini e caprini. Si tratta di:

- a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
- b) distruzione dei feti e degli involgii fetali;
- c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
- d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia, di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la pasteurizzazione o altro idoneo mezzo;
- e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
- f) divieto di sparere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi trenta giorni dalla loro raccolta nelle concimaie».

Per quanto riguarda ovini e caprini, inoltre possono essere assunti, oltre quelli indicati, i seguenti ulteriori provvedimenti (art. 107):

- a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;
- b) l'isolamento ed il sequestro degli animali che dagli accertamenti risultano infetti;
- c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito la stagionatura per un periodo di settantacinque giorni».

Il prefetto (oggi l'autorità regionale competente) inoltre può rendere obbligatori alcuni accertamenti diagnostici (art. 109):

- a) per le greggi transumanti o al pascolo vagante;
- b) per i caprini adibiti alla produzione del latte, compresi i riproduttori maschi».

«I provvedimenti di cui agli artt. 106 e 107 sono di competenza del sindaco.

In relazione alla profilassi da brucellosi non sono comunque specificamente previsti divieti di spostamento di animali.

Provvedimenti relativi a «spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante» sono specificamente previsti nel capo ottavo del regolamento di polizia veterinaria, agli artt. 41 e 44.

Sono ivi disciplinati rigorosi controlli sulle modalità di spostamento degli animali: deve essere dato avviso al sindaco del comune di provenienza e al sindaco del comune di destinazione (art. 41).

Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la trasumanza (monticazione) devono essere visitati tre giorni prima della partenza dal veterinario comunale, che rilascia apposito certificato di origine e di sanità (art. 42, primo e secondo comma).

Appositi controlli possono essere ulteriormente predisposti dai prefetti delle province interessate (oggi dall'autorità regionale competente) (art. 42, terzo comma).

Il prefetto (oggi l'autorità regionale) può altresì disporre il ritorno coattivo delle greggi al comune di provenienza (art. 43, quinto comma).

L'alto commissario per l'igiene e la sanità (oggi il Ministero della sanità), infine, può disporre con apposita ordinanza che gli animali siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzati (art. 44).

Il regolamento di polizia veterinaria non prevede dunque alcun provvedimento di generico e generale divieto di spostamento di greggi, bensì solamente (e razionalmente) provvedimenti profilattici, provvedimenti di controllo e certificazione sanitaria, provvedimenti singoli e motivati di divieto di circolazione.

Nello stesso senso dispone il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina, approvato con d.m. 4 giugno 1968, come successivamente modificato.

Il piano nazionale, che ha come obiettivi la tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi, la protezione degli allevamenti indenni, il risanamento degli allevamenti infetti, prevede una serie di misure profilattiche, di accertamenti, di verifiche (tra gli strumenti vi è la dichiarazione di indennità da brucellosi per gli allevamenti: artt. 10 e 11).

Sono previsti provvedimenti cautelari del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

Infatti, il Ministro della sanità «per territori comprendenti più province o per l'intero territorio nazionale, può, anche in assenza delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2, rendere obbligatorie particolari discipline per il commercio, il pascolo, la circolazione, il trasporto e la monta degli ovini e dei caprini che non risultino «ufficialmente indenni» o «indenni» da brucellosi».

Per l'intero territorio delle singole province o per parte di esso, tali discipline possono essere previste nei programmi proposti dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 (pag. 17).

Nei programmi proposti dalle commissioni contemplate dall'art. 3 della legge sopracitata può essere prevista la istituzione obbligatoria nei mercati, fiere ed esposizioni di appositi reparti destinati agli ovini ed ai caprini provenienti da allevamenti riconosciuti «ufficialmente indenni» o «indenni» da brucellosi.

Ove possibile, saranno istituiti speciali mercati, fiere ed esposizioni riservati a tali animali.

Per le greggi non riconosciute «ufficialmente indenni» o «indenni» da brucellosi condotte a piedi in alpeggio o trasumanza, il veterinario provinciale può richiedere che siano fissati particolari itinerari sia per il tragitto di andata per quello di ritorno in analogia a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393».

Provvedimenti limitativi per la circolazione degli animali possono dunque essere adottati solo per allevamenti non indenni da brucellosi.

In nessun testo normativo che abbia riferimento a problemi di polizia veterinaria si trovano provvedimenti del tipo di quello adottato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Inoltre, a seguito della legge regionale Valle d'Aosta 11 maggio 1981, n. 24, recante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari, le funzioni in materia veterinaria non espressamente riservate allo Stato ed alla regione, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli uffici del veterinario regionale, del veterinario comunale e consortile, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale, sono esercitate dall'unità sanitaria locale valdostana mediante il servizio di igiene ed assistenza veterinaria. Non si sfugge dunque all'alternativa: gli ordinari poteri di polizia veterinaria spettano all'unità sanitaria locale, se di portata infraregionale, al Ministro, se a dimensione interregionale.

I provvedimenti di polizia veterinaria che limitano la circolazione tra regioni, quindi, possono essere assunti solo dal Ministro. Non priva di significato è d'altra parte la riserva allo Stato dei provvedimenti obbligatori per la zooprofilassi (art. 66, lett. n), del d.P.R. n. 616/1977).

3. — Violazione dell'art. 120 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 4 della legge regionale Valle d'Aosta 11 maggio 1981, n. 24. Assoluta incompetenza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta non spetta alcun potere nemmeno sotto altro profilo.

Il provvedimento impugnato si limita ad un generico richiamo di tesi normativi, legislativi e regolamentari, statali e regionali, senza darsi la cura di indicare, così come sarebbe necessario, i precisi articoli su cui il presidente della giunta regionale ritiene di poter fondare i poteri concretamente esercitati.

Dalla struttura e dal carattere del provvedimento, del tutto atipicamente emanato dal presidente della giunta, parrebbe di poter evincere che si tratti di un provvedimento contingibile ed urgente, emanato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1981.

Ai sensi dell'art. 32 «il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni».

Ai sensi del successivo terzo comma nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o alla parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Nessun dubbio che il provvedimento impugnato operi nel settore della «polizia veterinaria».

Eguale non può essere avanzato dubbio sul fatto che la proibizione di circolazione di animali da una regione ad un'altra è provvedimento che esorbita dai poteri del presidente della giunta regionale.

L'efficacia di un provvedimento che vista l'introduzione nel territorio di una regione di ovini e caprini provenienti da altre regioni (o meglio, da un'altra regione) non è estesa — come richiede l'art. 32, terzo comma, della legge n. 833/1978 — «alla regione o a parte del suo territorio nazionale comprendente più comuni», bensì riguarda parte del territorio nazionale comprendente più regioni, secondo quanto prevede il primo comma dell'art. 32 in relazione al potere del Ministro.

È evidente infatti che il divieto di ingresso e di introduzione in un luogo non ha una efficacia territorialmente limitata alla regione cui l'accesso si riferisce: destinatari del provvedimento sono in realtà coloro che si trovano fuori del luogo in cui è vietato l'ingresso.

Ciò è tanto più evidente:

a) nel caso della Valle d'Aosta, che confina con una sola regione italiana (il Piemonte): il divieto di introduzione si rivolge quindi specificamente agli animali provenienti dalla regione ricorrente; si noti inoltre che il divieto si rivolge specificamente a «ovini e caprini provenienti dalle altre regioni italiane»;

b) l'allevamento degli ovini e caprini prevede normalmente che, d'estate, da luoghi più bassi si conduca il gregge in luoghi più alti (c.d. transumanza o monticazione).

L'art. 23 del d.m. 4 giugno 1968, modificato dai dd.mm. 9 agosto 1971, 15 giugno 1976, 15 dicembre 1976, 15 aprile 1981, 6 novembre 1981, recante il «piano nazionale per la profilazione della brucellosi ovina e caprina», attribuisce del resto specificamente al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, il potere di rendere obbligatorie particolari discipline «per territori comprendenti più province o per l'intero territorio nazionale».

In ogni caso il provvedimento, viziato per eccesso di potere per carenza di presupposti, incongruenza, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, lede le competenze della regione Piemonte.

Lo stesso art. 4 della l.r. n. 24/1981 della Valle d'Aosta prevede che, nel caso di emanazione di ordinanza contingibile e urgente in materia di polizia veterinaria, «la relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'unità sanitaria locale».

Spetta infatti all'unità sanitaria locale valdostana, mediante il servizio di igiene ed assistenza veterinaria, tra l'altro, la profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali e la profilassi delle zoonosi; la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo; la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali; la vigilanza in trattamenti immunizzati e nelle innocuizzazioni diagnostiche (art. 2, primo comma, della l.r. 11 maggio 1981, n. 24).

È dunque da tale servizio che avrebbero dovuto provenire le necessarie indicazioni e supporti, scientifici e di fatto, da porre a sostegno del provvedimento (comunque esistente dalla competenza del presidente della regione Valle d'Aosta).

Non si capisce, invece nemmeno, quale sia «la particolare situazione sanitaria degli allevamenti della nostra regione per quanto attiene all'infezione di natura brucellare» cui l'ordinanza impugnata fa riferimento: se cioè, gli allevamenti «valdostani» siano particolarmente sani o particolarmente malati: non si capisce quali casi di «promiscuità» si siano verificati e dove e quali animali abbiano coinvolto.

Precisa attività istruttoria, chiara motivazione sul punto sarebbero stati adempimenti tanto più indispensabili se si tiene conto del fatto che il provvedimento colpisce indiscriminatamente gli ovini e caprini provenienti dal Piemonte, senza distinguere tra animali indenni da brucellosi e animali non indenni.

I riferimenti normativi precedentemente richiamati, in particolare l'art. 23 del d.m. 4 giugno 1968, vengono in considerazione anche sotto questo profilo: i provvedimenti, anche contingibili e urgenti, di polizia veterinaria non possono non ispirarsi al principio per cui provvedimenti limitativi possono colpire solo gli allevamenti malati e soggetti di essere tali.

In presenza di appositi strumenti di profilassi, di verifica e di controllo, un provvedimento generalizzato su divieto di introduzione deve dare piena ed assoluta certezza delle ragioni che hanno indotto l'autorità sanitaria a operare in tal modo, aggirando strumenti e procedure previste, e obliterando le tradizionali forme di controllo.

Insomma: a fronte degli strumenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria e dal piano per la profilassi della brucellosi, grazie ai quali è possibile distinguere tra allevamenti infetti e allevamenti indenni e selezionare gli spostamenti, un divieto generico e generalizzato di ingresso in una regione di animali provenienti da altra regione (che comunque potrebbe essere emanato, in ipotesi solo dall'autorità nazionale e non dall'autorità regionale) potrebbe essere assunto solo sulla base di una situazione tale che non permettesse l'utilizzazione degli strumenti ordinari.

Ma in Piemonte non si è verificata nessuna epidemia di brucellosi, né altra situazione eccezionale; gli allevamenti piemontesi sono indenni al 76%), e tutti perfettamente controllati.

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione da rendersi dopo aver udito i difensori in camera di consiglio.

Milano, addì 6 giugno 1990

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

90C0815

N. 44

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 1990
(della provincia autonoma di Trento)*

Servizi militari - Comitato misto paritetico per l'esame dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari, già istituito con legge n. 898/1976 - Composizione - Nomina dei rappresentanti delle province di Trento e Bolzano - Modalità - Attribuzione al presidente della giunta regionale del potere di designazione, già riconosciuto (con sentenza della Corte costituzionale n. 167/1987) di spettanza della giunta provinciale - Conseguente reintroduzione di disciplina già dichiarata costituzionalmente illegittima.

**(Legge 2 maggio 1990, n. 104, art. 1, sesto comma, recante modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898).
(Cost., art. 136; statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 54, n. 6).**

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale signor Mario Malossini, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 6337 del 31 maggio 1990, rappresentato e difeso — in virtù di procura speciale del 4 giugno 1990, per notaio Pierluigi Mott di Trento (rep. n. 55227) — dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servizi militari».

FATTO

1. — La legge 24 dicembre 1976, n. 898, stabilisce, all'art. 3, primo comma, la costituzione in ogni regione di «un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni». Il secondo comma dell'art. 3 della stessa legge

n. 898/1976 stabilisce poi che «Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale».

Sempre l'art. 3 della legge n. 898/1976 stabiliva originariamente, al settimo comma, che «Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del tesoro designati dai rispettivi Ministri, e da sei rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale». Conseguentemente, anche per il comitato della provincia di Trento i cinque membri rappresentanti della provincia autonoma dovevano venire nominati, secondo la legge n. 898/1976, direttamente dal presidente della giunta provinciale.

2. — Poiché l'art. 54, n. 6, dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) stabilisce che spettano alla (intera) giunta provinciale, oltre alle funzioni singolarmente indicate dallo stesso art. 54, anche tutte «le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione», era dunque alla giunta provinciale e non al presidente della giunta che, in base allo statuto, spettava di nominare i cinque rappresentanti provinciali di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge n. 898/1976.

Quest'ultima disposizione venne pertanto impugnata dalla provincia autonoma di Trento (e da quella di Bolzano) con ricorso che è stato accolto da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 167 del 15 maggio 1987. Avendo infatti ritenuto — come si legge nella motivazione — che secondo l'art. 54, n. 6, dello statuto speciale «le generali attribuzioni della provincia spettano all'intera giunta», quella sentenza dichiarò in dispositivo la «illegittimità costituzionale, nei confronti delle province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3, settimo comma, della precitata legge statale n. 898/1976, nella parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due province in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono designati dalla giunta provinciale rispettiva».

3. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1990 è stata pubblicata la legge 2 maggio 1990, n. 104, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 898/1976.

L'art. 1 della legge n. 104/1990 apporta delle modifiche all'art. 3 della legge n. 898/1976. Mentre restano immutati il primo ed il secondo comma dell'art. 3, viene invece modificato il settimo comma. Infatti il sesto comma dell'art. 1 della legge n. 104/1990 dispone che il settimo comma dell'art. 3 della legge n. 104/1990 (già dichiarato incostituzionale, dalla sentenza n. 167/1987) è sostituito dal seguente: «Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale».

La nuova disposizione legislativa, se si prescinde dal diverso numero dei membri del comitato (che qui non rileva) riproduce esattamente la disciplina che era stata stabilita dalla originaria formulazione del settimo comma dell'art. 3 della legge n. 898/1976, e che — come si è visto — era stata dichiarata incostituzionale, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, con la sentenza n. 167/1987. Tale pronuncia, quindi, è stata del tutto ignorata dal Parlamento, che in tal modo pretende di ridare vigore ad una normativa la cui incostituzionalità è già stata accertata da codesta ecc.ma Corte in modo irretrattabile.

Poiché tale disposizione legislativa è gravemente lesiva delle competenze della provincia autonoma di Trento, quali definite dallo statuto speciale T.-A.A., questa si vede costretta ad impugnarla per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze della giunta provinciale di cui all'art. 54, n. 6, dello statuto speciale T.-A.A. violazione dell'art. 136 della Costituzione.

1.1. — Non occorre spendere molte parole per illustrare la incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata — a causa del contrasto con l'art. 54, n. 6), dello statuto speciale T.-A.A. — poiché codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 167/1987, l'ha già affermata in relazione ad una disposizione del tutto identica.

Anche l'art. 1, sesto comma, della legge n. 104/1990 stabilisce che i rappresentanti della provincia ricorrente in seno al comitato debbono essere nominati dal (solo) presidente della giunta provinciale. Onde anche tale disposizione viola l'art. 54, n. 6, dello statuto speciale che — con norma non derogabile dalla legge ordinaria — fa rientrare anche tale specifica competenza nella generalità delle attribuzioni proprie della giunta provinciale, nella composizione per questa stabilita dall'art. 50 dello statuto.

1.2. — Secondo un costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte (sentenze n. 73/1963, n. 88/1966 e n. 223/1983), le sentenze di accoglimento rese nei giudizi sulla costituzionalità delle leggi hanno per destinatari anche lo stesso legislatore. Pertanto, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, al legislatore è precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, ma anche il perseguire e raggiungere, «anche se indirettamente» esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi di norme costituzionali (sentenza n. 223/1983), e quindi, al legislatore è comunque precluso di reintrodurre disposizioni che siano «riproduttive» delle stesse norme già dichiarate costituzionalmente illegittime.

Ma, come si è visto, è proprio quest'ultimo il caso della impugnata disposizione dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 104/1990, che riproduce la norma dell'art. 3, settimo comma, della legge n. 898/1976, già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 167/1987. Onde quella disposizione è incostituzionale, e lesiva della autonomia provinciale, anche per violazione dell'art. 136 della Costituzione.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare la incostituzionalità dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104.

Roma, addì 5 giugno 1990

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

90C0782

N. 45

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 1990
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Impiego pubblico - Impiego statale nella provincia di Bolzano - Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte dirette - Norme relative alla ristrutturazione degli uffici in questione, alle piante organiche del personale ad essi addetto ed alle modalità di accesso o trasferimento nei posti vacanti - Violazione delle norme statutarie relative alla proporzionalità etnica, al bilinguismo ed alla procedura da seguire per ogni variazione della pianta organica - Inosservanza dei principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 224/1990) in base ai quali le norme di attuazione dello statuto speciale sono espressione di una competenza legislativa atipica il cui ambito è precluso alle comuni leggi ordinarie ed agli atti ad esse equiparati.

(D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, in attuazione della legge di delega 10 ottobre 1989, n. 349, artt. 12, primo comma, 23, 24, secondo comma, 27, 28 e 34).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 89, 100 e 107 e relative norme di attuazione spec. artt. 1 e segg., 8 e segg. e tab. 5 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice presidente, sostituto del presidente della giunta provinciale, dott. Otto Saurer, giusta deliberazione della giunta n. 3217 del 7 giugno 1990, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 7 giugno 1990, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice-segretario della giunta provinciale ed ufficiale rogante (rep. n. 15858) — degli avv. ti proff. ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 12, primo comma; 23; 24, secondo comma; 27; 28; e 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, per violazione degli artt. 89, 100 e 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni).

FATTO

1. — Come a codesta ecc.ma Corte è ben noto, la provincia autonoma di Bolzano impugnò varie disposizioni della legge di delegazione 10 ottobre 1989, n. 349, ritenendole per vari aspetti lesive della propria autonomia costituzionale. La controversia è stata decisa con la sentenza n. 224 del 4 maggio 1990. Si tratta di una pronuncia sostanzialmente e

complessivamente «interpretativa», con la quale codesta ecc.ma Corte ha dichiarato infondate le censure proposte nei confronti della legge di delegazione, spiegando in motivazione come le relative disposizioni, correttamente interpretate, non siano di per sé lesive della autonomia provinciale ed in particolare dei principi statutari relativi alla proporzionale etnica ed al bilinguismo nell'impiego statale nella provincia di Bolzano; e come quindi il problema del rispetto di quei principi e dell'autonomia provinciale si sarebbe potuto porre, semmai, in relazione al futuro decreto legislativo delegato, ove questo non si avesse rispettati.

In particolare la sentenza n. 224/1990, nell'escludere che l'art. 3 della legge di delegazione potesse comportare la eliminazione del compartimento doganale di Bolzano e la modificazione della tabella 5, allegata al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (con conseguente violazione, in particolare, dei principi relativi alla proporzionale etnica e dell'art. 107, dello statuto T.-A.A.) ebbe ad osservare come «Questa interpretazione, proprio perché non è direttamente contraddetta dalla legge delega impugnata, si impone anche al legislatore delegato, dal momento che non è ipotizzabile che quest'ultimo possa validamente derogare a norme di attuazione dello statuto speciale, espressione di una competenza legislativa atipica il cui ambito è precluso alle comuni leggi ordinarie e agli atti a questi equiparati». A questo proposito, del resto, in particolare l'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (recante norme di attuazione dello statuto in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) dispone testualmente: «Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, rese necessarie da riforme generali degli organici o delle carriere, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

2. — Come si è detto, la sentenza n. 224/1990 è stata depositata in cancelleria il 4 maggio 1990, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1990 (n. 19 della prima serie speciale). Lo stesso giorno, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 (serie generale) del 9 maggio 1990, è stato però pubblicato anche il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, intitolato «Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349».

Tale decreto legislativo, emanato invero in epoca antecedente al deposito della sentenza n. 224/1990, contempla all'art. 12 anche la direzione compartimentale di Bolzano, con competenza per la regione Trentino-Alto Adige: con ciò rendendo inequivocabilmente anche la provincia autonoma di Bolzano, in relazione agli uffici ed al personale di tale direzione compartimentale, destinataria della disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 105/1990.

Tuttavia, numerose disposizioni contenute in tale decreto — ignorando i principi affermati da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 224/1990 e ponendosi in contrasto con la stessa legge di delegazione n. 349/1989, come da codesta ecc.ma Corte interpretata — risultano essere incompatibili con vari principi stabiliti dallo statuto speciale T.-A.A. (e dalle relative norme d'attuazione) e lesivi dell'autonomia costituzionale della provincia autonoma di Bolzano, che pretanto le impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione dell'autonomia e della competenze provinciali di cui agli artt. 89, 100 e 107 dello statuto speciale T.-A.A. e relative norme d'attuazione (spec. artt. 1 segg., 8 segg., e tabella 5 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni).

1. — L'art. 23 del decreto legislativo impugnato prevede non solo l'istituzione del ruolo unico del personale del dipartimento delle dogane e delle imposte dirette (già ritenuta costituzionalmente legittima da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 224/1990), ma anche che il relativo personale possa essere destinato «a prestare servizio presso qualsiasi ufficio centrale o periferico del dipartimento stesso». Tale disciplina, peraltro, è incostituzionale perché — applicandosi essa indiscriminatamente anche alla direzione compartimentale di Bolzano — elude e viola le specifiche disposizioni statutarie (artt. 89 e 100) e d'attuazione (d.P.R. n. 752/1976, spec. artt. 1 segg., 8 segg. e tabella 5) sulla riserva proporzionale dei posti in organico della direzione compartimentale di Bolzano, nonché sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca da parte del relativo personale.

In particolare risultano essere incostituzionali anche il secondo e terzo comma dell'art. 23, che demandano ad un semplice decreto ministeriale (anche per gli uffici di Bolzano) l'individuazione dei posti dirigenziali e dei contingenti per le altre qualifiche, senza tenere conto delle speciali disposizioni vigenti in materia per gli uffici della provincia di Bolzano e della diretta incidenza di tali determinazioni sulla tabella 5 allegata al d.P.R. n. 752/1976, modificabile solo (cfr. art. 26 del d.P.R. n. 752) con la speciale procedura ex art. 107 st. (disposizione statutaria, quest'ultima, che risulta dunque anch'essa violata).

2. — L'art. 24, secondo comma, del decreto legislativo impugnato è incostituzionale perché demanda ad un semplice decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle «piante organiche» degli uffici periferici del dipartimento, mentre invece, in base all'art. 89 st. ed alle norme d'attuazione (d.P.R. n. 752/1976, artt. 8 e 26) ogni variazione alla pianta organica attualmente in vigore per gli uffici della amministrazione periferica di Bolzano delle dogane ed imposte indirette (tabella 5 allegata al d.P.R. n. 752/1976) deve essere disposta sempre con norma d'attuazione, seguendo la speciale procedura di cui all'art. 107 dello statuto. Tanto, del resto, risulta ribadito (al n. 6 della motivazione in diritto) dalla sentenza n. 224/1990 di codesta ecc.ma Corte.

3. — L'art. 27 del decreto legislativo impugnato demanda anch'esso ad un decreto del Ministro delle finanze la revisione dell'ordinamento degli uffici periferici ed anche la loro unificazione. Tale previsione normativa, applicandosi essa anche agli uffici della direzione compartimentale di Bolzano, è incostituzionale poiché simili modificazioni della disciplina attualmente vigente per gli uffici di Bolzano devono necessariamente essere disposte mediante la procedura speciale stabilita dall'art. 107 dello statuto. Infatti la tabella n. 5 allegata al d.P.R. n. 752/1976 già ora individua i posti organici riferiti al compartimento doganale di Bolzano, alle circoscrizioni doganali di Bolzano e di Fortezza, alle singole dogane, alla ripartizione delle imposte di fabbricazione di Bolzano ed alla zona di verifica delle imposte di fabbricazione di Merano.

4. — L'art. 28 del decreto legislativo impugnato contiene una disciplina diretta a garantire la mobilità del personale. Essa, tuttavia, sembra volere prescindere, per quanto riguarda il personale degli uffici della direzione compartimentale di Bolzano, dalla speciale normativa statutaria e d'attuazione relativa all'istituto della proporzionale etnica ed alla conoscenza delle due lingue da parte del personale dei suddetti uffici. In ogni caso essa contiene una deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone: con ciò sicuramente violando l'art. 11 del d.P.R. n. 752/1976, che non consente il trasferimento in altre regioni del personale dei ruoli locali della provincia di Bolzano, prima di 10 anni dalla loro immissione nei medesimi.

5. — L'art. 34 del decreto legislativo impugnato detta norme transitorie per la copertura dei posti disponibili da parte di personale già in servizio.

Anche tale disciplina (analogamente a quanto si era detto a proposito dell'art. 23) è incostituzionale perché essa, pur riguardando anche i posti disponibili presso gli uffici periferici della direzione compartimentale di Bolzano, non fa salve le speciali disposizioni, già richiamate, dello statuto e del d.P.R. n. 752/1976 in materia di riserva proporzionale dei posti e di conoscenza delle due lingue.

6. — Le censure dedotte nei confronti delle disposizioni del decreto legislativo già richiamate in precedenza si integrano con la censura formulabile nei confronti dello stesso art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 105/1990.

Infatti le varie disposizioni del decreto già esaminate, relative alla ristrutturazione degli uffici periferici statali in questione, alle piante organiche del personale ad essi addetti, alle modalità di accesso o di trasferimento nei posti vacanti, ecc., risultano applicabili anche agli uffici siti nella provincia di Bolzano, e perciò incostituzionali, proprio in virtù della previsione da parte dell'art. 12, primo comma, della direzione compartimentale di Bolzano. Ma assoggettando l'art. 12 anche tale direzione alla nuova disciplina stabilita dal decreto delegato, esso stesso viene così a derogare alla normativa speciale statutaria e d'attuazione ed alla tabella 5 del d.P.R. n. 752/1976. Onde anche l'art. 12, primo comma, è illegittimo per violazione, in special modo, degli artt. 107, dello statuto T.-A.A. e 26 d.P.R. n. 752/1976.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità delle impugnate disposizioni del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, meglio specificate in epigrafe, nella parte in cui esse siano applicabili anche nella provincia di Bolzano.

Roma, addì 8 giugno 1990

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

N. 391

Ordinanza emessa l'8 gennaio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1990) dal pretore di Montalto Marche nel procedimento civile vertente tra Mercuri Irma e Ciaffoni Rosa

Contratti agrari - Mezzadria - Quota di ripartizione dei prodotti e degli utili - Assegnazione al mezzadro di una percentuale ulteriore del 6% sulla produzione lorda vendibile - Ingiustificato deterioro trattamento del proprietario del fondo rispetto al mezzadro, con incidenza sul contenuto economico del diritto di proprietà nonché sul principio degli equi rapporti sociali in materia di fondi agricoli - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 107/1974, 153/1977 e 181/1981.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 37).

(Cost., artt. 3, 42 e 44).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

(Svolgimento del processo) — Con ricorso del 17 maggio 1984 Mercuri Irma, premesso di essere legata da un rapporto di mezzadria alla signora Ciaffoni Rosa, concedente, dal 1974 fino al 1983 e di aver diritto alla corresponsione della somma di L. 7.155.079 oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità di mancato reddito nonché differenze contabili risultanti da libretti colonici, conveniva innanzi alla pretura di Montalto Marche la concedente sig.ra Ciaffoni Rosa per sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della suindicata somma per i titoli suesposti, ovvero di quella diversa risultante dovuta oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con sentenza provvisoriamente esecutiva e con ogni altra pronuncia di ragione e di legge.

Si costituiva con memoria del 26 giugno 1984 la convenuta sig.ra Ciaffoni Rosa chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla mezzadria Mercuri Irma e sollevando formalmente una questione di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di ogni norma ad esso connessa dal titolo secondo della legge n. 203/1982 in relazione agli artt. 3, 4, 43, 44 e 45 della Costituzione.

Il vice pretore, con decreto del 17 dicembre 1985, fissava l'udienza di discussione, alla quale le parti ed i loro procuratori comparivano, riportandosi al contenuto delle memorie in atti.

Il tentativo di conciliazione non aveva esito, mentre veniva ammessa ed espletata, previa sostituzione del primo c.t., rinunciatario, c.t.u. contabile intesa alla definizione delle eventuali spettanze della ricorrente.

Rifissata l'udienza di discussione, e riproposta dalla resistente la tempestivamente sollevata eccezione di incostituzionalità, il vice pretore, con ordinanza in calce, sospendeva il giudizio disponendo la trasmissione degli atti alla Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge n. 203/1982, sollevata da parte resistente, non appare manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione.

Si osserva, infatti, che l'art. 37 della legge n. 203/1982, ha nuovamente modificato la quota di riparto dei prodotti e degli utili nella mezzadria, assegnando al mezzadro una percentuale ulteriore del 6% sulla produzione lorda vendibile, con la conseguenza di snaturare ulteriormente (certamente più di quanto già avvenuto con precedenti disposizioni legislative) il diritto di proprietà dell'impresa concedente a mezzadria.

La sorte delle quote di riparto dei prodotti e degli utili nella mezzadria è stata, nel tempo, la seguente:

con l'art. 2141 del c.c. fissata pariteticamente:

con la legge 4 agosto 1948, n. 1094, modificata in ragione del 3% (a favore del mezzadro ed al discapito del concedente);

con la legge 15 settembre 1964, n. 756, modificata ulteriormente del 5% (con le medesime modalità attuative);

con la legge 3 maggio 1982, n. 203, oggetto di esame, infine, aggiornata di un ulteriore 6%, sempre in favore del mezzadro.

Occorre, qui, evidenziare come, in via di principio, la disposizione normativa oggetto di censura non costituisca una assoluta novità, ma è opportuno, d'altro verso, considerare come il suo contenuto si innesti, ora, in una tematica ben più ampia di quella considerata dalle precedenti disposizioni del 1948 e del 1964, la cui portata risultava limitativa rispetto alla generale tematica dei contratti agrari e della evoluzione storico-sociale della materia organicamente trattata e, sostanzialmente, rivoluzionata con la legge n. 203/1982.

È, infatti, indiscutibile che l'aumento della quota di riparto in discorso è destinata esclusivamente ad incidere su quei rapporti associativi che, non convertiti, permangono in vita per un periodo transitorio compreso tra i sei ed i dieci anni (cfr. art. 34 della legge n. 203/1982).

Il contrasto tra la volontà legislativamente espressa di dare termine alla tipologia contrattuale mezzadrile e l'incidenza della norma in esame sulla sola quota di riparto è stridente, e non si evidenziano, in proposito, giustificazioni logico-giuridiche di sorta.

Va, qui, debitamente considerato che la fattispecie dedotta in lite si riferisce a contratto mezzadrile già cessato al momento della proposizione della domanda giudiziale.

Sicché si evidenzia, da un verso — normativamente — la linea di tendenza generale a stimolare (od imporre, nei casi previsti) la trasformazione dei contratti in essere in forme diverse e più attagliate e confacenti alla odierna realtà degli scambi e degli affari, e, sorprendentemente, d'altro canto, l'incidenza su rapporti mezzadrili addirittura cessati di modificazione di un minimo aspetto contrattuale quale quello delle quote di riparto.

Aspetto minimo non già per la importanza che lo stimolo economico riversa sull'atteggiamento dei contraenti, bensì minimo, come si diceva, in riferimento alla ben più ampia portata generale della legge n. 203/1982 organicamente ed integralmente intesa.

Ora, se è incontestabile che sostanziali censure vennero formulate dalla ecc.ma Corte costituzionale (sentenza n. 153/1977) a quelle norme lesive, non solo del principio di uguaglianza, ma anche dei poteri di iniziativa, di godimento, di disposizione dei proprietari «ai quali veniva tolto così ogni interesse a nuovi investimenti nelle loro terre, disincentivando e mortificando la proprietà proprio nella sua funzione sociale e produttiva, così come sancita negli artt. 42 e 44 della Costituzione» non si vede come la fattispecie dedotta, e l'indiscriminata modificazione delle quote di rispettivo riparto, possa sottrarsi alla censurata tipologia normativa.

È evidente che il mancato adeguamento dell'art. 37 ai principi di cui agli artt. 42 e 44 della Costituzione trova la sua ragione nella mancata giustificazione — nel contesto di cui si è detto — della operata modifica di riparto.

Né è possibile rilevare *ex post* una giuridica o comunque ragionevole argomentazione a supporto, nella generale previsione di imminente o solo parzialmente differito abbandono definitivo del modello contrattuale mezzadrile.

Allora, sia pure nel breve scorcio di vita residua (ed, anzi, nella fattispecie dedotta già cessata) il rapporto *de quo* scoraggia il concedente da ogni iniziativa od investimento che comporti apprestamento di mezzi e misure ingenti, a fronte del modestissimo vantaggio sul quale poter riporre affidamento, ed, anzi, ormai con la certezza di subire anche un danno.

La critica alla legge n. 203/1982 si è svolta, per lo più, in linea generale, considerando che il legislatore abbia voluto impedire l'evolversi di quel preteso fenomeno di assenteismo della proprietà che, però, nella realtà, non è stato assolutamente verificato.

Le ripetute disposizioni, venendo, in tal guisa, a limitare la proprietà terriera, ha finito per togliere ai proprietari ogni interesse ad effettuare forme di investimento nella terra costituendo una notevole disincentivazione da simili attività; tutto ciò, in palese violazione del dettato costituzionale che impone al legislatore ordinario di stabilire un equilibrio sostanziale tra le diverse categorie interessate: equilibrio che chiaramente rimane escluso in presenza di una normativa che privilegia smisuratamente una categoria a danno dell'altra.

Il concedente, inoltre, si è trovato a sostenere sempre maggiori oneri, sia a causa dei contributi previdenziali, assistenziali e di bonifica aumentati a dismisura, sia per l'impiego di nuovi mezzi meccanici nella conduzione dei fondi — a totale beneficio della famiglia mezzadrile che ha visto, così, tra le altre cose, diminuire notevolmente la propria manodopera —.

Ad accentuare lo stato di disagio dei concedenti è intervenuta la nuova normativa, la cui incongruenza appare ancor più evidente sol che si pensi alla sostanziale differenza esistente tra la percentuale, stabilita in eguale misura, per la contribuzione alle spese e quella di diversa entità per la determinazione della quota di riparto dei prodotti e degli utili nella mezzadria.

Ma poiché quello di mezzadria è un tipico rapporto associativo che importa la ripartizione delle spese nella stessa misura degli incassi, sarebbe logico oltre che rispondente ai più elementari principi di equità, disporre un analogo trattamento ai fini del riparto delle spese.

Ciò che non pare sia stato disposto.

Né è a dirsi, o, comunque, a presumersi che una siffatta iniziativa (modifica delle sole quote di riparto degli utili e non, parimenti, delle spese) possa incontrare giustificazione in principii di «utilità sociale» nei sensi di cui alle sentenze nn. 107/1974 e 181/1981 pronunziate dalla Corte ecc.ma, utilità sociale intesa nel senso e con il limite di «assicurare la tutela di una sola delle parti del rapporto, anche se si tratta di quella contrattualmente più debole».

D'altra parte ripartire le spese in misura diversa dagli incassi, condurrebbe all'assurda conseguenza che ad una parte deriverebbe un utile netto a scapito dell'altra che, invece, potrebbe addirittura subire una perdita; possibile conseguenza dell'applicazione indiscriminata dell'art. 37 in contesto, sicuramente in contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.

P. Q. M.

Ritenuta la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in relazione agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con l'osservanza delle altre disposizioni di cui alla citata legge 11 marzo 1953, n. 87;

Nulla sulle spese.

Montalto Marche, addì 8 gennaio 1986

Il vice pretore: (firma illeggibile)

90C0754

N. 392

Ordinanza emessa il 16 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1990) dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Cerutti Mirella e il comune di Genova

Regione Liguria - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provvedimento del comune, dichiarativo della decadenza dell'assegnazione, ricorribile al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio - Attribuzione con legge regionale (28 febbraio 1983, n. 6) sia pure mediante rinvio alla legge statale (d.P.R. n. 1035/1972 che disciplina il ricorso al pretore contro i decreti del presidente dell'I.A.C.P.) di una nuova competenza all'autorità giudiziaria - Violazione del principio della riserva della legge statale, per le norme in materia di ordinamento giudiziario ed eccesso dei limiti delle competenze regionali.

Altra questione - Morosità dell'assegnatario dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia accertata dall'ente gestore, che procurino una impossibilità o grave difficoltà di pagamento - Esclusione della decadenza nel caso che dette situazioni non abbiano durata superiore a sei mesi - Disciplina con leggi regionali di rapporti di natura privatistica.

(Legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, art. 11, quarto e settimo comma).

(Cost., artt. 108 e 117).

IL PRETORE

Visti gli atti, osserva quanto appresso.

1. — Questo pretore è stato adito a norma della legge della regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, la quale, al settimo comma dell'art. 46, così stabilisce: «Tutti gli atti del comune che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione comportano la inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituiscono titolo esecutivo; ad essi

si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, come modificato ai sensi della presente legge». Gli ultimi tre commi del citato art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972 così stabiliscono: «Contro il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso. Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso».

Dal confronto fra i due testi normativi sopra riportati emerge che una legge regionale attribuisce la risoluzione di un determinato tipo di controversie all'autorità giudiziaria, e cioè attribuisce a tale autorità una competenza nuova rispetto a quelle ad essa affidate dalla legge statale. Nè varrebbe opporre che la legge regionale si limita ad operare un mero rinvio alla legge statale, giacché la fonte della nuova competenza, sia pure attraverso il meccanismo del rinvio, rimane tuttavia la legge regionale. Il che si pone in contrasto con la riserva di legge statale di cui all'art. 108 della Costituzione ed esorbita dalle competenze regionali di cui all'art. 117 della Costituzione. Ora, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la riserva della legge statale ora menzionata assurge a principio dell'ordinamento giuridico dello Stato, escludendo radicalmente il settore giudiziario dal sistema del decentramento regionale e così dalle competenze dell'ente regione.

Di conseguenza, la norma regionale testualmente riportata all'inizio non si sottrae al sospetto di incostituzionalità e va rimessa alla Corte costituzionale per il relativo giudizio.

2. — La presente controversia trae origine dall'applicazione, che il comune di Genova ha fatto, della norma di cui al quarto comma dell'art. 11 della legge regionale sopra citata, secondo la quale: «Non è causa di decadenza la morosità dovuta a stato di disoccupazione o di grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà accertata dall'ente gestore ad effettuare il regolare pagamento del canone convenzionato di locazione. Tale impossibilità o grave difficoltà non possono comunque valere per più di sei mesi».

Premesso che l'assegnazione di un alloggio popolare dà vita ad un rapporto locativo di diritto privato, appare chiaramente come la norma regionale sopra riportata disciplini autonomamente le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione per impossibilità sopravvenuta e introduca un limite legale alla valutazione dell'impossibilità («non possono comunque valere per più di sei mesi»), incidendo in tal modo su rapporti intersoggettivi di natura privatistica. Tale disciplina però appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, risultando inconciliabile con l'esclusiva potestà legislativa statale una sia pur settoriale competenza regionale, anche se l'interferenza della Regione sia cagionata dalla connessione con interessi pubblici attribuiti alla sua competenza.

Anche la norma sopra riportata è perciò sospetta di incostituzionalità, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, e va rimessa al giudizio della Corte costituzionale.

3. — La rilevanza delle questioni di costituzionalità sopra indicate è evidente: senza la prima delle due indicate norme, infatti, questo pretore non potrebbe neppure giudicare e la seconda norma contiene precisamente la disciplina sostanziale che il giudicante è chiamato ad applicare. Ne discende che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché decida della legittimità costituzionale delle norme di cui ai commi quarto e settimo dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1983, n. 6, della regione Liguria, per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale e sia comunicata al Presidente del consiglio regionale della Liguria;

Sospende il giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale.

Genova, addì 16 marzo 1988

Il consigliere dirigente: BELFIORE

N. 393

Ordinanza emessa il 30 novembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1990) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Romei Paride ed altri contro Ministero della pubblica istruzione

Istruzione pubblica - Immissione in ruolo nella scuola secondaria ed artistica dei docenti abilitati che abbiano prestato servizio, in qualità di incaricati, nell'anno scolastico 1980-81 - Mancata previsione dell'immissione in ruolo del personale docente abilitato con titolo a supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 - Ingiustificato deterioramento del personale supplente rispetto a quello incaricato, a parità di stato giuridico e trattamento economico - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 34 e 57).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2488/1982 proposto da Romei Paride, Tortora Luciano, Labanchi Gabriella, Anastasio Valeria, Capalbo Filomena Alba, Valentino Olimpia, Petrocelli Carolina, Taraschi Flora, Allocati Anna, Bonadies Marina, Mauro Rosalba, Barletta Immacolata, Ricciardi Alfonsina, Sciabba Filomena, Manfrecola Rosa, Mazzone Luciana Antonietta, Grieco Ciro, Scuotto Gabriella, Testa Claudia, Casrta Biana Maria, Conte Giovanni Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Colacino e Silio Aldo Violante, elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, viale delle Milizie 106, contro il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento della c.m. 21 luglio 1982, n. 230, nella parte in cui non consente l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati, titolari di supplenza annuale nell'a.s. 1981/82;

Visto il ricorso con i documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 30 novembre 1987 il relatore dott. Marzio Branca, l'avv. Vincenzo Colacino per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Palmieri per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

I ricorrenti sono insegnanti non di ruolo della scuola secondaria provvisti di abilitazione che hanno prestato servizio con nomina del provveditore agli studi in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1981/82.

Con la legge 20 maggio 1982, n. 270, è stata disposta l'immissione in ruolo nella scuola secondaria, con decorrenza giuridica 10 settembre 1982, degli insegnanti che hanno prestato servizio in qualità di «incaricati» abilitati nell'a.s. 1980/81 (artt. 34 e 57): Il Ministero della pubblica istruzione, con Circolare n. 230 del 21 luglio 1982, ha dettato le istruzioni per l'applicazione delle norme suddette, escludendo coloro che, come i ricorrenti, avevano ottenuto — anziché l'incarico nell'a.s. 1980/81 — la supplenza annuale nell'a.s. 1981/82.

Con il ricorso in epigrafe si chiede l'annullamento della anzidetta circolare denunciando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 270/1982 (artt. 34 e 57), delle quali la prima costituisce puntuale applicazione, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La non manifesta infondatezza dell'eccezione risulterebbe dalla considerazione che i supplenti con nomina annuale del provveditore agli studi formerebbero una categoria di docenti del tutto corrispondente a quella degli incaricati, identici essendo lo stato giuridico, il trattamento economico ed anche le graduatorie provinciali in cui sono iscritti.

La diversità del nome *iuris*, risalente al d.-l. 6 giugno 1981, n. 281, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 392, non sarebbe sufficiente a giustificare una palese disparità di trattamento tra situazioni totalmente assimilabili, specie se si tenga conto della finalità essenziale «perseguita» dalla legge n. 270/1982, individuabile nella eliminazione di tutte le forme di precariato nella scuola.

La mancata considerazione dei supplenti annuali per l'a.s. 1981/82, d'altra parte, si spiegherebbe con la particolare lunghezza del procedimento che ha condotto all'approvazione ed alla entrata in vigore della legge n. 270, e ad un connesso difetto di coordinamento.

L'amministrazione della pubblica istruzione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Con successiva memoria, i ricorrenti illustravano ulteriormente le loro tesi, segnalando anche che la Corte costituzionale, con sentenza n. 249/1986, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37 e 57 della legge n. 270, accogliendo censure corrispondenti a quelle dedotte con il ricorso in esame.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 1987 la causa passava in decisione.

DIRITTO

A fondamento della doglianza — tendente all'annullamento delle determinazioni con le quali gli insegnanti abilitati non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, titolari di supplenza annuale disposta dal Provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981/82, sono stati esclusi dall'immissione in ruolo — si pone l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge n. 270 del 20 maggio 1982, a norma dei quali le predette esclusioni sono state adottate, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ritiene il Collegio che la questione — oltre che rilevante, in quanto dalla sua definizione dipende il conseguimento da parte dei ricorrenti dell'immissione in ruolo — sia non manifestamente infondata.

Si ripropone infatti, con riguardo agli insegnanti abilitati di scuola secondaria e artistica non di ruolo, titolari di supplenza annuale per l'a.s. 1981/82 disposta dal provveditore agli studi, il problema già affrontato dalla Corte costituzionale a proposito degli insegnanti non di ruolo della scuola secondaria sprovvisti di abilitazione, e risolto con la sentenza n. 249/1986 nel senso dell'illegittimità delle disposizioni denunciate.

In tale occasione fu annullato — tra l'altro — anche l'art. 57 della legge n. 270/1982, della cui legittimità si dubita anche nella presente vertenza, ma tale pronuncia, funzionalmente collegata al contestuale annullamento degli artt. 35, quarto comma, e 37 della stessa legge, si rivela ininfluyente ai fini della non manifesta infondatezza della presente questione, che, invece, investe l'art. 57 in relazione all'art. 34 della legge citata.

Ciò premesso, è sufficiente ricordare che, secondo la sentenza citata, «La posizione di supplente annuale, conseguita dagli insegnanti per l'anno scolastico 1981/82, non può essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità scolastica — il provveditore agli studi — e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una medesima graduatoria provinciale».

Lo stesso Ministero della pubblica istruzione, d'altra parte, resosi conto dell'esistenza di molteplici situazioni analoghe a quella considerata dalla ricordata giurisprudenza costituzionale, ha richiesto al Consiglio di Stato in sede consultiva un parere sulla possibile incostituzionalità di altre norme oltre quelle formalmente annullate con la sentenza n. 249/1986.

Il Consiglio di Stato, sez. II, in data 25 febbraio 1987, si è espresso nel senso che le sentenze della Corte costituzionale non sono suscettibili di interpretazione estensiva, e che, pertanto, i problemi di costituzionalità presenti nella legge n. 270 ed analoghi a quelli già colpiti dalla pronuncia della Corte, non possono che essere risolti — in mancanza di un intervento del legislatore — da nuove pronunce della Corte medesima.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale agli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati non di ruolo della scuola secondaria e artistica, titolari di supplenza annuale disposta dal provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981/82;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulla questione;

Ordina alla segreteria della sezione di procedere alla trasmissione anzidetta, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicare la stessa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma addì 30 novembre 1987 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, in camera di consiglio.

Il presidente: LA MEDICA

Il consigliere estensore: BRANCA

N. 394

Ordinanza emessa il 7 luglio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1990) dal pretore di Milano nel procedimento di esecuzione nei confronti di Ridini Fani

Locazioni - Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637). (Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nel procedimento n. 686/1988 promosso ai sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, con istanza da Ridini Fani, via Adige, 8, Milano, ex conduttore, contro Florio Angelo e Mainardi Teresa, via Passione, 11, Milano, c/o avv. Piergrossi Armando ex locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 30 novembre 1988 nel provvedimento di rilascio emesso dal pretore di Milano per fine locazione al 31 dicembre 1987;

Considerato che per il disposto degli artt. 13, 14 e 15 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 94, con le sostituzioni introdotte dall'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, l'istanza di Ridini Fani dovrebbe essere respinta poiché il contratto fra lo stesso e Florio + Mainardi ha avuto scadenza al 31 dicembre 1987, «successiva al 30 giugno 1984», con la conseguenza che l'esecuzione, attualmente sospesa in applicazione dell'art. 15, 6° comma, della legge n. 94/1982 sino all'emissione del decreto che decide sull'istanza, acquisterebbe esecutività definitiva dal 30 novembre 1988;

OSSERVA

Non appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 687, in quanto collega la cessazione dell'applicabilità della normativa (legge n. 94/1982) di nuova fissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto («successiva al 30 giugno 1984»), risulti in contrasto con principi informatori della Carta costituzionale, quali quello di ragionevolezza e parità di trattamento, di cui è particolare consacrazione all'art. 3.

Va premesso che rientra indubbiamente nelle facoltà del legislatore, quando stabilisca benefici a favore di cittadini (con o senza corrispondente aggravio per altri cittadini) prevedere e disciplinare la cessazione del regime introdotto.

Ed evidente appare la insindacabilità in sede giudiziaria del momento scelto per la cessazione, per quanto aberrante, come nella specie, possa rivelarsi il risultato della cessazione di un ammortizzatore quale la graduazione delle esecuzioni in tempo di accresciuta tensione abitativa. E si deve convenire che, per quanto imprevidda ed arbitraria possa rivelarsi la scelta di una data di demarcazione tra uno od altro trattamento giuridico di situazioni uguali, tale scelta rientra nei poteri non censurabili del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie uguali, in tempi diversi.

A diversa conclusione non ci si può sottrarre se si esamina il criterio usato nella norma denunciata per demarcare la fine della c.d. «graduazione Nicolazzi». Questa tuttora compete alle situazioni rivenienti da contratti scaduti entro il 30 giugno 1984 e va invece negata alle situazioni rivenienti da contratti scaduti successivamente, con la conseguenza illogica e ingiusta che i rilasci da contratti scaduti recentemente diventano eseguibili prima dei rilasci da contratti scaduti da più tempo, ed a questi, in effetti, devono venire anteposti nell'esecuzione.

Fattispecie identiche (esecutività definitiva) vengono disciplinate diversamente, nel medesimo contesto temporale, in base all'unico elemento diverso (scadenza del contratto più o meno remota) che, se si volesse riconoscere influente, ragionevolmente dovrebbe escludere da ulteriore rinvio di esecuzione i contratti scaduti da più tempo. Invece, in un dato momento, si deve concedere rinvio dell'esecuzione relativamente a contratti scaduti da parecchi anni, e lo si deve invece negare relativamente a contratti con scadenza anche molto recente. E va tenuto presente che il limite 30 giugno 1984 copre indifferentemente contratti del regime transitorio e del regime definitivo della legge n. 392/1978: non può ricercarsi, perciò, nella diversità dei regimi giustificazione del diverso trattamento.

È facile rilevare in che consista l'errore di prospettiva e tecnico del legislatore. Il beneficio (per l'ex conduttore) ed il corrispondente aggravio (per l'ex locatore) in cui la «graduazione» si sostanzia (nuova fissazione da un minimo di 120 ad un massimo di 360 giorni della «data di esecuzione») non è, in astratto e nella pratica, collegato con la «scadenza del

contratto». È lapolissiano, invece, trattandosi di «nuova fissazione», il suo collegamento con la «data di esecuzione» fissata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, dal giudice che dispone il rilascio (che — non va dimenticato — può avere ed ha anche «ragioni» diverse dalla scadenza del contratto), «entro il termine di mesi sei, ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento».

I denunciati inconvenienti, e cioè la lesione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento cesseranno di verificarsi quando verranno ad esaurimento le istanze di rifissazione rivenienti da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, rientrando — si ripete — la scelta di questa od altra data tra le facoltà insindacabili del legislatore. Però, finché dovrà essere concessa la rifissazione nelle su indicate circostanze, non può sottrarsi al dubbio di costituzionalità la cessazione di rifissazione per le date (medesime o anteriori) relative ai rilasci da contratti con scadenza «successiva al 30 giugno 1984». Pertanto, la normativa di cessazione potrà essere applicata — così come è — ai rilasci da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984, recanti data di esecuzione *ex art.* 56 della legge n. 392/1978 successiva alla più avanzata fra le date relative a rilasci da contratto con scadenza sino al 30 giugno 1984, che debba a termini di legge, ed in concreto sia stata rifissata, quanto meno nel mandamento.

Nella fattispecie il contratto è scaduto il 31 dicembre 1987 e la data di esecuzione *ex art.* 56 della legge n. 392/1978 è il 30 novembre 1988, che dovrebbe rimanere invariata ai fini della collocazione nella «graduatoria» delle esecuzioni effettive.

Pertanto, il procedimento viene rimesso alla Corte costituzionale per i motivi esposti, considerato che in altri procedimenti (per esempio: n. 513/1988, definito da questo pretore il 4 luglio 1989) la data di esecuzione 3 dicembre 1988 è stata rifissata al 27 novembre 1989 e, pertanto, l'esecuzione effettiva rinviata, in accoglimento di istanza ai sensi della legge n. 94/1982, in quanto (o nonostante) che il contratto sia scaduto sin dal 29 dicembre 1983.

Appare così, nella fattispecie in esame, concretizzata la lesione derivante dalla disposizione dell'art. 1, n. 2, della legge 10 novembre 1983, n. 637, che si rivela irrazionalmente discriminatoria fra situazioni identiche, le prime rivenienti da contratti con scadenza più lontana, nelle quali concede l'ulteriore rinvio dell'esecuzione e situazioni rivenienti da contratto con scadenza più recente, nelle quali il medesimo beneficio viene negato.

Va osservato inoltre, che è tutto il sistema delle esecuzioni che ne esce distorto, con modificazione dei rapporti di equità e di parità fra singoli e/o fra categorie di interessati.

Lo stock dei provvedimenti esecutivi viene accresciuto disastrosamente con i provvedimenti di esecutività più recente; i locatori in attesa da più tempo subiscono la «concorrenza» degli ultimi arrivati; la concentrazione delle esecuzioni rende sempre più difficile la sistemazione degli sfrattati.

Il fatto è che aspettative giuridiche del tutto identiche (esecuzione di provvedimenti di rilascio, emanati dallo stesso giudice, recanti la stessa data di esecuzione) risultano dalla legge diversamente regolati, nello stesso momento temporale (quello della «graduazione») con l'effetto dell'ulteriore rinvio della loro realizzazione concreta in base ad un elemento (scadenza del contratto) la cui caratteristica differenziatrice (data più o meno remota), dovrebbe ragionevolmente influire in senso esattamente opposto a quello stabilito dal legislatore.

Se si pone mente allo scopo dichiarato nel decreto 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge n. 94/1982: «provvedere alla graduazione temporale dell'esecuzione degli sfratti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative», e perciò di dare ordine temporale più equo e razionale possibile alle esecuzioni di un numero abnorme di provvedimenti di rilascio che è impensabile eseguire contemporaneamente, esecuzioni che perciò vanno rinviate per il tempo necessario, senza sconvolgere le priorità già acquisite in base alla fissazione *ex art.* 56 della data di esecuzione, si vede come lo scopo della legge risulti vanificato e l'ordine sconvolto dall'applicazione della norma qui denunciata.

In effetti, mentre vengono defuite con l'esecuzione le situazioni post contratto più recenti, rimangono ulteriormente aperte quelle più vecchie, che da più tempo si trascinano in un regime straordinario di rinvio dell'esecuzione, imposto dalla legge.

In conclusione, sembra che la Corte, senza alcuna sostituzione o modifica del criterio, né della data scelti dal legislatore per la cessazione del regime di nuova fissazione della data di esecuzione, possa tuttavia eliminarne le conseguenze irrazionali e lesive di principi fondamentali, dichiarando l'incostituzionalità nella parte in cui le norme in esame non prevedono la nuova fissazione anche per i provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984 recanti data di esecuzione *ex art.* 56 della legge n. 392/1978 uguale — come nella specie — o, comunque, anteriore alla più avanzata, tra le date fissate in provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, che venga in concreto nuovamente fissata, quanto meno nello stesso mandamento.

La questione proposta di illegittimità costituzionale è sicuramente rilevante nel procedimento pendente davanti a questo giudice, la cui natura giurisdizionale è stata già riconosciuta (Cass. ss. uu. 8 maggio 1976, n. 1610, e sentenza Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 1958), e che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

Infatti, ritenuta operante la norma denunciata, l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata *ex art.* 56, e cioè dal 1° dicembre 1988.

Nel caso che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata, dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per la data del 24 novembre 1989.

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è regolata, nel comune di Milano, dal d.-l. 31 dicembre 1988, n. 551, in attesa di conversione. In base alle disposizioni vigenti, l'esecuzione contro Ridini Fani potrà essere promossa, nell'ipotesi di reiezione della sollevata eccezione, dal 1° maggio 1989 in caso di dichiarata necessità dell'*ex* locatore, o successivamente, secondo i criteri stabiliti dal Prefetto per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei rilasci per finita locazione non assistiti da ulteriore motivazione.

Nell'ipotesi di accoglimento, invece, non potrà essere promossa prima del 25 novembre 1989, anche in caso di dichiarata necessità.

Non solo, ma in ogni categoria in cui sono o potranno essere distinti i provvedimenti di rilascio ai fini dell'esecuzione, mai si potrà prescindere, tenuto conto del gran numero di provvedimenti concorrenti in ciascuna categoria, dal criterio di precedenza costituito dalla data di esecutività, fissata *ex art.* 56, della legge n. 392/1978, ovvero fissata nuovamente in applicazione della normativa della quale si discute in questa sede.

Appare evidente, pertanto, sia l'interesse delle parti e sia la rilevanza della questione sollevata, dipendendo in concreto dalla decisione della Corte la possibilità di posticipare, sino a 360 giorni, la data prima della quale non può essere promossa l'esecuzione.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento n. 686/1988 per il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria della Pretura di Milano, notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 7 luglio 1989

Il pretore: NORMANDO

Il cancelliere: TAMBURRO

90C0760

N. 395

Ordinanza emessa l'8 luglio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1990) dal pretore di Milano nel procedimento di esecuzione nei confronti di Martinelli Maria

Locazioni - Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637). (Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nel procedimento n. 1114/1988 promosso ai sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, con istanza da Martinelli Maria, via Paladini, 9, Milano, *ex* conduttore, contro Immobiliare Gemma, piazza Cinque Giornate, 3, Milano, c/o avv. Ortu Antonia, *ex* locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 31 dicembre 1988 nel provvedimento di rilascio emesso dal pretore di Milano per fine locazione al 31 dicembre 1987;

Considerato che per il disposto degli artt. 13, 14 e 15 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 94, con le sostituzioni introdotte dall'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, l'istanza di Martinelli Maria dovrebbe essere respinta poiché il contratto fra lo stesso e Immobiliare Gemma ha avuto scadenza al 30 dicembre 1987, «successiva al 30 giugno 1984», con la conseguenza che l'esecuzione, attualmente sospesa in applicazione dell'art. 15, 6° comma, della legge n. 94/1982 sino all'emissione del decreto che decide sull'istanza, acquisterebbe esecutività definitiva dal 31 dicembre 1988;

OSSERVA

Non appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 687, in quanto collega la cessazione dell'applicabilità della normativa (legge n. 94/1982) di nuova fissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto («successiva al 30 giugno 1984»), risulti in contrasto con principi informatori della Carta costituzionale, quali quello di ragionevolezza e parità di trattamento, di cui è particolare consacrazione all'art. 3.

Va premesso che rientra indubbiamente nelle facoltà del legislatore, quando stabilisca benefici a favore di cittadini (con o senza corrispondente aggravio per altri cittadini) prevedere e disciplinare la cessazione del regime introdotto.

Ed evidente appare la insindacabilità in sede giudiziaria del momento scelto per la cessazione, per quanto aberrante, come nella specie, possa rivelarsi il risultato della cessazione di un ammortizzatore quale la graduazione delle esecuzioni in tempo di accresciuta tensione abitativa. E si deve convenire che, per quanto improvvida ed arbitraria possa rivelarsi la scelta di una data di demarcazione tra uno od altro trattamento giuridico di situazioni uguali, tale scelta rientra nei poteri non censurabili del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie uguali, in tempi diversi.

A diversa conclusione non ci si può sottrarre se si esamina il criterio usato nella norma denunciata per demarcare la fine della c.d. «graduazione Nicolazzi». Questa tuttora compete alle situazioni rivenienti da contratti scaduti entro il 30 giugno 1984 e va invece negata alle situazioni rivenienti da contratti scaduti successivamente, con la conseguenza illogica e ingiusta che i rilasci da contratti scaduti recentemente diventano eseguibili prima dei rilasci da contratti scaduti da più tempo, ed a questi, in effetti, devono venire anteposti nell'esecuzione.

Fattispecie identiche (esecutività definitiva) vengono disciplinate diversamente, nel medesimo contesto temporale, in base all'unico elemento diverso (scadenza del contratto più o meno remota) che, se si volesse riconoscere influente, ragionevolmente dovrebbe escludere da ulteriore rinvio di esecuzione i contratti scaduti da più tempo. Invece, in un dato momento, si deve concedere rinvio dell'esecuzione relativamente a contratti scaduti da parecchi anni, e lo si deve invece negare relativamente a contratti con scadenza anche molto recente. E va tenuto presente che il limite 30 giugno 1984 copre indifferentemente contratti del regime transitorio e del regime definitivo della legge n. 392/1978: non può ricercarsi, perciò, nella diversità dei regimi giustificazione del diverso trattamento.

È facile rilevare in che consista l'errore di prospettiva e tecnico del legislatore. Il beneficio (per l'ex conduttore) ed il corrispondente aggravio (per l'ex locatore) in cui la «graduazione» si sostanzia (nuova fissazione da un minimo di 120 ad un massimo di 360 giorni della «data di esecuzione») non è, in astratto e nella pratica, collegato con la «scadenza del contratto». È lapalissiano, invece, trattandosi di «nuova fissazione», il suo collegamento con la «data di esecuzione» fissata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, dal giudice che dispone il rilascio (che — non va dimenticato — può avere ed ha anche «ragioni» diverse dalla scadenza del contratto), «entro il termine di mesi sei, ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento».

I denunciati inconvenienti, e cioè la lesione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento cesseranno di verificarsi quando verranno ad esaurimento le istanze di rifissazione rivenienti da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, rientrando — si ripete — la scelta di questa od altra data tra le facoltà insindacabili del legislatore. Però, finché dovrà essere concessa la rifissazione nelle su indicate circostanze, non può sottrarsi al dubbio di costituzionalità la cessazione di rifissazione per le date (medesime o anteriori) relative ai rilasci da contratti con scadenza «successiva al 30 giugno 1984». Pertanto, la normativa di cessazione potrà essere applicata — così come è — ai rilasci da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984, recanti data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 successiva alla più avanzata fra le date relative a rilasci da contratto con scadenza sino al 30 giugno 1984, che debba a termini di legge, ed in concreto sia stata rifissata, quanto meno nel mandamento.

Nella fattispecie il contratto è scaduto il 30 dicembre 1987 e la data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 è il 31 dicembre 1988, che dovrebbe rimanere invariata ai fini della collocazione nella «graduatoria» delle esecuzioni effettive.

Pertanto, il procedimento viene rimesso alla Corte costituzionale per i motivi esposti, considerato che in altri procedimenti (per esempio: n. 956/1988, definito da questo pretore il 15 giugno 1989) la medesima data di esecuzione 31 dicembre 1988 è stata rifissata al 25 dicembre 1989 e, pertanto, l'esecuzione effettiva rinviata, in accoglimento di istanza ai sensi della legge n. 94/1982, in quanto (o nonostante) che il contratto sia scaduto sin dal 31 dicembre 1983.

Appare così, nella fattispecie in esame, concretizzata la lesione derivante dalla disposizione dell'art. 1, n. 2, della legge 10 novembre 1983, n. 637, che si rivela irrazionalmente discriminatoria fra situazioni identiche, le prime rivenienti da contratti con scadenza più lontana, nelle quali concede l'ulteriore rinvio dell'esecuzione e situazioni rivenienti da contratto con scadenza più recente, nelle quali il medesimo beneficio viene negato.

Va osservato inoltre, che è tutto il sistema delle esecuzioni che ne esce distorto, con modificazione dei rapporti di equità e di parità fra singoli e/o fra categorie di interessati.

Lo stock dei provvedimenti esecutivi viene accresciuto disastrosamente con i provvedimenti di esecutività più recente; i locatori in attesa da più tempo subiscono la «concorrenza» degli ultimi arrivati; la concentrazione delle esecuzioni rende sempre più difficile la sistemazione degli sfrattati.

Il fatto è che aspettative giuridiche del tutto identiche (esecuzione di provvedimenti di rilascio, emanati dallo stesso giudice, recanti la stessa data di esecuzione) risultano dalla legge diversamente regolati, nello stesso momento temporale (quello della «graduazione») con l'effetto dell'ulteriore rinvio della loro realizzazione concreta in base ad un elemento (scadenza del contratto) la cui caratteristica differenziatrice (data più o meno remota), dovrebbe ragionevolmente influire in senso esattamente opposto a quello stabilito dal legislatore.

Se si pone mente allo scopo dichiarato nel decreto 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge n. 94/1982: «provvedere alla graduazione temporale dell'esecuzione degli sfratti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative», e perciò di dare ordine temporale più equo e razionale possibile alle esecuzioni di un numero abnorme di provvedimenti di rilascio che è impensabile eseguire contemporaneamente, esecuzioni che perciò vanno rinviate per il tempo necessario, senza sconvolgere le priorità già acquisite in base alla fissazione *ex art.* 56 della data di esecuzione, si vede come lo scopo della legge risulti vanificato e l'ordine sconvolto dall'applicazione della norma qui denunciata.

In effetti, mentre vengono definite con l'esecuzione le situazioni post contratto più recenti, rimangono ulteriormente aperte quelle più vecchie, che da più tempo si trascinano in un regime straordinario di rinvio dell'esecuzione, imposto dalla legge.

In conclusione, sembra che la Corte, senza alcuna sostituzione o modifica del criterio, né della data scelti dal legislatore per la cessazione del regime di nuova fissazione della data di esecuzione, possa tuttavia eliminarne le conseguenze irrazionali e lesive di principi fondamentali, dichiarando l'incostituzionalità nella parte in cui le norme in esame non prevedono la nuova fissazione anche per i provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984 recanti data di esecuzione *ex art.* 56 della legge n. 392/1978 uguale — come nella specie — o, comunque, anteriore alla più avanzata, tra le date fissate in provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, che venga in concreto nuovamente fissata, quanto meno nello stesso mandamento.

La questione proposta di illegittimità costituzionale è sicuramente rilevante nel procedimento pendente davanti a questo giudice, la cui natura giurisdizionale è stata già riconosciuta (Cass. ss.uu. 8 maggio 1976, n. 1610, e sentenza Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 1958), e che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

Infatti, ritenuta operante la norma denunciata, l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata *ex art.* 56, e cioè dal 1° gennaio 1989.

Nel caso che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata, dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per la data del 25 dicembre 1989.

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è regolata, nel comune di Milano, dal d.-l. 31 dicembre 1988, n. 551, in attesa di conversione. In base alle disposizioni vigenti, l'esecuzione contro Martinelli Maria potrà essere promossa, nell'ipotesi di reiezione della sollevata eccezione, dal 1° maggio 1989 in caso di dichiarata necessità dell'*ex* locatore, o successivamente, secondo i criteri stabiliti dal Prefetto per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei rilasci per finita locazione non assistiti da ulteriore motivazione.

Nell'ipotesi di accoglimento, invece, non potrà essere promossa prima del 26 dicembre 1989, anche in caso di dichiarata necessità.

Non solo, ma in ogni categoria in cui sono o potranno essere distinti i provvedimenti di rilascio ai fini dell'esecuzione, mai si potrà prescindere, tenuto conto del gran numero di provvedimenti concorrenti in ciascuna categoria, dal criterio di precedenza costituito dalla data di esecutività, fissata *ex art.* 56, della legge n. 392/1978, ovvero fissata nuovamente in applicazione della normativa della quale si discute in questa sede.

Appare evidente, pertanto, sia l'interesse delle parti e sia la rilevanza della questione sollevata, dipendendo in concreto dalla decisione della Corte la possibilità di posticipare, sino a 360 giorni, la data prima della quale non può essere promossa l'esecuzione.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento n. 1114/1988 per il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria della Pretura di Milano, notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 8 luglio 1989

Il pretore: NORMANDO

Il cancelliere: TAMBURIO

90C0761

N. 396

Ordinanza emessa il 19 luglio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1990) dal pretore di Milano nel procedimento di esecuzione nei confronti di Artesani Luigi

Locazioni - Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637). (Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nel procedimento n. 69/1989 promosso ai sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, con istanza da Artesani Luigi, via Padova, 113, Milano, *ex* conduttore, contro Galeotti Guido e Ines, viale Tunisia, 36, Milano, *ex* locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 28 febbraio 1989 nel provvedimento di rilascio emesso dal pretore di Milano per fine locazione al 31 dicembre 1987;

Considerato che per il disposto degli artt. 13, 14 e 15 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 94, con le sostituzioni introdotte dall'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, l'istanza di Artesani Luigi dovrebbe essere respinta poiché il contratto fra lo stesso e Galeotti Guido e Ines ha avuto scadenza al 30 dicembre 1987, «successiva al 30 giugno 1984», con la conseguenza che l'esecuzione, attualmente sospesa in applicazione dell'art. 15, 6° comma, della legge n. 94/1982 sino all'emissione del decreto che decide sull'istanza, acquisterebbe esecutività definitiva dal 28 febbraio 1989;

OSSERVA

Non appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, in quanto collega la cessazione dell'applicabilità della normativa (legge n. 94/1982) di nuova fissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto («successiva al 30 giugno 1984»), risulti in contrasto con principi informatori della Carta costituzionale, quali quello di ragionevolezza e parità di trattamento, di cui è particolare consacrazione all'art. 3.

Va premesso che rientra indubbiamente nelle facoltà del legislatore, quando stabilisca benefici a favore di cittadini (con o senza corrispondente aggravio per altri cittadini) prevedere e disciplinare la cessazione del regime introdotto.

Ed evidente appare la insindacabilità in sede giudiziaria del momento scelto per la cessazione, per quanto aberrante, come nella specie, possa rivelarsi il risultato della cessazione di un ammortizzatore quale la graduazione delle esecuzioni in tempo di accresciuta tensione abitativa. E si deve convenire che, per quanto improvvida ed arbitraria possa rivelarsi la scelta di una data di demarcazione tra uno od altro trattamento giuridico di situazioni uguali, tale scelta rientra nei poteri non censurabili del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie uguali, in tempi diversi.

A diversa conclusione non ci si può sottrarre se si esamina il criterio usato nella norma denunciata per demarcare la fine della c.d. «graduazione Nicolazzi». Questa tuttora compete alle situazioni rivenienti da contratti scaduti entro il 30 giugno 1984 e va invece negata alle situazioni rivenienti da contratti scaduti successivamente, con la conseguenza illogica e ingiusta che i rilasci da contratti scaduti recentemente diventano eseguibili prima dei rilasci da contratti scaduti da più tempo, ed a questi, in effetti, devono venire anteposti nell'esecuzione.

Fattispecie identiche (esecutività definitiva) vengono disciplinate diversamente, nel medesimo contesto temporale, in base all'unico elemento diverso (scadenza del contratto più o meno remota) che, se si volesse riconoscere influente, ragionevolmente dovrebbe escludere da ulteriore rinvio di esecuzione i contratti scaduti da più tempo. Invece, in un dato momento, si deve concedere rinvio dell'esecuzione relativamente a contratti scaduti da parecchi anni, e lo si deve invece negare relativamente a contratti con scadenza anche molto recente. E va tenuto presente che il limite 30 giugno 1984 copre indifferentemente contratti del regime transitorio e del regime definitivo della legge n. 392/1978: non può ricercarsi, perciò, nella diversità dei regimi giustificazione del diverso trattamento.

È facile rilevare in che consista l'errore di prospettiva e tecnico del legislatore. Il beneficio (per l'ex conduttore) ed il corrispondente aggravio (per l'ex locatore) in cui la «graduazione» si sostanzia (nuova fissazione da un minimo di 120 ad un massimo di 360 giorni della «data di esecuzione») non è, in astratto e nella pratica, collegato con la «scadenza del contratto». È lapalissiano, invece, trattandosi di «nuova fissazione», il suo collegamento con la «data di esecuzione» fissata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, dal giudice che dispone il rilascio (che — non va dimenticato — può avere ed ha anche «ragioni» diverse dalla scadenza del contratto), «entro il termine di mesi sei, ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento».

I denunciati inconvenienti, e cioè la lesione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento cesseranno di verificarsi quando verranno ad esaurimento le istanze di rifissazione rivenienti da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, rientrando — si ripete — la scelta di questa od altra data tra le facoltà insindacabili del legislatore. Però, finché dovrà essere concessa la rifissazione nelle su indicate circostanze, non può sottrarsi al dubbio di costituzionalità la cessazione del regime di rifissazione per le date (medesime o anteriori) relative ai rilasci da contratti con scadenza «successiva al 30 giugno 1984». Pertanto, la normativa di cessazione potrà essere applicata — così come è — ai rilasci da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984, recanti data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 successiva alla più avanzata fra le date relative a rilasci da contratto con scadenza sino al 30 giugno 1984, che debba a termini di legge, ed in concreto sia stata rifissata, quanto meno nel mandamento.

Nella fattispecie il contratto è scaduto il 31 dicembre 1987 e la data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 è il 28 febbraio 1989, che dovrebbe rimanere invariata ai fini della collocazione nella «graduatoria» delle esecuzioni effettive.

Pertanto, il procedimento viene rimesso alla Corte costituzionale per i motivi esposti, considerato che in altri procedimenti (per esempio: n. 57/1989, definito da questo pretore il 19 luglio 1989) la medesima data di esecuzione 28 febbraio 1989 è stata rifissata al 22 febbraio 1990 e, pertanto, l'esecuzione effettiva rinviata, in accoglimento di istanza ai sensi della legge n. 94/1982, in quanto (o nonostante) che il contratto sia scaduto sin dal 30 giugno 1983.

Appare così, nella fattispecie in esame, concretizzata la lesione derivante dalla disposizione dell'art. 1, n. 2, della legge 10 novembre 1983, n. 637, che si rivela irrazionalmente discriminatoria fra situazioni identiche, le prime rivenienti da contratti con scadenza più lontana, nelle quali concede l'ulteriore rinvio dell'esecuzione e situazioni rivenienti da contratto con scadenza più recente, nelle quali il medesimo beneficio viene negato.

Va osservato inoltre, che è tutto il sistema delle esecuzioni che ne esce distorto, con modificazione dei rapporti di equità e di parità fra singoli e/o fra categorie di interessati.

Lo stock dei provvedimenti esecutivi viene accresciuto disastrosamente con i provvedimenti di esecutività più recente; i locatori in attesa da più tempo subiscono la «concorrenza» degli ultimi arrivati; la concentrazione delle esecuzioni rende sempre più difficile la sistemazione degli sfrattati.

Il fatto è che aspettative giuridiche del tutto identiche (esecuzione di provvedimenti di rilascio, emanati dallo stesso giudice, recanti la stessa data di esecuzione) risultano dalla legge diversamente regolati, nello stesso momento temporale (quello della «graduazione») con l'effetto dell'ulteriore rinvio della loro realizzazione concreta in base ad un elemento (scadenza del contratto) la cui caratteristica differenziatrice (data più o meno remota), dovrebbe ragionevolmente influire in senso esattamente opposto a quello stabilito dal legislatore.

Se si pone mente allo scopo dichiarato nel decreto 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge n. 94/1982: «provvedere alla graduazione temporale dell'esecuzione degli sfratti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative», e perciò di dare ordine temporale più equo e razionale possibile alle esecuzioni di un numero abnorme di provvedimenti di rilascio che è impensabile eseguire contemporaneamente, esecuzioni che perciò vanno rinviate per il tempo necessario, senza sconvolgere le priorità già acquisite in base alla fissazione *ex art. 56* della data di esecuzione, si vede come lo scopo della legge risulti vanificato e l'ordine sconvolto dall'applicazione della norma qui denunciata.

In effetti, mentre vengono definite con l'esecuzione le situazioni post contratto più recenti, rimangono ulteriormente aperte quelle più vecchie, che da più tempo si trascinano in un regime straordinario di rinvio dell'esecuzione, imposto dalla legge.

In conclusione, sembra che la Corte, senza alcuna sostituzione o modifica del criterio, né della data scelti dal legislatore per la cessazione del regime di nuova fissazione della data di esecuzione, possa tuttavia eliminarne le conseguenze irrazionali e lesive di principi fondamentali, dichiarando l'incostituzionalità nella parte in cui le norme in esame non prevedono la nuova fissazione anche per i provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984 recanti data di esecuzione *ex art. 56* della legge n. 392/1978 uguale — come nella specie — o, comunque, anteriore alla più avanzata, tra le date fissate in provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, che venga in concreto nuovamente fissata, quanto meno nello stesso mandamento.

La questione proposta di illegittimità costituzionale è sicuramente rilevante nel procedimento pendente davanti a questo giudice, la cui natura giurisdizionale è stata già riconosciuta (Cass. ss. uu. 8 maggio 1976, n. 1610, e sentenza Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 1958), e che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

Infatti, ritenuta operante la norma denunciata, l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata *ex art. 56*, e cioè dal 1° marzo 1989.

Nel caso che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata, dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per la data del 22 febbraio 1990.

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è regolata, nel comune di Milano, dal d.-l. 31 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1989, n. 61. In base alle disposizioni vigenti, l'esecuzione contro Artesani Luigi potrà essere promossa, nell'ipotesi di reiezione della sollevata eccezione, immediatamente in caso di dichiarata necessità dell'*ex* locatore, o successivamente, secondo i criteri stabiliti dal Prefetto per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei rilasci per finita locazione non assistiti da ulteriore motivazione.

Nell'ipotesi di accoglimento, invece, non potrà essere promossa prima del 23 febbraio 1990, anche in caso di dichiarata necessità.

Non solo, ma in ogni categoria in cui sono o potranno essere distinti i provvedimenti di rilascio ai fini dell'esecuzione, mai si potrà prescindere, tenuto conto del gran numero di provvedimenti concorrenti in ciascuna categoria, dal criterio di precedenza costituito dalla data di esecutività, fissata *ex art. 56*, della legge n. 392/1978, ovvero fissata nuovamente in applicazione della normativa della quale si discute in questa sede.

Appare evidente, pertanto, sia l'interesse delle parti e sia la rilevanza della questione sollevata, dipendendo in concreto dalla decisione della Corte la possibilità di posticipare, sino a 360 giorni, la data prima della quale non può essere promossa l'esecuzione.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento n. 69/1989 per il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria della Pretura di Milano, notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 19 luglio 1989

Il pretore: NORMANDO

Il cancelliere: TAMBURRO

90C0762

N. 397

*Ordinanza emessa il 27 dicembre 1989 dal pretore di Milano
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Vergani Maria Graziella*

Locazioni - Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637).
(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nel procedimento n. 744/1989 promosso ai sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, con istanza da Vergani Marisa Graziella, via Cambiasi, 5, Milano, ex conduttore, contro Immobiliare Panigada S.a.s. c/o avv. I. Ali Bevilacqua, via Andreani, 4, Milano, ex locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 31 ottobre 1989 nel provvedimento di rilascio emesso dal pretore di Milano per fine locazione al 29 settembre 1988;

Considerato che per il disposto degli artt. 13, 14 e 15 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 94, con le sostituzioni introdotte dall'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, l'istanza di Vergani Maria dovrebbe essere respinta poiché il contratto fra lo stesso e Immobiliare Panigada S.a.s. ha avuto scadenza al 29 settembre 1988, «successiva al 30 giugno 1984», con la conseguenza che l'esecuzione, attualmente sospesa in applicazione dell'art. 15, 6° comma, della legge n. 94/1982 sino all'emissione del decreto che decide sull'istanza, acquisterebbe esecutività definitiva dal 31 ottobre 1989;

OSSERVA

Non appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 687, in quanto collega la cessazione dell'applicabilità della normativa (legge n. 94/1982) di nuova fissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto («successiva al 30 giugno 1984»), risulti in contrasto con principi informativi della Carta costituzionale, quali quello di ragionevolezza e parità di trattamento, di cui è particolare consacrazione all'art. 3.

Va premesso che rientra indubbiamente nelle facoltà del legislatore, quando stabilisca benefici a favore di cittadini (con o senza corrispondente aggravio per altri cittadini) prevedere e disciplinare la cessazione del regime introdotto.

Ed evidente appare la insindacabilità in sede giudiziaria del momento scelto per la cessazione, per quanto aberrante, come nella specie, possa rivelarsi il risultato della cessazione di un ammortizzatore quale la graduazione

delle esecuzioni in tempo di accresciuta tensione abitativa. E si deve convenire che, per quanto improvvida ed arbitraria possa rivelarsi la scelta di una data di demarcazione tra uno od altro trattamento giuridico di situazioni uguali, tale scelta rientra nei poteri non censurabili del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie uguali, in tempi diversi.

A diversa conclusione non ci si può sottrarre se si esamina il criterio usato nella norma denunciata per demarcare la fine della c.d. «graduazione Nicolazzi». Questa tuttora compete alle situazioni rivenienti da contratti scaduti entro il 30 giugno 1984 e va invece negata alle situazioni rivenienti da contratti scaduti successivamente, con la conseguenza illogica e ingiusta che i rilasci da contratti scaduti recentemente diventano eseguibili prima dei rilasci da contratti scaduti da più tempo, ed a questi, in effetti, devono venire anteposti nell'esecuzione.

Fattispecie identiche (esecutività definitiva) vengono disciplinate diversamente, nel medesimo contesto temporale, in base all'unico elemento diverso (scadenza del contratto più o meno remota) che, se si volesse riconoscere influente, ragionevolmente dovrebbe escludere da ulteriore rinvio di esecuzione i contratti scaduti da più tempo. Invece, in un dato momento, si deve concedere rinvio dell'esecuzione relativamente a contratti scaduti da parecchi anni, e lo si deve invece negare relativamente a contratti con scadenza anche molto recente. E va tenuto presente che il limite 30 giugno 1984 copre indifferentemente contratti del regime transitorio e del regime definitivo della legge n. 392/1978: non può ricercarsi, perciò, nella diversità dei regimi giustificazione del diverso trattamento.

È facile rilevare in che consista l'errore di prospettiva e tecnico del legislatore. Il beneficio (per l'ex conduttore) ed il corrispondente aggravio (per l'ex locatore) in cui la «graduazione» si sostanzia (nuova fissazione da un minimo di 120 ad un massimo di 360 giorni della «data di esecuzione») non è, in astratto e nella pratica, collegato con la «scadenza del contratto». È lapalissiano, invece, trattandosi di «nuova fissazione», il suo collegamento con la «data di esecuzione» fissata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, dal giudice che dispone il rilascio (che — non va dimenticato — può avere ed ha anche «ragioni» diverse dalla scadenza del contratto), «entro il termine di mesi sei, ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento».

I denunciati inconvenienti, e cioè la lesione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento cesseranno di verificarsi quando verranno ad esaurimento le istanze di rifissazione rivenienti da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, rientrando — si ripete — la scelta di questa od altra data tra le facoltà insindacabili del legislatore. Però, finché dovrà essere concessa la rifissazione nelle su indicate circostanze, non può sottrarsi al dubbio di costituzionalità la cessazione di rifissazione per le date (medesime o anteriori) relative ai rilasci da contratti con scadenza «successiva al 30 giugno 1984». Pertanto, la normativa di cessazione potrà essere applicata — così come è — ai rilasci da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984, recanti data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 successiva alla più avanzata fra le date relative a rilasci da contratto con scadenza sino al 30 giugno 1984, che debba a termini di legge, ed in concreto sia stata rifissata, quanto meno nel mandamento.

Nella fattispecie il contratto è scaduto il 29 settembre 1988 e la data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 è il 31 ottobre 1989, che dovrebbe rimanere invariata ai fini della collocazione nella «graduatoria» delle esecuzioni effettive.

Pertanto, il procedimento viene rimesso alla Corte costituzionale per i motivi esposti, considerato che in altri procedimenti (per esempio: n. 738/1989, definito da questo pretore il 27 dicembre 1989) la data di esecuzione 9 novembre 1989 è stata rifissata al 25 ottobre 1990 e, pertanto, l'esecuzione effettiva rinviata, in accoglimento di istanza ai sensi della legge n. 94/1982, in quanto (o nonostante) che il contratto sia scaduto sin dal 31 dicembre 1983.

Appare così, nella fattispecie in esame, concretizzata la lesione derivante dalla disposizione dell'art. 1, n. 2, della legge 10 novembre 1983, n. 637, che si rivela irrazionalmente discriminatoria fra situazioni identiche, le prime rivenienti da contratti con scadenza più lontana, nelle quali concede l'ulteriore rinvio dell'esecuzione e situazioni rivenienti da contratto con scadenza più recente, nelle quali il medesimo beneficio viene negato.

Va osservato inoltre, che è tutto il sistema delle esecuzioni che ne esce distorto, con modificazione dei rapporti di equità e di parità fra singoli e/o fra categorie di interessati.

Lo stock dei provvedimenti esecutivi viene accresciuto disastrosamente con i provvedimenti di esecutività più recente; i locatori in attesa da più tempo subiscono la «concorrenza» degli ultimi arrivati; la concentrazione delle esecuzioni rende sempre più difficile la sistemazione degli sfrattati.

Il fatto è che aspettative giuridiche del tutto identiche (esecuzione di provvedimenti di rilascio, emanati dallo stesso giudice, recanti la stessa data di esecuzione) risultano dalla legge diversamente regolati, nello stesso momento temporale (quello della «graduazione») con l'effetto dell'ulteriore rinvio della loro realizzazione concreta in base ad un elemento (scadenza del contratto) la cui caratteristica differenziatrice (data più o meno remota), dovrebbe ragionevolmente influire in senso esattamente opposto a quello stabilito dal legislatore.

Se si pone mente allo scopo dichiarato nel decreto 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge n. 94/1982: «provvedere alla graduazione temporale dell'esecuzione degli sfratti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative», e perciò di dare ordine temporale più equo e razionale possibile alle esecuzioni di un numero abnorme di provvedimenti di rilascio che è impensabile eseguire contemporaneamente, esecuzioni che perciò vanno rinviate per il tempo necessario, senza sconvolgere le priorità già acquisite in base alla fissazione *ex art. 56* della data di esecuzione, si vede come lo scopo della legge risulti vanificato e l'ordine sconvolto dall'applicazione della norma qui denunciata.

In effetti, mentre vengono definite con l'esecuzione le situazioni post contratto più recenti, rimangono ulteriormente aperte quelle più vecchie, che da più tempo si trascinano in un regime straordinario di rinvio dell'esecuzione, imposto dalla legge.

In conclusione, sembra che la Corte, senza alcuna sostituzione o modifica del criterio, né della data scelti dal legislatore per la cessazione del regime di nuova fissazione della data di esecuzione, possa tuttavia eliminarne le conseguenze irrazionali e lesive di principi fondamentali, dichiarando l'incostituzionalità nella parte in cui le norme in esame non prevedono la nuova fissazione anche per i provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984 recanti data di esecuzione *ex art. 56* della legge n. 392/1978 uguale — come nella specie — o, comunque, anteriore alla più avanzata, tra le date fissate in provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, che venga in concreto nuovamente fissata, quanto meno nello stesso mandamento.

La questione proposta di illegittimità costituzionale è sicuramente rilevante nel procedimento pendente davanti a questo giudice, la cui natura giurisdizionale è stata già riconosciuta (Cass. ss.uu. 8 maggio 1976, n. 1610, e sentenza Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 1958), e che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

Infatti, ritenuta operante la norma denunciata, l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata *ex art. 56*, e cioè dal 1º novembre 1989.

Nel caso che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata, dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per la data del 25 ottobre 1990.

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è regolata, nel comune di Milano, dal d.-l. 31 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1989, n. 61. In base alle disposizioni vigenti, l'esecuzione contro Vergani Maria potrà essere promossa, nell'ipotesi di reiezione della sollevata eccezione, immediatamente in caso di dichiarata necessità dell'*ex* locatore, o successivamente, secondo i criteri stabiliti dal Prefetto per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei rilasci per finita locazione non assistiti da ulteriore motivazione.

Nell'ipotesi di accoglimento, invece, non potrà essere promossa prima del 26 ottobre 1990, anche in caso di dichiarata necessità.

Non solo, ma in ogni categoria in cui sono o potranno essere distinti i provvedimenti di rilascio ai fini dell'esecuzione, mai si potrà prescindere, tenuto conto del gran numero di provvedimenti concorrenti in ciascuna categoria, dal criterio di precedenza costituito dalla data di esecutività, fissata *ex art. 56*, della legge n. 392/1978, ovvero fissata nuovamente in applicazione della normativa della quale si discute in questa sede.

Appare evidente, pertanto, sia l'interesse delle parti e sia la rilevanza della questione sollevata, dipendendo in concreto dalla decisione della Corte la possibilità di posticipare, sino a 360 giorni, la data prima della quale non può essere promossa l'esecuzione.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento n. 744/1989 per il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria della Pretura di Milano, notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 27 dicembre 1989

Il pretore: NORMANDO

Il cancelliere: TAMBURIO

N. 398

Ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto dalla S.p.a. «Nuova G. Barbera» contro la presidenza della regione Sicilia ed altri

Regione Sicilia - Riscossione delle entrate - Concessione del servizio, in via provvisoria, ad un commissario governativo scelto fra gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5, lettere a) e d), del r.d. 12 marzo 1936, n. 375 e le loro speciali sezioni autonome, nonché fra società per azioni con capitale non inferiore a venti miliardi interamente costituito dai predetti istituti ed aziende di credito - Violazione dei principi fondamentali della legislazione nazionale in materia (legge n. 657/1986) concernenti il concorso tra i soggetti interessati all'affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi, nonché la tassativa indicazione dei soggetti legittimati a ricevere la concessione (per la esclusione con la norma impugnata delle società per azioni costituite da persone fisiche con un capitale non inferiore ad un miliardo).

(Legge regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19, art. 3, primo comma).

(Statuto regione Sicilia, art. 17).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 411/1990 proposto dalla «Nuova G. Barbera S.p.a.», con sede in Catania, in persona del suo legale rappresentante avv. Carlo Casamichela, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scuderi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, n. 37, contro la Presidenza della regione siciliana e l'assessorato per il bilancio e le finanze della regione siciliana, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria; e nei confronti della So.Ge.Si. S.p.a., con sede in Palermo, non costituita in giudizio; per l'annullamento:

1) della nota dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana del 31 gennaio 1990, n. 200114 di protocollo, con cui si respinge l'istanza proposta dalla società ricorrente al fine di ottenere la nomina a commissario governativo per la riscossione dei tributi negli ambiti territoriali delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa;

2) dei quattro decreti emanati dall'assessorato medesimo il 23 gennaio 1990, con i quali la So.Ge.Si. S.p.a. viene nominata commissario governativo, per la riscossione dei tributi nelle quattro province sopra indicate;

3) della deliberazione adottata dalla giunta regionale il 17 gennaio 1990 e menzionata nei decreti sopra indicati;

4) di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 28 marzo 1990 il consigliere dott. Vincenzo Zingales e udito, per la ricorrente, l'avv. Andrea Scuderi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Col ricorso in esame, notificato il 23 febbraio 1990 e depositato il giorno successivo, la «Nuova G. Barbera», con sede in Catania, costituita fra persone fisiche con capitale sociale di L. 1.200.000.000, avente ad oggetto esclusivo «la gestione in concessione o il'altra forma del servizio di riscossione dei tributi e di ogni'altra entrata dello Stato e di'altri enti pubblici», nonché «l'assunzione del servizio di ricevitoria e, se richiesta, del servizio di tesoreria di enti locali», e con espressa previsione statutaria di inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze (artt. 3 e 6 dello statuto sociale, allegato, alla lett. C all'atto costitutivo rogato dal notaio Giorgio Licciardello di Catania in data 15 settembre 1986; atti entrambi prodotti in giudizio), ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

1) della nota dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana del 31 gennaio 1990, n. 200114 di protocollo, con cui si respinge l'istanza proposta dalla società ricorrente al fine di ottenere la nomina a commissario governativo per la riscossione dei tributi negli ambiti territoriali delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa;

2) dei quattro decreti emanati dall'assessorato medesimo il 23 gennaio 1990, con i quali So.Ge.Si S.p.a. viene nominata commissario governativo, per la riscossione dei tributi nelle quattro provincie sopra indicate;

3) della deliberazione adottata dalla giunta regionale il 17 gennaio 1990 e menzionata nei decreti sopra indicati;

4) di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.

A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente unico motivo: illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19, per contrasto con l'art. 17 dello statuto regionale, e quindi per violazione dei principi e degli interessi generali contenuti e tutelati dalla legislazione nazionale (legge delega al governo per l'istituzione e la disciplina della riscossione dei tributi del 4 ottobre 1986, n. 557, e decreto delegato del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43, con particolare riferimento all'art. 132 dello stesso. Illegittimità derivata.

Si sono costituite in giudizio soltanto le amministrazioni intimate; ma non anche la controinteressata intimata So.Ge.Si. S.p.a.

DIRITTO

1. — Come già esposto in epigrafe e nelle premesse di fatto che precedono, l'impugnativa proposta è rivolta avverso i provvedimenti, ivi meglio specificati, con i quali l'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana ha respinto l'istanza della «Nuova G. Barbera S.p.a.», odierna ricorrente, tendente ad ottenere la nomina a commissario governativo per la gestione provvisoria del servizio di riscossione dei tributi negli ambiti territoriali delle provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, ed ha invece conferito il predetto incarico, negli ambiti territoriali sopra indicati, alla So.Ge.Si S.p.a., odierna controinteressata.

2. — La società ricorrente deduce, quale unico motivo di gravame, l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui appresso, dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19 («Esercizio provvisorio del bilancio della regione siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.)»), in base al quale «sino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al fine di assicurare, in via provvisoria, la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la giunta regionale, provvede direttamente alla nomina con effetto dal 1° gennaio 1990 e per la durata di mesi tre, prorogabile, per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, per ciascuno degli ambiti territoriali appresso indicati, del commissario governativo previsto dagli artt. 24 e seguenti del suddetto decreto, scegliendolo fra gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5, lettere a) e d) del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche, le speciali sezioni autonome degli istituti ed aziende di credito previsti dalle lettere a) e d) dell'art. 5 citato, nonché fra società per azioni, con capitale non inferiore a 20 miliardi, interamente costituite da predetti istituti ed aziende di credito, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in materia, che ne facciano domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La dedotta questione di illegittimità costituzionale viene profilata assumendo il contrasto della predetta disposizione legislativa regionale con l'art. 17 dello statuto della regione siciliana in quanto risulterebbero violati «i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», contemplati dal predetto art. 17 e tutelati dalla legislazione nazionale (nella specie, i principi ed interessi di cui alla legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante «delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi», e di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, recante «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 4 ottobre 1986, n. 657», con particolare riferimento all'art. 132 del predetto decreto delegato, in base al quale «i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e dal presente decreto si applicano anche alla regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia»).

Viene particolarmente lamentato in proposito che, tra i principi contenuti nella legislazione nazionale, risulterebbero illegittimamente disattesi dal legislatore regionale nell'emanazione della predetta legge n. 19 del 29 dicembre 1989:

a) il principio secondo cui il ricorso all'istituto del commissario governativo è possibile nel solo caso di revoca o decadenza della concessione (art. 1, primo comma, lett. g), della legge n. 657/1986; art. 24 del d.P.R. n. 43/1988);

b) il principio secondo cui la riscossione, anche nel caso di nomina di un commissario governativo, può essere affidata, fra gli altri soggetti, anche alle società per azioni costituite non solo da aziende ed istituti di credito ma anche da persone fisiche, con capitale interamente versato non inferiore ad un miliardo, aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, ed il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze (art. 1, primo comma, lett. e), punto 3, della legge n. 657/1986; art. 24, primo comma. ed art. 31, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 43/1988).

3. — Ritiene il tribunale che la dedotta questione di costituzionalità sia rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.

4. — Quanto alla rilevanza della questione occorre appena osservare che, avendo l'assessore regionale per il bilancio e le finanze respinto la domanda presentata dalla società ricorrente, per la nomina a commissario governativo dalla odierna ricorrente «Nuova G. Barbera S.p.a.» (in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla sopra richiamata normativa statale, come risulta dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale versati in atti, e come si è già detto nelle premesse di fatto) motivando il diniego con l'affermazione che la stessa «non rientra tra i soggetti a tali fini contemplata dall'art. 3 della legge regionale n. 19/1989», ed avendo invece accolta l'analoga domanda della So.Ge.Si. S.p.a. in base alla stessa disposizione di legge, nonché dovendosi, inoltre, necessariamente respingere la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati per l'ostacolo insormontabile costituito (allo stato attuale) dall'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 19/1989 di cui trattasi, la risoluzione della predetta questione si pone assolutamente ed incontrovertibilmente, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quale necessaria pregiudiziale per la definizione della controversia portata all'esame del tribunale, in quanto, ovviamente, soltanto dalla declaratoria di illegittimità della disposizione denunciata potrebbe derivare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati esclusivamente in base alla lamentata illegittimità costituzionale (con il conseguente accoglimento del ricorso in esame).

5. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione proposta, ritiene il tribunale che il ripetuto art. 3, primo comma, della legge regionale n. 19/1989 si ponga effettivamente in stridente contrasto con i principi generali che presiedono all'esercizio della potestà legislativa nelle materie per le quali l'art. 17 dello statuto della regione siciliana attribuisce all'assemblea regionale, «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», una competenza non esclusiva ma soltanto concorrente (o ripartita o sussidiaria) con quella dello Stato, ed in particolare in contrasto con i principi sopra indicati *sub* 2), risultanti: a) dagli artt. 1, primo comma, lett. g), della legge n. 657/1986 e 24 del d.P.R. n. 43/1988; b) dagli artt. 1, primo comma, lett. e), punto 3, della stessa legge, nonché dagli artt. 24, primo comma, e 31, primo comma, lett. c), dello stesso d.P.R.

5.1. — Appare opportuno, innanzitutto, ricordare che la potestà legislativa della regione siciliana in materia tributaria si fonda sull'art. 36, primo comma, dello statuto (approvato con r.d.-l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), in base al quale «al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima».

Giova subito rilevare in proposito, sia pure sinteticamente, che la collocazione di tale norma in un titolo a parte (titolo V - Patrimonio e finanze) rispetto a quello in cui (titolo II) sono inseriti i precedenti artt. 14 e 17 (che, rispettivamente, attribuiscono alla regione siciliana, com'è noto, la potestà o competenza legislativa esclusiva e quella concorrente), e comunque al di fuori del testo dei predetti artt. 14 e 17, non vale ovviamente a porre in dubbio la sussistenza della potestà legislativa tributaria della regione siciliana, trattandosi di un fatto ermeneuticamente neutro in quanto non tutte le materie devolute alla sua competenza legislativa sono previste in tali norme, com'è provato dal fatto che in relazione ad altre materie la potestà legislativa è stata attribuita con gli artt. 3 e 15.

Nonostante, quindi, la non certo perspicua dizione della norma in esame («al fabbisogno finanziario... si provvede... a mezzo di tributi deliberati...»), non può sussistere in realtà alcun dubbio in ordine all'effettiva attribuzione della potestà legislativa tributaria alla regione siciliana in forza del menzionato primo comma dell'art. 36, dato che «deliberare» tributi, per gli enti pubblici territoriali quali le regioni (specie se a statuto speciale), dotati di organi legislativi, non può significare altro che legiferare sugli stessi. Né si potrebbe in alcun modo ritenere che il potere di deliberare in materia tributaria è stato conferito alla regione siciliana limitatamente ai tributi di carattere regionale che essa intenda istituire. Una simile interpretazione restrittiva (che è stata respinta dall'alta Corte per la regione siciliana con sentenza 20 luglio 1949-7 febbraio 1950, nonché dalla Corte costituzionale con sentenza n. 9/1957), infatti, è in assoluto contrasto con la dizione usata dal legislatore, sia perché di una tale disunione la norma in esame non fa parola (l'art. 36, primo comma, contempla un'attività deliberativa — *idest*: legislativa — da parte della regione in

ordine ai tributi in generale, e non limitatamente ai tributi di carattere regionale), e sia perché, al contrario, l'eccezione contenuta nel secondo comma («sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto») fa chiaramente comprendere che i tributi, in detto capoverso non indicati, sono passati alla regione sia per la deliberazione vera e propria che per l'accertamento e la riscossione.

5.2. — Ciò posto, occorre ancora precisare al riguardo che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa tributaria della regione siciliana non ha carattere esclusivo bensì concorrente. Ed invero, la potestà di legiferare, in via esclusiva, ai termini e nei limiti dell'art. 14 dello statuto siciliano non può essere riferita, per il suo carattere eccezionale, se non a materie esplicitamente e tassativamente indicate. Il che è particolarmente giustificabile in ordine alla materia tributaria, dato che una potestà normativa, nel senso indicato, potrebbe turbare il sistema tributario dello Stato. Ne deriva quindi che la legislazione regionale, nella materia di cui trattasi, non essendo questa menzionata nel predetto art. 14 dello statuto siciliano, non può avere se non carattere concorrente o sussidiario. È perciò necessario, anzitutto, che le leggi della regione riguardanti i tributi rispettino non soltanto le leggi costituzionali ed i limiti territoriali, ma anche quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato, secondo quanto dispone la prima parte dell'art. 17 dello statuto siciliano per la legislazione concorrente. Inoltre, poiché risponde ad una esigenza fondamentale per l'economia e per l'eguaglianza di tutti i cittadini, a qualsiasi parte del territorio della Repubblica appartengono, che l'obbligazione tributaria si ricollegli ad un sistema unitario, in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo, ai cespiti colpiti e alle modalità di riscossione, la legislazione regionale deve essere coordinata con la finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale; e deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo (cfr. in tal senso, fra altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 9/1957, cit., n. 42/1957, n. 52/1957, n. 158/1973, n. 959/1988, nonché quelle dell'alta Corte per la regione siciliana 9 marzo-19 maggio 1951, 30 aprile-30 giugno 1952, 12 maggio-20 agosto 1953).

5.3. — Quanto sopra preliminarmente rilevato osserva il tribunale che il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità di cui si discute trova essenziale e specificamente la sua base giuridica nei principi generali sui rapporti fra leggi statali e leggi regionali siciliane in tema di riscossione dei tributi. Principi alla cui rilevazione e ricognizione è necessario ulteriormente procedere.

Mediante l'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 («Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia») è stato prescritto che, «nelle more della generale riforma nazionale del servizio di riscossione, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze promuove la costituzionalità di una società, avente come oggetto sociale la gestione, secondo le norme vigenti, delle esattorie delle imposte dirette in Sicilia» (primo comma), e che a tale società possono partecipare «istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, nonché aziende di credito operanti in Sicilia ed aventi capitale totalmente pubblico» (secondo comma). Alla società medesima — «in deroga alle ordinarie procedure di collocamento» ed «in regime di esonero dalle procedure concorsuali previste dalle norme che regolano la materia» — venivano poi conferite tanto le esattorie «gestite in delegazione governativa ai sensi della legge regionale 1° ottobre 1982, n. 123, quanto le esattorie che si rendessero «vacanti per qualsiasi causa nel corso dell'anno 1984»; mentre si doveva provvedere con identiche modalità al conferimento di «tutte le esattorie delle imposte dirette della Sicilia», «a decorrere dal 1° gennaio 1985» (cfr. i successivi artt. 3 e 4 della predetta legge regionale n. 55/1984).

La «generale riforma nazionale del servizio di riscossione» è però sopraggiunta negli ultimi anni, ad opera della già menzionata legge n. 657/1986 seguita dal d.P.R. n. 43/1988, pure sopra già menzionato.

E come si è già visto, con l'art. 132 del predetto d.P.R. si dispone che «i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e dal presente decreto si applicano anche alla regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia».

Tale norma di legge è perfettamente aderente alla natura concorrente della potestà medesima, quale si desume dal combinato disposto degli artt. 17 e 36 dello statuto siciliano. Natura che la Corte costituzionale, come si è visto, ha più volte riaffermato, dalla sentenza n. 9/1957 fino alla sentenza n. 959/1988 (nella quale si argomenta che le leggi regionali sulla riscossione dei tributi potrebbero solo contenere «disposizioni di capillare dettaglio»).

Le conseguenze che se ne possono trarre, ai fini del presente discorso, sono di un duplice ordine.

In primo luogo, l'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 19/1989 ha trascurato il fondamentale principio del concorso dei soggetti interessati per l'affidamento del servizio in concessione amministrativa; principio che emerge con la massima chiarezza tanto dalla legge delegante quanto dal decreto legislativo delegato.

In secondo luogo, con la stessa disposizione si è derogato al principio concernente la tassativa indicazione dei soggetti astrattamente legittimati a ricevere le concessioni, in quanto, escludendosi da tale novero le società per azioni costituite da persone fisiche con un capitale non inferiore ad un miliardo (come invece previsto dai ripetuti art. 1, primo comma, lett. e), punto 3, della legge n. 657/1986, nonché dagli artt. 24, primo comma, e 31, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 43/1988) è stata illegittimamente ristretta la serie dei soggetti medesimi.

La serie dei soggetti, ai quali potranno essere conferite le concessioni, è in effetti chiusa o tassativa. Sia l'art. 1, primo comma, lett. e), della legge n. 657/1986, sia l'art. 31, primo comma, del d.P.R. n. 43, prevedono infatti, nei medesimi termini, che si tratti «esclusivamente» delle aziende e degli istituti di credito, nonché delle Casse rurali ed artigiane di cui all'art. 5 del r.d.-l. 12 marzo 1936, n. 375, di loro speciali sezioni autonome, di particolari società per azioni aventi per unico oggetto la gestione del servizio in esame, e di società cooperative già titolari di gestioni esattoriali.

A fronte di questa disciplina, che certamente riguarda l'ossatura del previsto servizio di riscossione dei tributi, il legislatore regionale non può legittimamente ridurre il novero dei potenziali concessionari, depennando alcuni tipi di soggetti relativamente ai tributi da riscuotere in Sicilia, né può estendere tale novero.

Non varrebbe obiettare, come esattamente rilevato dalla ricorrente, che esclusioni siffatte lescerebbero indenni quei «principi ed interessi generali» informati la legislazione dello Stato, cui deve in materia attenersi la regione. Si è già rilevato, infatti, come la determinazione dei potenziali concessionari attenga, logicamente, alle strutture portanti del servizio di riscossione dei tributi. Al di là di questo, tuttavia, è risolutivo il puro e semplice fatto che la determinazione stessa non risulti dalla sola legge delegata, ma sia compiutamente prestabilita dalla rispettiva legge delegante, proprio in quell'articolo nel quale si elencano i «principi e criteri direttivi» della delega.

La politica delle scelte legislative, mediante le quali si fissano i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale, rappresenta un punto in sé incontestato e incontestabile, anche se restano varie le implicazioni che se ne traggono nell'affrontare alcuni problemi più specifici. Orbene, nella materia in questione tali scelte sono state appunto effettuate dalla legge delegante, all'atto di fissare i principi e i criteri richiesti dall'art. 76 della Costituzione. Non a caso la legge di delega è stata definita in dottrina come la fonte normativa che deve porre la «disciplina di fondo» della materia o come «una sorta di legge-quadro».

Meno ancora varrebbe rilevare, come pure osservato dalla ricorrente, che la spiccata peculiarità delle situazioni esistenti in Sicilia e delle esigenze da soddisfare nell'isola impone soluzioni differenziate rispetto a quelle accolte nel restante territorio nazionale. Rilievi del genere sono di per sé fondati ma non rendono affatto derogabili, da parte del legislatore regionale, i «principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (art. 17 statuto siciliano)». Il perseguimento delle esigenze regionali e locali va effettuato, cioè, all'interno del limite di tali principi ed interessi.

A questi ed altri principi, dunque, la regione siciliana avrebbe dovuto adeguarsi, con effetto dal 1° gennaio 1990: cioè dal momento dell'entrata in funzione del nuovo servizio sul restante territorio nazionale. Per contro, l'assemblea regionale siciliana è rimasta a mezza strada, superando la cennata legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, in virtù della quale era stata attribuita alla So.Ge.S. la riscossione dei tributi per l'intera isola; ma facendo ricorso ad una ulteriore legge-provvedimento, anzi legge-fotografia, che non si conforma ai nuovi principi, bensì li disattende ed anzi li elude.

L'art. 3 della legge regionale n. 19/1989 prevede, infatti, l'immediata nomina di un commissario governativo per ciascuno degli ambiti territoriali di riscossione dei tributi; ed aggiunge che tale commissario, destinato a rimanere in carica per tre mesi, prorogabili una sola volta, dovrà essere scelto tra gli istituti e le aziende di credito che ne facciano istanza, nonché fra società per azioni con capitale non inferiore a 20 miliardi, interamente costituite dai predetti istituti ed aziende di credito: ad esclusione, dunque, degli altri richiedenti individuati dall'art. 31, primo comma, del d.P.R. n. 43/1988, con particolare riguardo alle società per azioni costituite, con capitale non inferiore ad un miliardo, da persone fisiche, ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio. Fatta uscire dalla porta, la So.Ge.Si. rientra con ciò dalla finestra, ricomparendo sotto le vesti di potenziale commissario governativo; ed è alla So.Ge.Si., non a caso, che a questo punto sono stati attribuiti i compiti commissariali per tutti gli ambiti fra i quali è stata suddivisa la regione.

Ora, sotto quest'ultimo aspetto, la disciplina in esame diverge ulteriormente dai principi della materia perché nella specie non si può in alcun modo configurare una «vacanza» della concessione, dal momento che la riscossione dei tributi veniva e viene svolta dal medesimo soggetto, cioè dalla So.Ge.Si., indipendentemente da qualsiasi ipotesi di revoca, di decadenza, di rinuncia o di vacanza dell'esattoria per l'impossibilità di provvedere al conferimento di essa.

Ed invero, anche a volere ammettere che la regione possa scegliere ad arbitrio i propri commissari, senza violare nessun principio fondamentale risultante dalle leggi dello Stato, bisogna pur sempre ritenere che il commissariamento sia legato all'assoluta necessità di procedere per vie diverse da quelle normali. Se così non fosse, infatti, il legislatore regionale potrebbe assai comodamente eludere il rispetto delle norme statali di principio, attraverso il semplice espediente dell'istituzione di altrettanti commissari, in luogo del concorso fra i vari soggetti aspiranti alla concessione.

Nella specie, del resto, la stessa regione mostra di percepire chiaramente questa sfasatura. Nell'art. 3, primo comma, della legge n. 19/1989 non si prevede, infatti, una immediata attuazione del nuovo servizio di riscossione dei tributi, conformemente ai precetti cui si riferisce l'art. 132 del d.P.R. n. 43/1988. Si stabilisce, al contrario, che la detta disciplina regionale è volta unicamente ad assicurare «in via provvisoria» la riscossione dei tributi dei quali si tratta, nell'attesa che entri in vigore la normativa destinata a regolare permanentemente la materia.

5.4. — Occorre però domandarsi se questa natura temporanea ed anzi transitoria dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1989 sia sufficiente a giustificarla sul piano costituzionale. La risposta da offrire a un tale quesito potrebbe, a prima vista, sembrare di segno affermativo, in considerazione di una nutrita giurisprudenza costituzionale che ha riguardato situazioni apparentemente affini a quella in esame. Più volte in verità, come ricorda la stessa ricorrente, la Corte ha escluso la dedotta incostituzionalità di norme legislative transitorie e comunque temporanee, statali e regionali, fondamentalmente argomentando sotto un triplice profilo, con riferimento ad altrettante serie di casi.

Innanzitutto, a partire dagli anni cinquanta e fino all'entrata in funzione delle regioni ordinarie, l'organo della giustizia costituzionale ha ripetutamente sostenuto che le regioni differenziate quali la Sicilia potessero anche disciplinare rapporti di diritto privato, nella materia dell'agricoltura, purché mediante norme aventi «efficacia limitata nel tempo», che trovassero giustificazione nell'eccezionalità e nella peculiarità delle vicende locali da fronteggiare in tal modo. Il che ha rappresentato il fondamento delle decisioni di rigetto 2 luglio 1956, n. 7, 8 luglio 1957, n. 109, 27 gennaio 1958, n. 6, e così via.

Secondariamente, la Corte ha ammesso che, là dove manchino le norme attuative di un istituto costituzionalmente previsto, possa intervenire — senza ancora procedere all'attuazione stessa — «una legge transitoria, provvisoria ed eccezionale, rivolta a regolare una situazione passata» (cfr. la sentenza 19 dicembre 1962, n. 106). Nella specie, perciò, è stata rigettata una impugnazione concernente la legge statale 14 luglio 1959, n. 741, che aveva disposto l'estensione *erga omnes* di certi contratti collettivi di lavoro; ed è stata annullata, viceversa, la legge 1º ottobre 1960, n. 1027, che aveva protratto nel tempo l'operatività dell'estensione medesima, con riguardo ai contratti stipulati nei dieci mesi successivi all'entrata in vigore della prima legge.

Da ultimo, si è ritenuto che il sindacato sulla ragionevolezza delle misure restrittive di libertà costituzionalmente garantite dovesse tener conto delle situazioni di emergenza che le avevano occasionate e causate; sicché, per converso, si è precisato che misure siffatte «perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo». Con questo fondamento, si è dunque dichiarata l'infondatezza di una impugnativa riguardante la protrazione dei termini di carcerazione preventiva, disposta negli anni settanta «per la tutela dell'ordine democratico» (cfr. la sentenza 14 gennaio 1982, n. 15).

Del pari, si è motivato più volte che le discipline miranti a proteggere determinati beni o determinati valori di rilievo costituzionale, senza tener conto di altri beni o di altri valori suscettibili di subire in tal modo una sproporzionata compressione od una totale negazione, sono costituzionalmente difendibili — se mai — nel breve periodo in cui non si producano illegittimi sbilanciamenti. Così — per esempio — la disciplina vincolistica riguardante gli immobili ad uso non abitativo è stata dapprima salvata perché temporanea ed anzi «inerente ad una situazione assolutamente irripetibile» (cfr. la sentenza 3 aprile 1984, n. 89); ma poi annullata mediante una sentenza (23 aprile 1986, n. 108), nella quale la Corte ha considerato «intuitivo» che «non possa escludersi la violazione di un diritto costituzionalmente garantito, sol perché essa è temporalmente limitata». E similmente, con la decisione 14 luglio 1988, n. 826, la Corte ha rigettato l'impugnativa della legge 4 febbraio 1985, n. 10, in tema di trasmissioni televisive, traendo argomento dalla sua «natura chiaramente provvisoria»; ma si è contestualmente riservata, per ciò stesso, di riesaminare l'intera questione, una volta superato «ogni ragionevole limite temporale».

Contro le prime apparenze, tuttavia, nessuno di questi precedenti giurisprudenziali si può attingere al caso in esame. Si deve, infatti, condividere la tesi della ricorrente secondo cui, anzi, sono proprio le decisioni testé ricordate che offrono spunti atti a dimostrare la illegittimità della legge regionale siciliana n. 19/1989.

Ciò vale, in primo luogo, per la giurisprudenza più antica, concernente le norme regionali allora abilitate ad incidere sull'ordinamento generale dei contratti agrari. Nella citata sentenza n. 6/1958 si legge, in effetti, che «la semplice temporaneità delle leggi non basta» a far respingere le sollevate questioni di legittimità costituzionale; «la temporaneità può valere soltanto come indice della situazione eccezionale che abbia dato causa alle leggi, situazione la quale, appunto se e perché eccezionale, non può essere che temporanea». Ma proprio questo passo lascia intendere che il precedente non può venire invocato a sostegno della provvisoria soluzione offerta dall'art. 3 della legge n. 19. La provvisorietà non è infatti collegata, in quest'ultimo caso, ad alcuna sottostante situazione eccezionale che l'assemblea regionale siciliana abbia inteso fronteggiare.

Al contrario, il solo fattore causale della legge di cui si discute consiste nella riconosciuta impossibilità di mantenere ancora in vigore una disciplina già in parte provvisoria come quella dettata dalla menzionata legge regionale n. 55/1984: legge che esordiva — in modo assai significativo — dichiarando di essere destinata a vigere «nelle more della generale riforma nazionale del servizio di riscossione». Ma il naturale e necessario superamento della legge n. 55 non è certo sopraggiunto all'improvviso, tanto da cogliere di sorpresa la regione siciliana e da costringerla ad approvare una nuova serie di disposizioni transitorie. La delega sulla quale si è fondata la riforma del servizio di riscossione dei tributi rimonta alla legge 4 ottobre 1986, n. 657. Lo stesso decreto legislativo delegato è stato emanato dal Presidente della Repubblica il 28 gennaio 1988; e la relativa disciplina è per di più rimasta lungamente inapplicata sul restante territorio nazionale. Inoltre, i problemi concernenti l'applicazione di tali normative sono stati ampiamente discussi nelle sedi più diverse, nazionali e locali (come stanno a dimostrare — per esempio — gli atti del convegno sull'attuazione della riforma del sistema esattoriale nella regione siciliana, svoltosi a Catania il 12 maggio 1989).

In tali circostanze, si può giustificare la legge-provvedimento, o meglio legge-fotografia, n. 19/1989, per il solo fatto che essa ha voluto colmare preventivamente una situazione di potenziale vuoto normativo? La risposta da offrire, è sicuramente negativa, quanto meno per un duplice ordine di motivi.

Da un lato, in verità, deve condividersi il rilievo della ricorrente secondo cui la preesistente legge-provvedimento n. 55/1984 non era ancora venuta a scadenza, ma conservava la sua provvisoria efficacia; e non l'avrebbe perduta, se non nell'ipotesi che un duplice giudice l'avesse impugnata, ottenendone l'annullamento da parte della Corte costituzionale.

D'altro lato, non sembra comunque sostenibile che il venir meno di una certa disciplina legittimi qualunque specie di disposizioni legislative regionali destinate a surrogarla, poco importando se esse rispettino o meno i principi della materia, come stabili dalle corrispondenti leggi dello Stato. Argomenti siffatti, come pure esattamente sostiene la ricorrente, varrebbero a legittimare proroghe rinnovate o protratte indefinitamente, senza tener conto del limite dei principi che contraddistingue la legislazione concorrente, fino a quando l'assemblea regionale siciliana non riesca ad approvare — in via permanente — una normativa rispettosa dei principi stessi. Ed è proprio questo il pericolo che il ricorso della società «Nuova G. Barbera» tende in prima linea ad evitare.

6. — Per le suesposte considerazioni, la domanda di sospensione in esame, stante l'ostacolo costituito dalla norma regionale denunciata, non può che essere rigettata, ma, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione incidentale di costituzionalità di cui trattasi, disponendosi conseguentemente la sospensione del giudizio instaurato col ricorso indicato in epigrafe.

P. Q. M.

Respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati col ricorso in esame, e, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19 (nei sensi indicati nella motivazione che precede), in relazione al superamento del limite dei principi della potestà legislativa concorrente posto dall'art. 17 dello statuto della regione siciliana, dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso;

Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 23 della legge regionale 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al presidente della regione siciliana e di darne comunicazione al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 marzo 1990.

Il presidente f.f. estensore: (firma illeggibile)

90C0764

N. 399

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1990)
dal tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Caprara Teseo*

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Caprara Teseo nato a Novi (Modena) il 21 febbraio 1928, ivi residente in via Demas Malavasi n. 1;

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

L'art. 4 della legge n. 516/1982, nel prevedere al punto 7 del suo primo comma la condotta di chi rediga (tra l'altro) la dichiarazione annuale dei redditi... «dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito», le attribuisce penale significazione sol quando la stessa sia stata tale «da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione stessa».

E, ben ovviamente, spetta al giudice valutare la rilevanza di quella alterazione al fine di stabilire la ricorrenza o meno dell'antigiuridicità — sotto il profilo penale — di quella condotta, connissiva od omissiva che sia.

Per la formulazione d'un siffatto giudizio (che si risolve nella mera valutazione di un *quantum*) il giudice non può far ricorso ad alcun criterio di natura integrativa o sussidiaria magari offertogli da norme concorrenti (di legge o regolamentari) ovvero, come pure talvolta potrebbe verificarsi, da regole di comune e ben sicura esperienza (si pensi all'ipotesi criminosa di cui all'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, per l'individuazione della cui ricorrenza risulta d'obbligo il ricorso all'art. 133 del c.p., ovvero all'ipotesi criminosa di cui all'art. 72 della legge n. 685/1975 per l'individuazione della cui ricorrenza, con riferimento alla «modica» quantità, risulta agevole il ricorso all'esperienza mutuabile dalle più comuni acquisizioni in materia chimico-tossicologica e medico-legale.

E se, quindi, *in subiecta materia*, il giudizio (*rectius*: valutazione) del giudice è disancorato — per sua stessa natura — da ogni criterio di sicuro riferimento va da sé che la previsione penale in argomento ha carattere di indeterminatezza ed il relativo giudizio finisce inevitabilmente per rivelarsi arbitrario e, come tale, né voluto né dovuto.

Al giudice, verrebbe, cioè attribuita non una funzione di interpretazione della norma (tipica del suo ministero), bensì quella di posizione della norma stessa. A ben vedere, infatti, la *ratio* sottostante alla norma in argomento appare essere non quella della persecuzione sempre e comunque dell'infedeltà fiscale del contribuente bensì quella della persecuzione di un siffatto comportamento sol quando la dimensione assunta dalla stessa sia tale da risultare intollerabile da parte della collettività e, come tale, meritevole di adeguata reprimenda.

Attribuire perciò al giudice il compito di stabilire se sia «rilevante» l'alterazione del risultato dell'infedele dichiarazione significa in definitiva conferirgli una funzione di carattere normativo che non può e non deve esser ritenuta sua propria: quella di stabilire non «se» un comportamento umano abbia o meno a costituire reato per la sua corrispondenza al modello legale astratto della relativa fattispecie incriminatrice speciale, bensì «quando» un siffatto comportamento, in relazione alle esigenze di tutela degli interessi della collettività, possa e debba esser riguardato come reato e cioè, come fatto penalmente rilevante.

Ebbene questo tipo di valutazione è proprio del legislatore cui in via esclusiva va attribuito il potere-dovere di stabilire, facendosi interprete delle ragioni e delle esigenze del corpo sociale, se e quando una umana condotta risulti talmente pregiudizievole da meritare i rigori della reprimenda penale.

La conseguenza è, in un siffatto distorto sistema di usurpazione di competenze, che ai consociati non viene proposto un precetto chiaro e determinato dal quale discenda un preciso loro obbligo, di fare o di non fare, bensì un

imperativo nebuloso e dal contenuto incerto che non consente a chiunque dei suoi naturali destinatari di adeguare in senso corretto la propria condotta, in quanto la statuizione normativa in parola viene ad acquistare corpo e specificazione non già sin dal momento della sua statuizione ed espressione ma soltanto da quello successivo della sua applicazione.

In buona sostanza, cioè, il cittadino fiscalmente «infedele», saprà che la sua condotta integra estremi di reato non dalla preventiva lettura della norma ma dalla successiva determinazione del giudice.

Né quest'ultimo perverrà (per tutto quanto in precedenza detto) alla determinazione stessa in modo facile!

Basti riflettere al fatto che la «rilevanza» di cui è discorso può essere intesa in una duplice accezione: quale valore in sé e quale valore rapportato al complesso della dichiarazione dei redditi (ancorché quest'ultima appaia la più probabile).

Orbene, se la si riguarda quale valore in sé, occorrerà che il giudice stabilisca quale sia l'entità (da tradursi in una cifra di denaro) della «simulazione» o «dissimulazione»; se la si riguarda quale valore riferito al complesso della dichiarazione ancora una volta il giudice dovrà, sulla scorta dell'esclusivo e personale suo intendimento, decidere quale rapporto (anch'esso traducibile in numerica espressione) debba intercorrere tra l'entità di quanto nella specie simulato (o dissimulato) e l'entità della dichiarazione.

In entrambi i casi, comunque, il cittadino apprenderà sol dopo aver posto in essere la sua condotta, quale diverso atteggiamento avrebbe dovuto tenere.

Altrettanto ovvia (e necessariamente derivata) è la considerazione che in siffatta situazione e per naturale portato di cose si creeranno a danno dei cittadini non tanto e non solo delle abnormi sperequazioni di trattamento quanto e soprattutto una vera e propria molteplicità di previsioni normative (tante quante saranno i diversi intendimenti dei vari giudici al cui vaglio decisionale verranno sottoposte le singole fattispecie maturate nella pratica).

Se così è, appare di tutta evidenza che la norma in esame (art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982) così come formulata e strutturata si pone in deciso contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione perché collide in modo vistoso con i principi rispettivamente conclamati in quei citati articoli di «legalità» e di «uguaglianza».

Quanto al primo di detti principi, vale osservare, preliminarmente come la stessa Corte costituzionale (v. sentenza 29 aprile 1982, n. 79, in Giur. cost. 1982, I, 712) abbia stabilito che «il principio di legalità... implica una stretta riserva di legge che postula la specificazione del fatto previsto come reato»; in questa affermazione è dato di cogliere la sottolineatura dal principio di «tassatività» (principio nel quale quello di legalità si articola), che ha da intendersi quale dovere del legislatore di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito e di quello, derivato e conseguente, di «tipicità» dello illecito penale stesso, principio risaputamente posto a tutela della ragionevolezza e coerenza dell'esercizio del potere legislativo sicché costituisce indizio sintomatico della sua violazione non già l'esistenza di uno spazio interpretativo attribuito al giudice, bensì l'ambiguità esplicita o latente della valutazione normativa e l'eccessiva estensione dell'area dei comportamenti storici abbracciati dalla previsione normativa stessa.

Nella surricordata decisione la Corte ha, tra l'altro, osservato che a base del principio di tassatività sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative... della libertà personale ed ha affermato che per effetto di tale principio è onere della legge penale quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi, in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile; e la stessa Corte ha aggiunto che tale onere richiede una descrizione intelligibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative e di valore e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzazione sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiono verificabili, sicché ove abbia a difettare un simile accertamento, «l'impiego di espressioni intelligibili non sia più idoneo ad adempiere all'onere di determinare la fattispecie in modo da assicurare una corrispondenza tra fatto storico che concretizza un determinato illecito ed il relativo modello astratto».

Orbene, nel caso di specie, per la già asserita «indeterminatezza» della formula legislativa (le «espressioni indicative» sono ridotte al mero aggettivo «rilevante» e quelle «di valore» sono del tutto assenti), manca proprio ogni e qualsiasi possibilità di assicurare e, quindi, di verificare la «corrispondenza» affermata dalla Corte tra il fatto dell'infedeltà fiscale del contribuente ed il corrispondente «modello».

È sorprendente non poco (ed anzi corrobora il convincimento del collegio sul punto) il poter constatare come nel corpo della stessa legge n. 516/1982 siano previste (artt. 1 e 2) figure di reato per la determinazione della cui configurabilità si è fatto ricorso da parte del legislatore a ben precisi ed articolati parametri di valore, sicché ancor più risulta incomprensibile e censurabile l'indeterminatezza invece ricorrente nella previsione della figura criminosa di cui all'art. 4 della legge medesima.

Quanto al secondo dei citati principi (quello di cui all'art. 3 della Costituzione), s'è già detto che le pronunce dei giudici sulle svariate fattispecie concrete sottoposte al loro vaglio decisorio risultano necessariamente tali da realizzare una sostanziale condizione di disuguaglianza tra imputato ed imputato: alcuno di essi può esser condannato per un'evasione di valore minore ed altri assolti per un'evasione di valore maggiore, senza che alla base di siffatta disuguaglianza sia comunque rinvenibile qualsivoglia spunto di ragionevolezza!

Ed infatti pure a volere, a mero titolo di esemplificazione, ipotizzare che il reato si configuri quando il reddito dissimulato sia pari a quello dichiarato (ma potrebbe benissimo ipotizzarsi il doppio, il triplo etc...), verrebbe a verificarsi una situazione per la quale il dissimulatore d'una fonte di reddito di L. 10.000.000 e che abbia esposto un reddito a quella somma almeno superiore non verrebbe punito, mentre lo sarebbe chi avesse dissimulato un reddito inferiore ai citati dieci milioni ma corrispondente o magari superiore al reddito da sé dichiarato.

Non v'è chi non veda che una siffatta conclusione (ben possibile nell'attuale realtà normativa da un lato è giurisdizionale dall'altro) è aberrante ed in contrasto con la stessa *ratio legis* che, richiamandosi a quanto prima detto, non consiste nella individuazione e persecuzione da parte del legislatore della maggiore o minore «disonestà individuale» riguardata attraverso un'ottica di tipo soggettivo ed ispirata a canoni di etica comportamentale, bensì nell'individuazione d'un preciso danno sociale e nella valutazione della sua tollerabilità o meno da parte della collettività secondo una visuale doverosamente oggettiva che è l'unica a poter determinare un risultato di uguaglianza e, quindi, di sostanziale giustizia.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso, la questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, nella parte in cui non prevede un preciso limite di valore rimettendo ogni determinazione all'incontrollabile arbitrio del giudice, non è manifestamente infondata ed è rilevante per la definizione del procedimento in corso come l'imputazione rivolta al Caprara Teseo rende evidente, sicché il procedimento stesso andrà sospeso con rimessione degli atti alla Corte costituzionale perché la stessa abbia a pronunciarsi sulla sollevata questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 25 e 3 della Costituzione, 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 4, primo comma, n. 7, del d.-l. n. 429/1982 convertito nella legge n. 516/1982;

Sul difforme parere del pubblico ministero;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. n. 429/1982 convertito dalla legge n. 516/1982 nella parte in cui la stessa non prevede un preciso limite di valore per asserito contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione e conseguentemente;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria in sede la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modena, addì 16 novembre 1988

Il presidente estensore: (firma illeggibile)

N. 400

*Ordinanza emessa il 27 marzo 1990 dal tribunale di sorveglianza di Brescia
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Trimboli Rocco*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale di detenuto con pena residua non superiore a tre anni - Pena inflitta per più reati ma con sentenze diverse - Ammissibilità secondo la giurisprudenza costituzionale - Pena irrogata per più reati, ma con unica sentenza - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento in caso di pena «unica», irrogata ai sensi dell'art. 81 del cod. pen. - Mancata attuazione del fine di risocializzazione della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Ritenuto che;

FATTO E DIRITTO

Trimboli Rocco, già direttore della casa circondariale di Bergamo, con sentenza irrevocabile di questa corte d'appello in data 9 dicembre 1987 è stato condannato alle seguenti pene:

anni tre di reclusione per il reato di concussione, accertato in Bergamo in febbraio-maggio 1984;
un mese di reclusione per il reato di falso commesso a Bergamo nell'ottobre 1983 e aprile 1984;
un mese di reclusione per il reato di peculato commesso a Bergamo fino al giugno 1985;
un mese di reclusione per altro reato di peculato commesso a Bergamo fino al 1985;
due mesi di reclusione per altro reato di concussione commesso a Bergamo tra il 1977 e 1979;
un mese di reclusione per il reato di peculato commesso a Bergamo fino al giugno 1985.

In totale, tre anni e sei mesi di reclusione.

La custodia cautelare subita dal 1º luglio 1985 al 18 ottobre 1986 ha comportato un residuo di pena inferiore a due anni e pertanto, ai sensi degli artt. 47-ter e 47, quarto comma, dell'ord. penit., l'esecuzione della pena è stata sospesa, stante le precarie condizioni di salute del Trimboli, (già accertate con perizia disposta da questo tribunale) e l'età di oltre sessantacinque anni.

Il condannato ha presentato domanda di liberazione anticipata, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare.

La domanda principale è quella relativa all'affidamento, misura più ampia e favorevole al condannato.

Pregiudiziale appare la questione della ammissibilità di tale domanda.

Infatti, la pena «inflitta» con unica sentenza è di anni tre e mesi sei di reclusione. Peraltro, nella specie, la parte già espiata comporta una pena residua inferiore a tre anni. Ma vi è di più perché per il reato-base più grave (quello di concussione) preso in considerazione dalla corte ai sensi dell'art. 81 capoverso, del c.p., è stata fissata la pena detentiva di tre anni. Il Trimboli inoltre ha già espiato ampiamente la parte di pena irrogata per i reati meno gravi.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 386 del 4-11 luglio 1989 risolvendo una questione sollevata proprio da questo tribunale ha stabilito che non può considerarsi pena «inflitta» quella già espiata (e pertanto estinta), qualora irrogata con sentenze diverse.

Nella specie la sentenza è unica, ma si riferisce a reati diversi, che avrebbero potuto essere giudicati con sentenze diverse e separate. Ad avviso di questo collegio, la questione di costituzionalità che si affaccia non è manifestamente infondata e pertanto gli atti devono essere rimessi alla corte. L'art. 81 capoverso ha creato il reato continuato per introdurre nel sistema un trattamento penale più mite nel caso di concorso eterogeneo od omogeneo di reati (dopo la riforma attuata con d.l. 11 aprile 1974, n. 99), qualora sussista il medesimo disegno criminoso, coefficiente psicologico indispensabile per legare tra di loro le varie violazioni di legge, dipendenti da più azioni od omissioni, commesse anche in tempi diversi.

La riforma del 1974 rischia di cancellare il concorso dei reati facendolo assorbire, è stato osservato, in una «evanescente continuazione criminosa», ma, indubbiamente, anche allo stato attuale del codice, rimane la distinzione tra concorso di reati e reato continuato. Nel primo caso si è di fronte ad una pluralità di reati, nel secondo ad un reato unico, almeno a certi effetti, *in primis* quello della pena. La Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 9 dell'8 febbraio 1966 e successivamente con la n. 217 del 30 dicembre 1972, la n. 34 del 18 gennaio 1977 e la n. 115 del 9 aprile 1987 è intervenuta più volte sull'art. 81 del c.p. ma non risulta abbia mai affrontato il problema specifico delle concessioni tra la detta norma e quella di cui all'art. 47, primo comma, dell'ord. penit.

È ormai certo che il reato continuato a certi effetti va considerato unico, ad altri effetti come «più reati».

La scriminante può essere ricercata nelle conseguenze più favorevoli al condannato, come principio generale.

Ma ai fini della pena principale (e delle pene accessorie) il reato continuato deve essere considerato unico e ciò per concorde dottrina e giurisprudenza. I reati singoli riprendono la loro autonomia soltanto ai fini della estinzione a seguito di amnistia impropria e del condono (che estinguono la pena).

Infatti, anche l'ultimo decreto di clemenza (d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865), all'art. 8, ultimo comma, dispone che quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del c.p., il giudice, «applica l'indulto secondo le disposizioni del presente decreto», determinando la quantità di pena condonata.

Anche l'art. 53, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone che nei casi di cui all'art. 81 del c.p. si tiene conto dei limiti fissati per la sostituzione della pena detentiva «soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave».

Se la sostituzione è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice deve determinare, ai soli fini della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

Rimangono, peraltro ad avviso del collegio, del tutto incerti i confini tra la pena «unica» irrogata ai sensi dell'art. 81 del c.p. e la pena «inflitta» secondo l'art. 47, primo comma, dell'ord. penit.

Sottolineare la prevalenza della pena unica anche agli effetti esecutivi-espiativi può essere una tentazione forte. Infatti, il trattamento sanzionatorio nel giudizio di cognizione riservato al condannato che fruisce dell'art. 81 capoverso citato è molto più vantaggioso rispetto a chi non fruisce di detta disposizione.

Ma se così fosse, sarebbero lesi i principi di parità e della pena risocializzante di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione, perché agli effetti dell'affidamento in prova al servizio sociale la pena unica potrebbe, come nel caso di specie, rivelarsi negativa agli effetti del trattamento dell'interessato che, se fosse stato condannato con sentenze separate per reati eterogenei, avrebbe potuto aspirare ed ottenere l'affidamento (nonostante una pena complessiva quantitativamente superiore a quella irrogata con unica decisione) secondo il principio affermato dalla Corte con sentenza n. 386/1989.

In altri termini, occorre chiedersi se l'identità del disegno criminoso, che è un vantaggio in sede di cognizione, possa trasformarsi in un chiaro svantaggio in sede di esecuzione.

Occorre anche chiedersi se la «pena detentiva inflitta» debba riferirsi non alla sentenza in quanto tale considerata ma ai reati che la stessa ha ritenuto sussistenti pur, irrogando una pena unica.

P. Q. M.

⁶¹ Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come introdotto e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui per la pena inflitta per il reato continuato viene considerata come pena unica e come tale ostativa all'esame della domanda di affidamento in prova al servizio sociale del condannato che in custodia cautelare ha già espiato parte della pena;

Dispone la sospensione del procedimento di sorveglianza a carico di Trimboli Rocco e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente decisione venga notificata al condannato, al suo difensore, al procuratore generale di Brescia, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che la stessa venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Brescia, addì 27 marzo 1990

Il presidente: ZAPPA

N. 401

*Ordinanza emessa il 27 marzo 1990 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Cappelletto Ilario e A.C.T.V.*

Lavoro (rapporto di) - Dipendenti del Consorzio trasporti veneziani - Ferie - Congedi richiesti dall'agente durante l'anno non potuti usufruire - Rinvio di detti congedi al primo trimestre dell'anno successivo - Conseguente esclusione, non giustificabile con le esigenze organizzative del servizio, della possibilità del godimento delle ferie entro l'anno, con incidenza sul diritto, costituzionalmente garantito, al riposo annuale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 66/1963 e 16/1969.

(R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 22, penultimo comma, allegato A).

(Cost., art. 36).

PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 1º settembre 1988, da Cappelletto Ilario, assistito dal procuratore domiciliatario avv. G. Morisi per mandato al ricorso, ricorrente, contro l'A.C.T.V., assistito dal procuratore domiciliatario avv. A. Cagnato per mandato alla comparsa di costituzione, convenuto.

Oggetto: differenze retributive.

Con ricorso depositato il 1º settembre 1988 Cappelletto Ilario conveniva in giudizio l'A.C.T.V. azienda del consorzio trasporti veneziani al fine di vedere riconosciuto il suo diritto al godimento delle ferie annuali nell'ambito dell'anno lavorativo, premesso che aveva fatto la richiesta di godere dei giorni di ferie residue spettantegli nell'anno in corso e che l'azienda non gli aveva mai dato alcuna risposta, cosicché al fine di poter concretamente esercitare il proprio diritto, era stato costretto ad assentarsi per ferie, negli ultimi giorni dell'anno, senza il consenso della azienda stessa.

Nel costituirsi in giudizio l'A.C.T.V. rilevava la infondatezza della domanda, assumendo che il diritto al godimento delle ferie necessitava sempre del consenso della azienda, che invece nella fattispecie non era stato dato per esigenze di servizio.

Nel corso del procedimento la difesa dell'azienda chiariva che la legittimità della propria condotta trovava fondamento nell'art. 22, penultimo comma, allegato A), al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che così recita «I congedi richiesti dall'agente durante l'annata e non potuti usufruire per esigenze di servizio vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo». Da tale norma risultava chiaro che l'azienda aveva il diritto di far godere ai propri dipendenti, per ragioni di servizio, le ferie annuali anche oltre il decorso dell'anno purché entro il trimestre successivo. Ritenuto che tale interpretazione della norma fosse corretta ma che la norma così interpretata apparisse in contrasto con la tutela costituzionalmente garantita al lavoratore dall'art. 36 della Costituzione che stabilisce un diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite, veniva rilevata d'ufficio la questione di costituzionalità della norma sopraindicata in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

Si osserva infatti come dopo le due sentenze della Corte costituzionale n. 66/1963 e n. 16/1969 che hanno stabilito il diritto dei lavoratori subordinati alla ferie annuali anche nell'ambito dei rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno il principio della «postannualità» sia stato sostituito da quello della «entro annualità» con la incontestabile conseguenza che le ferie devono esser rese sempre godute entro l'anno di lavoro e non dopo il suo compimento. La funzione dell'istituto delle ferie annuali che com'è noto consiste nella soddisfazione di una esigenza fisiologica di riposo e di altre esigenze connesse alla vita di relazione ed allo svolgimento della personalità del lavoratore è stata ritenuta di primaria importanza e meritevole di tutela costituzionale con la conseguenza che eventuali altri interessi pur rilevanti devono esservi subordinati.

Non può invero dubitarsi del fatto che le esigenze di un pubblico servizio che quello dei trasporti, siano meritevoli di attenzione e che l'azienda debba predisporre ogni mezzo ed organizzare il lavoro e le ferie dei dipendenti in modo da garantire sempre nell'arco dell'intero anno un servizio adeguato alle necessità degli utenti; ma è egualmente indubbio che, essendo tutte le esigenze organizzative del servizio conosciute o conoscibili dalla azienda medesima fin dall'inizio dell'anno, essa abbia la possibilità di organizzare e distribuire il lavoro e le ferie dei dipendenti in modo da garantire contestualmente la funzionalità del servizio e il concreto esercizio del diritto alle ferie annuali spettanti ai propri

dependenti. Solo delle eventuali imprevedibili od impreviste esigenze sopravvenute potrebbero giustificare un sacrificio del diritto in questione, mentre le ordinarie e programmabile esigenze devono trovare adeguata soddisfazione senza che ciò comporti limitazioni al diritto dei lavoratori di godere, nei limiti temporali fissati dalla Costituzione, del periodo di riposo.

La norma della cui costituzionalità si dubita consentirebbe invece normalmente data la generica dizione usata «esigenze di servizio» di sacrificare il diritto alle ferie annuali, attribuendo al datore di lavoro il diritto di procrastinare il periodo del loro godimento oltre il decorso dell'anno.

Ritenuto che tale limitazione non trovi alcuna valida giustificazione e si ponga invece in contrasto con la tutela costituzionale del diritto al riposo annuale viene dichiarata d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, penultimo comma, allegato A), del r.d. 8 novembre 1931, n. 148, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, penultimo comma, allegato A) del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in relazione all'art. 36 della Costituzione;

Ordina, conseguentemente, sospendersi il giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla suddetta questione;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati del Senato della Repubblica.

Venezia, addì 27 marzo 1990

Il pretore: (firma illeggibile)

90C0767

N. 402

Ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Trirè Stefania

Processo penale - Nuovo codice - Disposizioni di attuazione - Decreto di archiviazione - Richiesta del p.m. - Requisito sufficiente: inesistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio - Lamentata omessa previsione solo per il caso di manifesta infondatezza della notizia criminis - Violazione dei principi fissati dalla legge-delega.

(C.P.P. 1988, art. 408, primo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 125).

(Cost., artt. 76 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso del procedimento penale pendente innanzi a questo ufficio, in esito a richiesta di rinvio di decreto di archiviazione presentata dal p.m. nei confronti di Trirè Stefania, nata ad Acquapendente il 13 dicembre 1945, residente in Castagneto Po, via Rossina s.n., indagata in ordine al delitto cui all'art. 589, primo comma, del c.p., per avere cagionato, per colpa, la morte di Tassi Giancarlo, verificatasi in Torino l'8 giugno 1989.

Osserva pertanto quanto segue;

IN FATTO

Con esposto presentato alla procura della Repubblica di Torino l'11 settembre 1989 Silvani Rosina chiedeva che si procedesse penalmente nei confronti dei sanitari interessati alla vicenda clinica che si era conclusa con la morte del marito Tassi Giancarlo, verificatasi in Torino l'8 giugno 1989.

Il p.m. sequestrava pertanto la documentazione clinica relativa al ricovero del Tassi presso l'ospedale Nuova astanteria Martini di Torino, identificava i medici che si erano occupati, presso tale ospedale, di quello specifico caso e disponeva quindi perché venisse espletata una consulenza tecnica in ambito medico-legale, intesa ad accertare se, nel comportamento dei sanitari che avevano avuto in cura il Tassi, fossero ravvisabili dei profili di colpa professionale dotati di efficacia causale sull'evento letale.

Avendo acquisita la disposta relazione di consulenza tecnica di parte, il p.m. trasmetteva il procedimento a questo g.i.p., richiedendo il decreto di archiviazione nei confronti del dott. Rimella e della dott. Trirè, che aveva indentificato come i medici in servizio presso l'ospedale Nuova astanteria Martini che, il 22 maggio 1989, avevano prestato la loro opera professionale nei riguardi del soggetto di cui trattava l'esposto.

Contro questa richiesta l'esponente Silvani Rosina, agendo quale persona offesa, presentava tempestiva opposizione a norma dell'art. 410 del c.p.p.; in essa indicava, tra l'altro, l'oggetto dell'investigazione suppletiva che, a suo giudizio, avrebbe giustificato la prosecuzione delle indagini preliminari (audizione di una testimone, oltre che della stessa esponente).

IN DIRITTO

Ritiene questo giudice che, da un lato, le indagini compiute consentono di emettere il chiesto decreto di archiviazione nei confronti di Rimella Giancarlo (decreto che viene pertanto separatamente emesso), mentre, dall'altro, pongono in luce un possibile profilo di incostituzionalità della norma dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p., la cui risoluzione è rilevante ai fini della decisione che deve essere emessa nei riguardi della persona sottoposta alle indagini Trirè Stefania.

Questo profilo concerne la conformità della norma in questione, — e, forse, della norma contenuta nell'art. 408, primo comma, del c.p.p., — con la statuizione contenuta nell'art. 2 punto 50 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81; dunque, anche con le disposizioni degli artt. 76 e 77, primo comma, della costituzione, per essere divergenti dal principio stabilito nella legge delega.

Questa prevedeva infatti il potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato. Già l'art. 408, primo comma, del c.p.p., peraltro, ha dato solo parziale attuazione a tale principio, limitandosi a disporre che il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione: ha subordinato dunque l'archiviazione alla semplice infondatezza, anziché alla manifesta infondatezza della notizia di reato. Appare pertanto dubbia la stessa conformità della norma del primo comma dell'art. 408, del c.p.p. con il principio sancito dalla legge delega, a meno di ritenere, non senza sforzo, che l'omissione dell'avverbio manifestamente sia del tutto indifferente ai fini esegetici, nel senso che secondo la previsione dell'art. 408, primo comma, del c.p.p., l'archiviazione deve essere ugualmente disposta nei casi, e soltanto nei casi, in cui la notizia di reato sia manifestamente infondata. Tuttavia la norma contenuta nell'art. 125 delle disposizioni di attuazione del nuovo codice ha, in seguito, diversamente disciplinato la materia, poiché, nel determinare le condizioni in presenza delle quali deve essere chiesta l'archiviazione da parte del p.m., ha espressamente stabilito che questo presenta al giudice richiesta di archiviazione, quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Non sembra anzitutto ragionevole negare che il legislatore delegato, con la richiamata disposizione dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p., non ha solamente inteso indirizzarsi al p.m., prescrivendogli un criterio per determinare in quali casi deve richiedere il decreto di archiviazione, ma si è anche rivolto al giudice per le indagini preliminari, offrendogli un preciso parametro a cui ancorare la valutazione circa la fondatezza o l'infondatezza della notizia di reato, in quanto gli impone di verificare se gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Pare tuttavia sia legittimo, a questo punto, avanzare il dubbio che, introducendo con l'art. 125 citato il nuovo criterio da cui fare dipendere l'infondatezza della notizia di reato, — criterio che, per le ragioni esposte, è vincolante anche per il giudice, oltre che per il p.m., — il legislatore delegato abbia finito per regolare l'istituto dell'archiviazione in modo sensibilmente divergente dall'indicazione che gli era stata data dal legislatore delegante. Questi aveva infatti

previsto che il giudice potesse disporre l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, senza fare alcun riferimento alle ipotesi ora delineate dall'art. 125 delle disp. att. del c.p.p. È dunque spontaneo domandarsi se, configurando queste ipotesi, il legislatore delegato abbia legiferato in difformità dalla delega, eccedendo dai limiti che questa aveva lasciato a sua disposizione.

Ad avviso di questo giudice la risposta a tale domanda deve essere affermativa.

Infatti l'esigenza che la notizia di reato sia manifestamente infondata sta a significare l'evidente mancanza di basi della *notitia criminis*, è sinonimo, in altre parole, di palese inattendibilità della notizia o per la sua intrinseca inconsistenza o per mancanza di prove; indica pertanto un requisito che attiene al manifesto difetto di elementi utili a confermare la notizia di reato, che, proprio per questo motivo, non appare sufficiente a giustificare l'inizio dell'azione penale in uno dei modi previsti dall'art. 405 del c.p.p. Prevedendo il potere-dovere del giudice di disporre l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, il legislatore delegante aveva cioè voluto subordinare l'archiviazione all'esistenza di una condizione (la manifesta infondatezza) che deve essere valutata con esclusivo riferimento alla fase delle indagini preliminari e che si sostanzia nell'evidenza, *ictu oculi*, dell'infondatezza; in definitiva, aveva ritenuto che questa dovesse essere valutata allo stato delle risultanze, senza anticipare l'esito del giudizio dibattimentale. Stabilendo invece che il criterio per riconoscere l'infondatezza è rappresentato dall'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, il legislatore delegato ha drasticamente innovato rispetto al principio enunciato dalla legge delega. Ha infatti introdotto un giudizio di prognosi, poiché la valutazione circa l'idoneità degli elementi a sostenere l'accusa richiede chiaramente l'anticipata valutazione della probabilità che le tesi dell'accusa reggano al vaglio dibattimentale.

È, dunque, innegabile che tale giudizio di prognosi deve vertere anche su circostanze che poco o nulla hanno a che vedere con la fondatezza della notizia di reato, valutata *rebus sic stantibus*, ma si riferiscono invece alla previsione che la tesi accusatoria, che sia stata sviluppata in seguito a quella notizia, possa resistere alle future verifiche ed alle future confutazioni proprie della fase dibattimentale (si pensi all'inevitabile incidenza, su questo giudizio di prognosi, delle considerazioni che ineriscono al calcolo dell'attitudine dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti, sulle cui dichiarazioni si può basare l'accusa, a rendere in dibattimento deposizioni persuasive ed a non lasciarsi confondere in occasione dei controesami a cui saranno sottoposti).

Ebbene, se queste osservazioni sono esatte, nel richiedere il giudizio di prognosi stabilito dall'art. 125 disp. att. del c.p.p., il legislatore delegato ha allora introdotto un parametro nuovo, del tutto eterogeneo rispetto alla disciplina dell'archiviazione che era stata prevista dal legislatore delegante. Questa diversa regolamentazione dell'istituto appare pertanto contraddistinta da divergenza con la legge delega; divergenza che è dunque suscettibile di integrare un possibile vizio di legittimità costituzionale per eccesso di delega con riferimento all'art. 76 ed all'art. 77, primo comma, della costituzione (si veda al riguardo l'indirizzo giurisprudenziale inaugurato con Corte costituzionale, 26 gennaio 1957, n. 3).

È quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p., nonché dell'art. 408, primo comma, del c.p.p. (di quest'ultimo, tuttavia, solo se viene interpretato nel senso che deroga al principio che l'archiviazione è subordinata alla manifesta infondatezza della notizia di reato di cui al punto 50 dell'art. 2 della legge delega).

Il presente procedimento non può, inoltre, essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale. È infatti innegabile che la valutazione della situazione probatoria che è stata riassunta nelle pagine che precedono non permette una prognosi positiva circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, secondo la disposizione più volte citata.

Occorre ricordare, a questo proposito, che la relazione di consulenza tecnica disposta dal p.m. ha concluso ravvisando solo un probabile rapporto di causalità tra il comportamento della Trirè e la morte del Tassi. Ha infatti ritenuto che risponde a criteri di probabilità, ma non di certezza, ammettere un rapporto causale fra il comportamento colposo della dott.ssa Stefania Trirè ed il decesso di Giancarlo Tassi (relazione citata, p. 69). Da questa conclusione il p.m. ha perciò tratto materia per ritenere che tale mancanza di certezza (che, vigente il c.p.p. abrogato, avrebbe determinato una formula dubitativa, giustificata dal dubbio sul nesso causale) imporrebbe ora l'archiviazione a mente dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p. Infatti, stando alla motivata valutazione anticipata compiuta dal p.m. della situazione probatoria appena riassunta, la norma dell'art. 125 citato non consentirebbe altra conclusione, tranne quella appunto di chiedere al giudice per le indagini preliminari di emettere il decreto di archiviazione, perché sussiste incertezza circa il rapporto di causalità.

In base a questa valutazione prognostica delle risultanze, ragionevole e perciò condivisibile, poiché il nesso causale tra la condotta e l'evento non è certo, ma solo probabile, si profilerebbe dunque l'inedoneità degli elementi acquisiti delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio; pertanto si verserebbe nella situazione che impone il decreto di archiviazione in forza della norma dell'art. 125 della disp. att. del c.p.p.

È quindi indubbio, alla stregua di queste considerazioni, che la questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p., ed anche, nei sensi di cui in premessa, dell'art. 408, primo comma, del c.p.p., è rilevante ai fini del decidere, poiché, se le norme ora citate non dovessero essere ritenute viziata da illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 76 ed all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dovrebbe, in tal caso, essere verosimilmente emesso il richiesto decreto di archiviazione. All'opposto, se la questione di legittimità costituzionale dovesse invece essere giudicata fondata, ben difficilmente la richiesta di archiviazione potrebbe essere accolta, la mera probabilità, in luogo della certezza, dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento non essendo di insuperabile ostacolo a che si ravvisi ugualmente il nesso di causalità di cui si discute, sul fondamento della prudente valutazione che può essere compiuta allo stato delle risultanze e senza pregiudicare l'esito del giudizio. Infatti è stato ritenuto dalla giurisprudenza della suprema Corte, pronunciatisi in ordine ad una fattispecie non molto dissimile, che: in tema di responsabilità per colpa professionale sanitaria, il nesso di causalità tra la condotta imperita, negligente o imprudente del sanitario che non abbia disposto cautele ed accertamenti suscettibili di determinare un collecito intervento chirurgico su un infortunato e l'evento mortale che ne è seguito, sussiste sempre quando tale intervento, anche se non avrebbe salvato con certezza il ferito, aveva buone possibilità di raggiungere lo scopo. Infatti al criterio della certezza degli effetti si può sostituire quello della probabilità di tali effetti (e dell'inedoneità della condotta a produrli) quando è in gioco la vita umana; pertanto sono sufficienti anche solo poche probabilità di successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico, sussistendo, in difetto, il nesso di causalità qualora un siffatto intervento non sia stato possibile a causa dell'incuria del sanitario che ha visitato il paziente (Cass. sezione quarta, 12 maggio 1983).

Pertanto un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p. potrebbe esplicare effetti determinanti sul contenuto della decisione che dovrà essere adottata in merito alla richiesta di archiviazione presentata dal p.m.

È quindi evidente che, proprio per questo motivo, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Tale questione viene dunque sollevata d'ufficio da questo stesso giudice, perché rilevante, oltre che non manifestamente infondata.

Deve conseguentemente essere disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Deve inoltre essere ordinata la sospensione del presente procedimento penale nei confronti di Trirè Stefania, in attesa della definizione della sollevata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 408, primo comma, del c.p.p. e 125 del d.-lgs. 28 luglio 1989, n. 271, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed all'art. 2, punto 50) della legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Dispone pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende conseguentemente il procedimento in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'indagata ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri; che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Torino, addì 5 aprile 1990

Il giudice per le indagini preliminari:

. OGGÈ

90C0768

N. 403

*Ordinanza emessa il 23 marzo 1990 dal tribunale di sorveglianza di Torino
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Piromalli Domenica*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità di concederlo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 569/1989), anche ai condannati che non abbiano espiato alcun periodo di custodia cautelare - Prospettata disparità di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati che si trovano in stato di detenzione per i quali la misura può essere concessa solo dopo un periodo di osservazione carceraria - Inesistenza nell'ordinamento penitenziario di norme che prevedono la osservazione durante la libertà - Conseguente rinuncia dello stato ad attivarsi nella rieducazione dei condannati assicurando loro un'attività trattamentale scientificamente valida.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma; legge 26 luglio 1975, n. 354).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo all'affidamento in prova al servizio sociale quarto comma nei confronti di:

1) Bresciani Mariuccia, nata a Cuneo il 7 aprile 1955, residente in Torino, via Lega n. 50, difesa dall'avv. Fiorella Pastore di fiducia di Torino;

2) Piromalli Domenica, nata a Bovalino il 19 febbraio 1942, residente a Novi Ligure, viale Pinan Cichero n. 56/2, difesa dall'avv. Cavazza di fiducia del foro di Alessandria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Torino sezione V in data 17 marzo 1980 ha processato Bresciani Mariuccia libera contumace condannandola alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di rapina.

Questa sentenza è divenuta irrevocabile il 20 gennaio 1988. In data 12 gennaio 1990 costei ha proposto istanza di affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in base alla sentenza n. 569 dell'anno 1989 della Corte costituzionale.

Il procuratore generale di Torino con ordinanza 13 gennaio 1990 ha sospeso l'emissione dell'ordine di esecuzione ed ha trasmesso gli atti al tribunale di sorveglianza di Torino per competenza.

La trattazione della causa è stata fissata all'odierna udienza. Nella stessa udienza è stata chiamata la causa n. 501/1990 relativa alla domanda proposta da Piromalli Domenica sopra generalizzata, condannata con sentenza 29 gennaio 1986 del Tribunale di Alessandria alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 400.000 di multa.

Costei in data 10 gennaio 1990 ha proposto istanza di affidamento in prova al servizio sociale, senza osservazione, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989 perché non ha espiato custodia cautelare.

Il p.m. di Alessandria ha sospeso l'emissione dell'ordine di carcerazione ed ha trasmesso la domanda al tribunale di sorveglianza di Torino.

All'odierna udienza sono state trattate altresì le seguenti pratiche:

1) Brunato Daniele, nata a Chieri il 26 novembre 1957, condannata con sentenza 28 aprile 1989 del tribunale di Torino alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Non ha presofferto. Inizio pena 1° febbraio 1990, fine pena 17 giugno 1991.

Istanza di affidamento in prova con osservazione proposta il 3 febbraio 1990;

2) Giacometti Armando, nato a Isorelli il 17 dicembre 1934 condannato con sentenza 15 ottobre 1987 del tribunale di Torino a mesi 4 di reclusione.

Inizio pena 2 marzo 1990, fine pena 2 luglio 1990.

Istanza di affidamento in prova, senza osservazione proposta il 3 marzo 1990;

3) Gallo Giovanni, nato a Torino il 21 luglio 1961 condannato con sentenza 5 gennaio 1990 del pretore di Torino alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione. Inizio pena 4 gennaio 1990, fine pena 23 maggio 1990.

Ha presentato istanza di affidamento in prova, senza osservazione il 16 febbraio 1990;

4) Taborre Salvatore, nato a Marsala il 29-marzo 1938 arrestato il 21 ottobre 1989 processato e condannato con sentenza 30 ottobre 1989 alla pena di anni 2 di reclusione (processo definito con il nuovo rito abbreviato).

Inizio pena 21 ottobre 1989, fine pena 20 ottobre 1991.

La domanda di affidamento in prova è stata formulata il 30 gennaio 1990.

Preliminarmente è stata disposta la riunione delle pratiche 501/1990 e 855/1990 relative a Piromalli Domenica e Bresciani Mariuccia in quanto con riferimento alla sentenza n. 569 del 22 dicembre 1989 della Corte costituzionale è stata sollevata di ufficio l'illegittimità dell'art. 47, quarto comma, così come modificato dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

Il procuratore generale ha aderito a tale richiesta i difensori dei richiedenti si sono rimessi alla decisione del Tribunale.

DIRITTO

Prima di esaminare i casi di specie è indispensabile illustrare brevemente la vicenda riguardante la pratica di La Fleur Rosina fatta oggetto di una ordinanza 17 ottobre 1968 con la quale il tribunale di sorveglianza di Torino aveva proposto l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 47 quarto comma.

Nell'ampia motivazione di detta ordinanza era tra l'altro stato evidenziato il diverso trattamento che il legislatore riservava a coloro che erano stati condannati a pena detentiva senza subire preventivamente la carcerazione per cui è stato previsto il ricorso all'affidamento in prova al servizio sociale con osservazione cioè dopo che gli stessi erano stati arrestati in esecuzione dell'ordine di carcerazione, rispetto a coloro che invece, condannati alla stessa pena, ne avevano espiato una parte in custodia cautelare e potevano chiedere il beneficio dell'affidamento in prova senza osservazione da liberi.

Identica questione era stata sollevata con ordinanza 7 novembre 1988 in un caso analogo riguardante tale Ferraro Carlo.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 477 del 29 luglio 1989 trattando congiuntamente le pratiche dianza riferite ha così deliberato: «Considerato che i giudizi riguardano identiche questioni e vanno, pertanto, riuniti: che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la diversa posizione dei condannati già assoggettati a custodia cautelare rispetto a quella dei condannati rimasti sempre in libertà durante il processo di cognizione vale ad escludere che sia palesemente irrazionale (e, quindi, fonte di «ingiustificato privilegio») la previsione di una disciplina diversificata che ammette solo gli uni e non anche gli altri all'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in istituto, misura che, ai sensi dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, richiede, appunto, la precedente privazione, — sia pure a diverso titolo — della libertà personale, dovendo il tribunale di sorveglianza verificare se il condannato abbia successivamente tenuto durante il periodo di libertà un comportamento positivo tale «da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2»; e che risulta rispettato anche il precetto dell'art. 27 della Costituzione, in quanto la finalità rieducativa della pena potrebbe, invece, essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato già in custodia cautelare».

Alla luce della chiara motivazione contenuta nella citata ordinanza n. 477 i punti fermi di tale statuizione sono i seguenti:

a) vi è una radicale differenza fra i condannati che durante il processo erano in stato di detenzione ed hanno poi riottenuto la libertà prima che la sentenza di condanna divenisse definitiva ed i condannati rimasti sempre in libertà;

b) è razionale la disciplina normativa che riserva ai primi l'affidamento in prova senza osservazione, ed ai secondi l'affidamento in prova con osservazione e ciò perché è diversa la posizione dei primi rispetto ai secondi.

Sul piano pratico ciò significa che i primi possono ottenere la misura alternativa senza tornare in carcere; i secondi possono ottenere la stessa misura previa restrizione di ordine personale e socio familiare;

c) questa diversa disciplina è rispettosa dei principi negli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Orbene, la Corte costituzionale, dopo quattro mesi, ha emesso in data 22 dicembre 1989 la sentenza n. 569 con cui ha «dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 così come modificata dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo».

Dunque la Corte costituzionale, che ha deliberato con gli stessi membri in occasione delle due citate statuizioni, ha ritenuto nel mese di luglio (ordinanza 477) che l'art. 47, terzo comma, fosse conforme agli artt. 3 e 27 della Costituzione laddove prevede una diversa disciplina per i condannati liberi con custodia cautelare ed i condannati liberi senza

custodia cautelare (per questi ultimi è stato ritenuto legittimo il ritorno in carcere prima di chiedere l'affidamento in prova) mentre nel mese di dicembre dello stesso anno (sentenza n. 569) ha evidenziato l'illegittimità costituzionale del citato art. 47, terzo comma, deliberando nei termini di cui sopra.

La sentenza n. 569 ha in sostanza ritenuto del tutto inutile e superfluo la presenza in carcere delle persone condannate che non abbiano espiato custodia cautelare ed ha riconosciuto ad esse il diritto di formulare un'istanza di affidamento in prova senza osservazione.

Non è questa la sede opportuna per esprimere le nostre valutazioni in ordine a detta statuizione e sulle ragioni che hanno determinato la Corte costituzionale a formulare la precitata decisione.

Ritiene però il collegio che rientra nei suoi poteri istituzionali evidenziare che la innovazione normativa contrasti con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

E valga il vero.

1) Bresciani Mariuccia è stata condannata ad un anno e mesi 4 di reclusione per rapina. La stessa è stata sempre libera durante il processo. Costei con la sentenza n. 569 ha acquisito la titolarità all'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione.

2) Brunato Daniela è stata condannata ad un anno e mesi 4 di reclusione per reato in tema di droga. La stessa è stata sempre libera durante il processo. Tuttavia costei è stata arrestata il giorno 1° febbraio 1990 ed ha potuto formulare la domanda di affidamento in prova al servizio sociale con osservazione.

3) Piromalli Domenica è stata condannata alla pena di mesi 4 di reclusione.

La stessa è stata sempre libera durante il processo. Costei ha invocato l'affidamento in prova senza osservazione introdotto dalla sentenza n. 569.

4) Giacometti Armando, è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione. Anch'egli è sempre stato libero durante il processo. È stato arrestato il 2 marzo 1990 ed ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale con osservazione.

5) Gallo Giovanni è stato condannato alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione. È stato sempre libero durante il processo. È stato arrestato il 4 gennaio c.a. ed ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale con osservazione.

6) Taborre Salvatore arrestato, processato e condannato nello spazio di pochi giorni ha accettato la sentenza di condanna ed ha formulato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale con osservazione.

I casi sopra elencati sono di una eloquenza esemplare.

Bresciani Mariuccia e Brunato Daniela sono state condannate da libere ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, entrambe non hanno sofferto custodia cautelare, orbene la prima, richiamandosi alla sentenza 569, ha potuto formulare la domanda di affidamento in prova senza osservazione senza tornare in carcere, per contro la seconda è legittimata a chiedere l'affidamento con osservazione in quanto è stata arrestata.

Identica è la situazione di Piromalli Domenica rispetto a quella di Giacometti Armando e Gallo Giovanni, così dicasi per Taborre il quale non ha esperito le vie delle impugnative a differenza di Bresciani Mariuccia che ha invece impugnato la sentenza di primo e secondo grado.

Questa dicotomia trattamentale è palesemente contraria agli artt. 3 e 27 della Costituzione introdotta dalla citata sentenza 569.

La legge n. 344, dell'anno 1975, ha dato attuazione al precetto costituzionale dell'art. 27 della Costituzione (la pena deve tendere alla rieducazione del condannato) introducendo l'istituto dell'affidamento in prova con osservazione nel pieno rispetto altresì dell'art. 3 della Costituzione. Gli aspetti molto positivi della citata disciplina fissata nell'art. 47 sono evidenti: invero, da una parte viene garantito il rispetto del giudicato penale attraverso l'esecuzione della sentenza di condanna nei confronti di tutti i condannati a pene detentive, d'altra parte si perviene ad un giudizio sulla idoneità del soggetto ad usufruire della misura alternativa sulla base della conoscenza approfondita delle sue problematiche personali e di ordine socio familiare. Tutto ciò ribadiamo nei confronti di tutte le persone condannate con pena sino a tre anni prescindendo dalle eventuali diverse posizioni rispetto alla custodia cautelare.

Riprendendo in esame i casi sopra esaminati tutte le persone dianzi elencate, che sono in una situazione di carattere oggettivo e soggettivo del tutto identica, in virtù della citata disciplina sarebbero state tutte osservate, esaminate dal gruppo di osservazione con riferimento alle loro problematiche personali e socio familiari ed assoggettate alla valutazione da parte del tribunale di sorveglianza il cui giudizio sarebbe stato così fondato su elementi obiettivamente validi.

In tal modo sarebbe stato garantito il rispetto dell'art. 3 della Costituzione grazie ad un trattamento prioritario per situazioni analoghe, ed il rispetto dell'art. 27 della Costituzione in quanto lo Stato svolge un ruolo attivo o propulsore nella rieducazione dei condannati assicurando loro un'attività trattamentale seria e scientificamente valida.

Per contro con l'affidamento in prova senza osservazione, di cui possano usufruire solo Bresciani Mariuccia e Piromalli Domenica è stata introdotta una disciplina discriminatoria, sia rispetto a coloro che come Taborre Salvatore sono stati arrestati processati e condannati, sia ad esempio rispetto a persone come Giacometti, Gallo e Brunato, che si trovano nella stessa situazione oggettiva e soggettiva di Bresciani Mariuccia e Piromalli Domenica.

Tutto ciò avviene senza alcuna ragionevole giustificazione.

In ordine alle domande presentate da Giacometti, Gallo, Brunato e Taborre il giudizio sul loro conto sarà deliberato al termine di una fase istruttoria di osservazione carceraria che deve avere ragionevolmente una certa durata, e pertanto costoro se saranno giudicati idonei alla misura alternativa finiranno per espriare in libertà una parte residua della pena in affidamento in prova, per un periodo di tempo che sarà certamente inferiore a quello che Bresciani e Piromalli espieranno in libertà.

Questo fatto discriminatorio appare particolarmente grave ponendo al raffronto la situazione di Piromalli Domenica condannata a mesi 4 di reclusione e Giacometti Armando condannato anch'egli a 4 mesi di reclusione.

In vero in quest'ultimo caso, pur sollecitando l'osservazione finalizzata all'affidamento in prova, la sua richiesta potrà essere esaminata all'udienza del 13 aprile 1990 (è entrato in carcere il 2 marzo 1990) ed in caso di accoglimento l'affidamento in prova potrà essere utilizzato per non oltre 2 mesi, per contro in caso di accoglimento della richiesta di Piromalli Domenica essa espierà in affidamento in prova la pena per il periodo di 4 mesi.

Le stesse considerazioni valgono altresì per Taborre Salvatore.

Inoltre, mentre il giudizio sulle domande formulate sul conto di Brunato Daniela, Giacometti Armando, Gallo Giovanni e Taborre Salvatore sarà fondato sugli elementi raccolti nel corso dell'osservazione collegiale in carcere, il giudizio su Bresciani Mariuccia e Piromalli Domenica dovrebbe essere formulato sul comportamento tenuto nel periodo della libertà successivo alla commissione del reato.

La sperequazione tra dette situazioni è tanto palese che la stessa Corte costituzionale lo ha evidenziato nella sentenza n. 569 con le seguenti espressioni:

«L'aspetto saliente decisivo di quest'ultima riforma è l'intima contraddizione nel carattere dell'istituto che veniva ad istaurarsi fra i commi primo e secondo del nuovo art. 47, da una parte, e i commi terzo e quarto dall'altra.

I primi due commi, infatti lasciavano sostanzialmente integro l'istituto originario, riservato ai detenuti in espiazione carceraria della pena, sia pure con la già vista riduzione ad un mese dell'osservazione collegiale della personalità.

Ma i due successivi commi introducevano una nuova specie di affidamento, che prescinde del tutto dall'osservazione collegiale in istituto spostandola invece sul comportamento che il condannato ha tenuto nel periodo di libertà successiva ad una eventuale custodia cautelare.

Detta contraddizione però si può superare asserendo che vi è pur sempre nel caso delle persone condannate ma libere un'osservazione condotta durante la libertà».

Di grazia si vorrebbe conoscere in quale parte dell'ordinamento giuridico ovvero dell'ordinamento penitenziario vi sia una norma che preveda l'osservazione durante la libertà.

L'osservazione della personalità è disciplinata negli artt. 1, ultimo comma, 13, secondo comma, 47, secondo comma, 50, quarto comma, della legge n. 354; in queste disposizioni è prevista l'attività trattamentale in generale per i condannati definitivi e quella specifica finalizzata all'affidamento in prova e alla semilibertà.

L'unica norma che prevede e dà risalto ad una attività trattamentale compiuta fuori dal carcere è quella introdotta nell'anno 1985 con l'art. 47-bis che così recita:

«Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al primo comma dell'art. 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o al coodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'art. 1-bis, del d.l. 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

Si applica la procedura di cui al quarto comma dell'art. 47, anche se la domanda è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito.

In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato».

Orbene è pur vero che per la prima volta con la citata norma è stato dato rilievo all'attività trattamentale che si compie fuori dal carcere nei confronti dei tossico e alcooldipendenti, tuttavia questa disciplina è rispettosa dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3 e 27.

Invero con la citata novella si è inteso prendere atto che vi è una situazione oggettivamente diversa tra le categorie dei condannati non tossico dipendenti e tossicodipendenti e conseguentemente è stato predisposto un trattamento penitenziario differente per questi ultimi, che è del tutto ragionevole.

È stato così previsto per i tossico dipendenti l'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione.

Tuttavia il legislatore non a caso ha privilegiato i tossico dipendenti «che abbiano in corso un programma di recupero da parte di unità sanitaria locale o da parte di ente-cooperativa ecc.».

Vi è infatti una evidente affinità tra la situazione del condannato detenuto non tossico dipendente che accede al beneficio dell'affidamento in prova dopo la predisposizione di un programma trattamentale da parte del gruppo di osservazione carcerario, e quella del condannato tossico dipendente che può invocare la citata norma alternativa solo «se nei suoi confronti vi sia in atto un programma terapeutico di recupero».

In entrambi i casi lo Stato perviene al risultato di rieducare il condannato (art. 27 della Costituzione) sulla base di un serio trattamento finalizzato al recupero dell'uomo: nella prima ipotesi attraverso gli operatori penitenziari, nella seconda ipotesi attraverso gli operatori sociali delle U.S.L. o meglio ancora degli enti e associazioni altamente specializzati nel recupero dei tossico dipendenti.

Il connotato comune a tali istituti giuridici è dunque rappresentato dalla rinuncia dello Stato alla sua pretesa punitiva attraverso la mera detenzione, dopo aver verificato sulle basi di elementi certi e seri costituiti dai programmi trattamentali che il condannato è pronto per la misura alternativa.

Laddove invece manca questo presupposto come ad esempio per i condannati tossico dipendenti privi di un programma terapeutico di recupero, costoro non possono accedere al beneficio previsto dall'art. 47-bis o.p.

In tal modo il legislatore rimarca la condizione essenziale ed unica per l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova: la presenza di un programma trattamentale.

L'osservazione finalizzata all'art. 47 primo comma (compiuta in carcere) e quella finalizzata dall'art. 47-bis (compiuta fuori dal carcere da gruppi di esperti per tossico ed alcool dipendenti) suffraga la domanda di affidamento e precede il giudizio del tribunale di sorveglianza.

La citata disciplina è dunque la riprova che all'infuori della esplicita previsione legislativa di cui sopra non vi è un'altra norma che preveda un'osservazione nei confronti di persone libere condannate con sentenza a pena definitiva.

L'opinione contraria non è suffragata da alcun riscontro normativo.

Per Piromalli Domenica e Bresciani Mariuccia, entrambe condannate a pene detentive, libere cittadine, non vi è stato nessun ente che abbia svolto dopo la commissione del reato, un'attività di osservazione nei loro confronti.

Il giudizio positivo o negativo sulla richiesta di affidamento in prova senza osservazione può essere formulato unicamente acquisendo notizie sulla loro attività dopo la commissione del reato.

Tutto ciò appare discriminatorio rispetto alle altre situazioni analoghe testè citate ed è espressione di una rinuncia dello Stato a svolgere un ruolo attivo nella funzione di dare un significato rieducativo alla pena.

P. Q. M.

Il tribunale di sorveglianza di Torino, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione dell'art. 3 e dell'art. 27 della Costituzione, dell'art. 47 terzo e quarto comma della legge n. 663 del 10 ottobre 1986, che ha modificato la legge n. 354 dell'anno 1975, con l'ulteriore modifica contenuta nella sentenza n. 569 della Corte costituzionale dell'anno 1989 e ciò nei termini di cui in motivazione.

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, così deciso il 23 marzo 1990

Il presidente: FORNACE

N. 404

*Ordinanza emessa il 23 marzo 1990 dal tribunale di sorveglianza di Torino
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bresciani Mariuccia*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità di concederlo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 569/1989), anche ai condannati che non abbiano espiato alcun periodo di custodia cautelare - Prospettata disparità di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati che si trovano in stato di detenzione per i quali la misura può essere concessa solo dopo un periodo di osservazione carceraria - Inesistenza nell'ordinamento penitenziario di norme che prevedono la osservazione durante la libertà - Conseguente rinuncia dello Stato ad attivarsi nella rieducazione dei condannati assicurando loro un'attività trattamentale scientificamente valida.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma; legge 26 luglio 1975, n. 354).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo all'affidamento in prova al servizio sociale 4° comma nei confronti di:

1) Bresciani Mariuccia, nata a Cuneo il 7 aprile 1955, residente in Torino, via Lega n. 50 difesa dall'avvocato Fiorella Pastore di fiducia di Torino.

2) Piromalli Domenica, nata a Bovalino il 19 febbraio 1942, residente a Novi Ligure, viale Pinan Cichero n. 56/2 difesa dall'avvocato Cavazza di fiducia del foro di Alessandria.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 403/1990).

90C0797

N. 405

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Palermo,
sul ricorso proposto da Fallù Angelo contro il Ministero della difesa*

Servizio militare - Leva militare - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio; c) del dovere dei cittadini di concorrere alla difesa della Patria; d) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 71-37/89 registro ordinanze, proposto da Fallù Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sietta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, via Paisiello, n. 31, contro il Ministero della difesa - Distretto militare di Agrigento, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso, come per legge, dall'avvocatura dello Stato del distretto di Palermo, domiciliataria, per

l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di chiamata alle armi di cui alla cartolina di precetto n. 227 del 13 ottobre 1988 del Distretto militare di Agrigento pervenuta il 10 dicembre 1988, in forza della quale è stata disposta la presentazione del sunnominato Fallù Angelo, presso il 60° b.t.g.f. «Col di Lana» di Trapani per il giorno 2 febbraio 1989; nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per l'amministrazione intimata;

Visti gli atti depositati dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 dicembre 1989, il referendario dott. Cosimo Di Paola, udito l'avv. dello Stato Rosario Di Maggio per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso a questo tribunale, notificato il 3 gennaio 1989 e depositato il giorno 11 successivo, il sig. Fallù Angelo, premesso di avere conseguito il diploma di geometra nel mese di luglio del 1987 e di avere perduto da quella data il beneficio del rinvio del servizio militare, ai sensi dell'art. 21 della legge 31 maggio 1975, n. 151, ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi di censura:

«Violazione di legge anche sotto il profilo dell'eccesso e dello sviamento di potere».

Il ricorrente, avendo usufruito del rinvio del servizio di leva, fino al mese di luglio 1987, avrebbe dovuto essere chiamato alle armi — ai sensi dell'art. 21 della legge n. 191/1975 — dal mese di agosto successivo o, al più, dal mese di gennaio 1988.

La chiamata alle armi è invece intervenuta «soltanto ben 19 scaglioni e ben 4 contingenti dopo».

Con successiva memoria, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a sostegno del ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per l'amministrazione intimata, ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Con ordinanza collegiale n. 46 del 27 gennaio 1989 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 1989 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. — La questione su cui la sezione è oggi chiamata a pronunziarsi è già stata dalla stessa affrontata e risolta, conformemente alla tesi prospettata nel ricorso in esame, con sentenza n. 413 del 31 maggio 1988 (peraltro non isolata nella materia di che trattasi: cfr. t.a.r. Veneto, del 21 gennaio 1986), resa in fattispecie analoga alla presente.

Va rilevato, tuttavia, che il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in s.g., riesaminando il problema in sede di giudizio di appello della predetta sentenza n. 413/1988, è giunto a conclusioni difformi, accogliendo l'opposto principio che la previsione normativa, secondo cui coloro che fruiscono del rinvio sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi, configurerebbe solamente un obbligo nei confronti degli arruolati e non anche un obbligo perentorio dell'amministrazione (dec. n. 110 del 21 marzo 1989).

Questo decidente, nel prendere atto della interpretazione della norma enunciata dal giudice superiore, in forza della quale l'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1971 (che dispone: «cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione contingente chiamato alle armi se dell'esercito o dell'aeronautica, ovvero, se della marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo, o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva») consente all'amministrazione militare di chiamare l'arruolato nell'esercito o nell'aeronautica, già ritardatario, non appena possibile, anche dopo il primo scaglione o contingente e, dunque, senza alcun limite temporale perentorio al potere in tal modo esercitato — interpretazione alla cui stregua le censure prospettate nel ricorso oggi in esame andrebbero disattese, conducendo alla reiezione del gravame — ritiene tuttavia di doversi dar carico d'ufficio dell'esame della questione di legittimità costituzionale della norma di che trattasi: all'evidenza rilevante ai fini della decisione della presente controversia in dipendenza della ricostruzione ermeneutica operata dal c.g.a. nella cennata pronuncia n. 110/1989.

2. — Osserva a tal proposito il Collegio che l'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1971, nella interpretazione enunciatane dal giudice amministrativo di secondo grado (attraverso la pronuncia resa dalla sua articolazione decentrata operante nella regione siciliana), collide con fondamentali principi costituzionali desumibili degli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione, per la parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi degli arruolati dell'esercito e dell'aeronautica, ivi disposto, sia perentorio.

Occorre premettere che, in base all'attuale sistema normativo relativo alla leva ed al reclutamento obbligatorio, ogni cittadino italiano, di sesso maschile, per il solo fatto della nascita, è inserito in una «classe di leva» che, per l'appunto, coincide con l'anno di nascita (art. 5 della legge n. 237/1964).

Poiché la legge prevede la «chiamata delle classi alla leva» (art. 2 della legge n. 191/1975 che ha sostituito l'art. 44 della legge n. 237/1964), ogni cittadino è posto nelle condizioni di sapere che sarà chiamato alla leva nell'anno in cui compie il diciottesimo anno di età; tale anno, altresì, identifica la cosiddetta «sessione di leva» (art. 13 della legge n. 191/1975), che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno preso in considerazione.

Se le operazioni di leva danno esito positivo, il cittadino è arruolato ed è inserito nei «ruoli militari» a sensi dell'art. 8 della legge n. 237/1964. Dopo di che, questi, è, di norma, collocato (art. 14, secondo comma della legge n. 191/1975) in congedo illimitato provvisorio in attesa di essere chiamato alle armi.

La «chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età (art. 3, comma primo, della cit. legge n. 191/1975), salva la facoltà concessa allo stesso Ministro, di anticiparla o ritardarla di un anno per «speciali circostanze» o «contingenze straordinarie» (si veda la diversa formulazione dell'art. 540 del r.d. 3 aprile 1942, n. 133, che, in un diverso contesto costituzionale, consentiva, all'allora Ministro della Guerra, di chiamare alle armi i cittadini arruolati senza alcun riferimento temporale preciso).

Dal quadro normativo oggi vigente si evince:

a) che le operazioni di leva e reclutamento poggiano su procedimenti ed istituti tipizzati e che di conseguenza l'amministrazione militare — in conformità alla riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione in ordine all'imposizione di prestazioni personali — non ha alcun margine di discrezionalità, fatte salve le espresse e tassative eccezioni sancite da specifiche disposizioni legislative;

b) che il cittadino arruolato — in conformità ai principi desumibili dall'art. 52 della Costituzione — viene posto, attraverso la predeterminazione dei procedimenti e la delimitazione dei poteri della pubblica amministrazione, nelle condizioni di poter conoscere in anticipo i tempi ed i modi entro i quali egli sarà assoggettato alla chiamata alle armi e, dunque, di svolgere il relativo servizio con il minor danno possibile per la propria posizione e situazione individuale.

Dalle superiori premesse deriva, in buona sostanza che gli aspetti temporali relativi alla chiamata alle armi, come in atto disciplinata dalla legge n. 191/1975 e dalla legge n. 237/1964, non implicano spazi di discrezionalità amministrativa; ciò, verosimilmente, nell'intento, costituzionalmente rilevante, di far sì che il servizio militare di leva soggiaccia alla riserva di legge nei suoi aspetti più rilevanti e comunque, non sia di particolare pregiudizio per gli interessi del cittadino e, in particolare, per la sua posizione di lavoro, attuale o potenziale. Tale regola trova, peraltro, conferma nelle uniche due eccezioni espressamente previste dalla ripetuta legge 191: quella che attribuisce al Ministro la facoltà di chiamare alle armi gli arruolati per contingenti o scaglioni (art. 3, terzo comma); ovvero quella di anticipare o posticipare — ma di un solo anno — la chiamata stessa (art. 3, secondo e quarto comma). A tal fine, però, occorre un apposito provvedimento di carattere generale, che deve essere opportunamente motivato circa le «speciali circostanze», ovvero le «contingenze straordinarie» che ne giustificano l'emanazione.

Non è superfluo ricordare che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 164/1985, riconoscendo la natura perentoria del termine fissato dall'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (relativa al servizio civile sostitutivo), ha sottolineato l'esigenza di ordine costituzionale di circoscrivere al minimo indispensabile i disagi connessi alla prolungata attesa del cittadino per la chiamata agli obblighi connessi col servizio militare di leva.

Senonché la *ratio legis* — garantista — che pure emerge nel contesto della legge n. 237/1964 e della legge n. 191/1975, appare totalmente capovolta nell'art. 21, 2° comma, di quest'ultima. Qui, infatti, il legislatore avrebbe sancito il sostanziale arbitrio della amministrazione della difesa che, nel chiamare alle armi i soggetti che hanno fruito del ritardo, verrebbe posta nelle condizioni di esercitare il relativo potere quando meglio ritiene, senza alcun limite temporale perentorio: ed è di tutta evidenza come una siffatta scelta legislativa oltre a non presentare coerenza col resto delle norme esistenti in materia, non trovi alcun valido supporto negli artt. 23 e 52 della Costituzione.

3. — Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione è palese, ad avviso del Collegio, la disparità di trattamento che la norma denunziata determina tra gli arruolati, già ritardatari, dell'esercito e dell'aeronautica (assoggettati, come si è detto, ad un vero e proprio arbitrio circa il tempo della loro chiamata alle armi dopo il ritardo) e quelli della Marina, per i quali, viceversa, è previsto che la chiamata alle armi deve avvenire «... con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo col primo scaglione della classe successiva» (art. 22, secondo comma).

L'espressione «al massimo» — la quale nel suo perentorio significato letterale e logico è di assoluta evidenza — non era, peraltro, contenuta nel previgente art. 87 della legge n. 237/1964 (questo testualmente disponeva: «cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'esercito o dell'aeronautica, ovvero con il primo scaglione della classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma, della marina») sicché la stessa diversità letterale tra le disposizioni ricordate evidenzia l'intento della disposizione successiva di collegare il potere di chiamare il cittadino alla ferma in Marina a precisi limiti temporali; il medesimo intento però, ingiustificatamente, non viene applicato anche per gli arruolati dell'esercito e dell'aeronautica, presentando la scelta relativa evidenti sintomi del c.d. «eccesso di potere legislativo».

Né, a tal proposito, è dato cogliere se, ed in che modo, la pur differenziata disciplina della leva di mare (relativamente alla durata della ferma ed al sistema di avviamento alla stessa, attuata solamente tramite scaglioni — art. 17 della legge n. 191/1975 —) possa giustificare il diverso, opposto trattamento riservato, sotto l'aspetto che qui interessa, alla leva delle altre Armi.

Un ulteriore profilo di disparità di trattamento si coglie, poi, nel fatto che gli arruolati già ritardatari, contrariamente agli altri arruolati (i quali debbono essere chiamati, come si è visto, al 19° anno, salvo provvedimenti generali e motivato del Ministro di anticipo o proroga di un anno) vengono assoggettati ad una incontrollabile alea temporale che dipende solamente o dalla libera determinazione dell'amministrazione della difesa, o, peggio, dalla maggiore o minore capacità organizzativa della stessa. Non si tratta, pertanto, di postulare una situazione di privilegio (c.g.a., dec. n. 110/1989, cit.) per gli arruolati già ritardatari (i quali, ammettendo la perentorietà del termine, verrebbero di fatto esonerati dallo svolgere il servizio militare nell'ipotesi in cui l'amministrazione non osservasse il termine medesimo) rispetto agli arruolati non ritardatari (i quali sarebbero assoggettati al principio di tassatività delle cause di esonero dell'obbligo militare), bensì di estendere allo *status* dei primi — di arruolati in attesa di ferma di leva — le medesime garanzie di certezza di cui godono i secondi; ai quali ultimi la legge medesima consente di conoscere con certezza che saranno assoggettati alla ferma di leva nell'anno di compimento del 19° anno di età, salvo motivato provvedimento ministeriale di anticipo o proroga di un anno.

Non è inopportuno rilevare, inoltre, come nulla autorizzi a ritenere, stante la formulazione dell'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1971, che l'incertezza sulla chiamata dell'arruolato, già ritardatario, debba durare un solo anno (quello successivo alla cessazione del titolo al ritardo) e non possa invece protrarsi anche negli anni successivi.

Invero, dato che la norma indica un termine, laddove questo debba interpretarsi come sollecitatorio anziché perentorio (c.g.a., decisione n. 110/1988 cit.), nulla impedisce che la chiamata alle armi avvenga per gli arruolati in argomento, anche dopo più anni dalla cessazione del ritardo.

Una tale inevitabile conseguenza, mentre da un lato finisce con l'offrire all'amministrazione, relativamente al tempo della chiamata alle armi, un margine di discrezionalità che non trova alcun riscontro nel sistema della legge, dall'altro pone il cittadino (che abbia chiesto il ritardo della ferma di leva) nelle condizioni di non poter adeguatamente programmare la propria vita ed i propri impegni di lavoro (questi, infatti, non solo non può stabilire con certezza con quale scaglione o contingente sarà chiamato ai doveri militari, ma, addirittura, nemmeno in quale anno), con gravissimo pregiudizio dei canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione, sia singolarmente che unitariamente considerati.

Si noti, per completezza, che anche gli artt. 650 e 655 del regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, non più vigenti, sancivano che alla cessazione del ritardo l'arruolato dovesse essere precettato a presentarsi alle armi con la prima classe che veniva chiamata dopo il periodo di ritardo, senza alcuna comminatoria di decadenza: una tale disposizione, però, poteva giustificarsi nel diverso contesto giuridico e costituzionale allora esistente, in cui — come si è ricordato — non vi era né una copertura costituzionale della sfera giuridica del cittadino comparabile a quella attuale, né una precisa collocazione temporale della chiamata alle armi da parte del Ministro della Guerra (cfr. art. 540 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133).

E d'altronde il carattere storicamente innovativo, e o, più marcatamente garantista, della attuale disciplina giuridica della materia, lo si coglie nel raffronto dell'art. 3 della legge n. 191/, con il previgente art. 78 del d.P.R. n. 237/1964. L'uno, infatti, fissa un preciso riferimento temporale per la chiamata alle armi (al 19° anno d'età) — delineando nel contempo le due precise eccezioni prima ricordate —, l'altro invece ignorava un tale riferimento ed, anzi, disponeva testualmente che la chiamata alle armi aveva luogo per ordine del Ministro della difesa «...normalmente nell'anno in cui i giovani compiono il ventunesimo anno di età...», così riconoscendo implicitamente all'amministrazione una discrezionalità di scelta temporale di amplissima portata.

4. — A rafforzare, poi, il dubbio che la norma in questione non sia in armonia con i ricordati principi costituzionali, soccorre la ulteriore considerazione che, una volta ritenuta l'assenza di un termine perentorio entro cui esercitare la chiamata alle armi nel periodo post/ritardo, l'amministrazione della Difesa diventa *tout court* destinataria della facoltà di esercitare il potere medesimo anche oltre l'anno successivo a quello in cui è cessato il ritardo.

Ancorché, nella specie, il provvedimento impugnato risulti essere stato adottato entro l'anno successivo alla cessazione del ritardo, tuttavia, in quanto l'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1975 impedisce al cittadino soggetto alla ferma di leva nell'esercito o nell'aeronautica (non a quello della marina), di prefigurarsi quanto potrà e dovrà assolvere al proprio dovere militare, risulta ulteriormente avvalorata la radicale inconciliabilità della norma denunciata con i principi costituzionali di eguaglianza e di riserva di legge in materia, avuto riguardo anche alla esigenza, costituzionalmente rilevante ed evidenziata dalla Corte (con la menzionata sent. n. 164/1985), secondo cui l'assoggettamento del cittadino alla ferma di leva deve attuarsi con il minor danno possibile, nonché del buon andamento della p.a.

5. — Né può parimenti ipotizzarsi che la norma trovi giustificazione nelle difficoltà organizzative dell'amministrazione, connesse alla predisposizione della chiamata alle armi dei soggetti ritardatari, giacché tale assunto collide oggettivamente col principio del buon andamento della amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.

La *ratio* del precetto costituzionale, contenuto nell'art. 97, infatti, appare inconciliabile con qualsiasi scelta legislativa che, come quella in argomento, risulti essere sostanzialmente ispirata al principio secondo cui i ritardi ed i disagi cui può andare incontro la p.a. (nella specie quella della Difesa, nel programmare l'avviamento alle armi dei soggetti che abbiano fruito del ritardo) possono legittimamente ritorcersi, senza alcuna plausibile giustificazione, in danno del cittadino. Deve altresì considerarsi che l'art. 656 del regio decreto n. 1133/1942, mai abrogato, né esplicitamente, né implicitamente, sancisce, l'obbligo dell'Amministrazione militare di tenere aggiornato un apposito elenco nominativo contenente le variazioni annuali dei giovani ammessi al ritardo, di tal che è la stessa legge che toglie rilevanza alla sopra ipotizzata difficoltà dell'amministrazione di avere una tempestiva informazione sui soggetti che cessano dal ritardo e, quindi, di pianificare la chiamata degli arruolati ritardatari in tempi legislativamente pre-fissati.

6. — Tanto meno può sostenersi, infine, ove la norma disponesse un preciso termine a carattere perentorio, che i soggetti già ammessi al ritardo verrebbero ad avere un vantaggio rispetto agli arruolati non ritardatari, giacché dal sistema delle norme vigenti non si ricava affatto che per questi ultimi la chiamata alle armi possa, indiscriminatamente, essere disposta in base alla incondizionata discrezionalità dell'amministrazione e dunque in ogni tempo.

Anzi, in generale, l'istituto della chiamata alle armi, in quanto rivolto ad imporre in concreto all'arruolato la prestazione personale del servizio di leva, deve costituire atto dell'amministrazione della Difesa, dovuto nei tempi e nelle forme dettate dalla legge, fatte salve solamente le facoltà (di ritardo o di dispensa) espressamente e tassativamente stabilite dalla stessa.

In definitiva, sembra al collegio che ogni cittadino debba sapere con certezza almeno in quale anno sarà chiamato alle armi e ciò impone che la legge disponga in modo tale che l'amministrazione operi la effettuazione della ferma di leva secondo procedure e tempi predeterminati. Ogni indeterminatezza del relativo regime giuridico, che di fatto e di diritto faccia dipendere la chiamata alle armi da eventi incerti ed aleatori (sia nel caso di arruolati ordinari che in quello di arruolati ritardatari) è tanto poco consona ai richiamati precetti costituzionali, quanto poco omogeneo rispetto al quadro generale delle norme attualmente vigenti in materia.

7. — In conclusione, sulla scorta delle fin qui esposte considerazioni, sembra necessario rimettere la questione al vaglio del giudice delle leggi, al fine di pervenire ad un definitivo autorevole chiarimento del problema.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevate e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi, ivi disposto, per gli arruolati dell'esercito e dell'aeronautica, sia perentorio;

Sospende il presente giudizio.

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria della sezione, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 1989.

Il presidente: GIALLOMBARDO

Il referendario: VENEZIANO

Il referendario-estensore: DI PAOLA

90C0798

N. 406

Ordinanza emessa il 14-28 giugno 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 giugno 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Nani Vincenzo ed altra contro il comune di Napoli

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite senza concessione o in totale difformità - Ordine di demolizione - Mancata ottemperanza - Conseguente acquisizione al patrimonio indisponibile del comune sia dell'opera che dell'area su cui insiste - Surttezzia previsione espropriativa di suolo senza indennizzo.

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, terzo comma).

(Cost., art. 42).

-
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 803/1983 reg. sez., proposto da Nani Vincenzo rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Civai ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Napoli alla piazza Mercato n. 196; con l'intervento della Fer.Fab-S.r.l. Lavori edili, in persona degli amministratori Fabrizio Di Domenico e Roberto Di Lorenzo, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Lamberti ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mattia Preti n. 10, contro il comune di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocatura municipale, per l'annullamento dell'ordinanza n. 20651-01298 dell'8 luglio 1982, depositata in data 16 dicembre 1982 presso l'avvocatura municipale ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., con la quale si dispone, ex art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'acquisizione al patrimonio comunale del suolo e della costruzione siti in Napoli alla via Cimitero viale Privato delle Mimose, traversa in fondo a *dx*, seconda costruzione a *sx*, Secondigliano, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti ed in particolare dell'ordinanza di demolizione n. 14998 del 29 maggio 1982;

Visto il ricorso con i relativi allegati notificato e depositato rispettivamente il 27 gennaio e 26 febbraio 1983;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visto l'atto d'intervento della Fer.Fab S.r.l.;

Viste le memorie prodotte dal Comune resistente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 14 giugno 1989 la relazione del Referendario dott. Renzo Conti;
Udito altresì per le parti l'avv.to Lamberti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato gli atti e proposto le domande indicati in epigrafe deducendo:

- 1) l'illegittimità costituzionale della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per violazione dell'art. 42 della Costituzione;
- 2) l'illegittimità Costituzionale della citata legge n. 10 per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
- 3) l'illegittimità costituzionale della citata legge n. 10 per violazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione;
- 4) violazione dell'art. 32 della legge urbanistica; difetto di procedimento; eccesso di potere; violazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 11, quarto e ottavo comma; violazione delle norme sui procedimenti amministrativi;
- 5) violazione della legge comunale provinciale e delle norme sulla competenza degli organi comunali;
- 6) mancata indicazione e comparazione degli interessi;
- 7) violazione e falsa applicazione della legge 17 agosto 1942, n. 1556, della legge 6 agosto 1947, n. 765, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nonché dei principi generali in materia di diritto di proprietà e di repressione di pretesi abusi edilizi; eccesso di potere; errore nei presupposti;
- 8) difetto di motivazione; sproporzione ed iniquità della sanzione; violazione art. 15 della legge n. 10/1977.

Con atto di intervento *ad adiuvandum* si è costituita la Fer.Fab S.r.l., la quale, riproducendo sostanzialmente gli stessi motivi di gravame proposti dal ricorrente principale, ha concluso con la richiesta di accoglimento del gravame.

Si è costituito per resistere il comune intimato il quale ha opposto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 14 giugno 1989.

FATTO

Con sentenza, non definitiva, deliberata il 14 e 28 giugno 1989 questo tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, quanto all'impugnativa della diffida a demolire, mentre lo ha rigettato, per quanto si riferiva all'impugnativa dell'ordinanza di acquisizione, con riferimento a tutte le censure proposte ad eccezione del terzo motivo di gravame, nella parte in cui veniva eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per violazione dell'art. 42 della Costituzione limitatamente alla previsione di acquisizione gratuita (anche) dell'area su cui insiste la costruzione abusiva.

Il tribunale, pertanto, avendo riconosciuto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della predetta questione sollevata dal ricorrente (nonché dall'interventore *ad adiuvandum*) si è riservato di pronunciarsi definitivamente dopo l'esito del giudizio da parte della Corte costituzionale.

DIRITTO

Il ricorrente ha sostenuto la incostituzionalità dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per contrasto con l'art. 42 della Costituzione, nella parte in cui è prevista la acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune dell'area su cui insiste la costruzione abusiva.

Sulla questione il tribunale si è già espresso con ordinanza n. 614/82, e anche se in relazione ad altro giudizio, e, non sussistendo motivi di discostarsi, non può che riproporre le stesse argomentazioni, salvo verificare la sussistenza della rilevanza della questione alla luce della nuova disciplina dettata dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, entrata in vigore nelle more del presente giudizio.

Come già precisato nella citata ordinanza n. 614/82 la richiamata eccezione non appare manifestamente infondata.

Invero il detto terzo comma, dopo aver previsto la demolizione, a cura e spese del proprietario, della opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione, ha individuato la conseguenza, per il caso di inottemperanza, nella confisca, e cioè nella gratuita acquisizione al patrimonio indisponibile del comune sia dell'opera che del suolo su cui la costruzione insiste.

Indubbiamente tale confisca, a differenza della demolizione, non assume un carattere riparatorio (né in forma specifica né per equivalente) dell'ordine giuridico violato; infatti la intervenuta violazione non viene riparata in forma specifica, stante che il bene è conservato in essere; e neanche è riparata per equivalente, in quanto il bene non è conservato nelle mani del suo titolare.

Non resta che da concludere nel senso che la confisca in argomento è da annoverare tra le misure punitive.

Indubbiamente rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire la punizione da infliggere a chi commetta illeciti; non sembra però al tribunale che tale discrezionalità abbia una latitudine talmente ampia da poter attribuire alle sanzioni i connotati propri di altri istituti giuridici.

Ove ciò avvenga, infatti, non di esercizio di potestà normativa sanzionatoria potrebbe parlarsi, bensì di esercizio di altra potestà, che tuttavia, mascherata da diversa qualificazione, sfuggirebbe alle regole costituzionali che la disciplinano.

È quindi da ritenere che non il *momento* dato dal legislatore, o la collocazione nell'ambito delle leggi, siano rilevanti per qualificare una certa precisione normativa, bensì le caratteristiche intrinseche della stessa previsione.

L'acquisizione della quale trattasi, apparentemente qualificabile come sanzione sia per la intitolazione (sanzioni amministrative) dell'art. 15 in esame, sia per la stretta connessione con l'acquisizione delle opere abusive (la norma invero prevede che le dette opere siano «gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono», in realtà, a ben considerare, sfugge al concetto di sanzione).

Posto infatti che l'acquisizione dell'opera abusiva rientra senz'altro in una logica sanzionatoria, in quanto si tratta di determinare, nel titolare del prodotto dell'illecito compiuto, la perdita dello stesso prodotto, non altrettanto può dirsi per l'acquisizione dell'area; non si vede infatti come quest'ultima possa rientrare nella detta logica, atteso che costituisce un bene diverso dalla costruzione.

Infatti la costruzione ha una sua individuabilità giuridica che non necessariamente si confonde con la individualità giuridica del suolo.

Ben vero che vige tuttora il principio, di derivazione romana, secondo cui *quid quid inaedificatur solo cedit*; tuttavia, a parte i temperamenti di carattere patrimoniale stabiliti a tale regola dal codice civile (in particolare dall'art. 936), è da osservare che l'ordinamento giuridico prevede l'istituto della superficie, in cui la proprietà della costruzione è separata dalla proprietà del suolo; inoltre le leggi sulla edilizia residenziale pubblica (in particolare l'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865) prevedono che sulla maggior parte delle aree comprese nei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, ed espropriate in favore di comuni e loro consorzi, venga concesso il solo diritto di superficie.

Ciò induce a ritenere che non esiste l'inscindibile unità costruzione-suolo, che invece il legislatore ha mostrato di presupporre nel prevedere la confisca anche del suolo su cui insiste la costruzione abusiva. Del resto il suolo è un dato materiale che preesiste alla edificazione abusiva, ed esula quindi dal concetto di opera e edilizia abusiva.

Sembra quindi da ritenere che privare il soggetto anche dell'area non concreti una sanzione, bensì una acquisizione preordinata a una diversa finalità (non punitiva).

Diversa finalità che invero è da individuare nella utilizzazione del bene a fini pubblici; infatti l'acquisizione dell'area su cui insiste l'opera abusiva è espressamente finalizzata, dall'art. 15, terzo comma, in esame, a tale utilizzazione.

È vero che la utilizzazione a fini pubblici è prevista anche per la costruzione abusiva; tale previsione tuttavia è pur sempre connessa alla qualificazione di illiceità della costruzione, onde appare comunque non come il fine primario della norma, bensì come una finalità che la norma persegue in considerazione della disponibilità che dell'immobile viene ad avere la pubblica amministrazione a seguito della applicazione della sanzione; il fine principale della norma resta pur sempre quello di punire il soggetto che ha commesso un illecito.

Nella acquisizione dell'area invece, come osservato sopra, il fine di sanzionare il soggetto autore dell'illecito non si rinviene, essendo una ipotetica sanzione di questo genere decisamente al di fuori del rapporto illiceità-sanzione, e quindi rispetto all'illecito priva di un collegamento che la renda ragionevole. Il fine primario appare in definitiva quello di avere la disponibilità del terreno per la sua utilizzazione a fini pubblici.

Il che però fa assumere alla disposizione un deciso carattere espropriativo; nella espropriazione infatti si ha proprio il coattivo passaggio della proprietà di un bene da un soggetto a un altro per motivi di pubblica utilità.

Ma l'art. 42 della Costituzione stabilisce, per la legittimità della previsione espropriativa, la fissazione di un indennizzo, che nella specie manca.

Per contrastare la suddetta qualificazione espropriativa potrebbe ritenersi che in definitiva il soggetto, lungi dal subire la perdita dell'area, in realtà questa abbandoni spontaneamente, in quanto il provvedimento di acquisizione gratuita è preceduto dalla diffida a demolire; e, ove venga ottemperato a tale diffida, non si dà luogo ad acquisizione.

Tale interpretazione però non appare sostenibile. Non può invero, dalla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, dedursi l'implicita volontà dell'interessato di dismettere la proprietà dell'area. Infatti nel momento della adozione dell'ordine di demolizione non è certo che verrà senz'altro in prosieguo adottato il provvedimento di acquisizione, in quanto potrebbero rilevarsi non sussistenti, in sede di (futura) verifica, i presupposti per farsi luogo alla acquisizione; e comunque il provvedimento acquisitivo non è l'unico adottabile, potendo essere emanato in suo luogo il provvedimento di demolizione con spese a carico del proprietario.

Né potrebbe ritenersi che una volta notificato il provvedimento di acquisizione, il soggetto possa utilmente demolire conservando la proprietà dell'area.

La censura di incostituzionalità della norma in esame non è in definitiva manifestamente infondata.

La rilevanza della questione sollevata discende dalla esigenza di stabilire la legittimità o meno del provvedimento di acquisizione impugnato atteso che, come precisato in punto di fatto, essendo state ritenute infondate tutte le altre censure proposte, detta legittimità rimane subordinata unicamente al giudizio di legittimità costituzionale del richiamato art. 15, terzo comma, in applicazione del quale è stato adottato il citato provvedimento.

Né può ritenersi che la rilevanza della questione sia venuta meno per effetto dell'entrata in vigore, nelle more del giudizio, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la quale ha, tra l'altro, dettato una nuova disciplina in materia di sanzioni nei confronti dei responsabili di abusi edilizi.

Ciò nella considerazione che detta ultima legge, all'art. 7, terzo comma, non solo ha confermato la possibilità di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune dell'area su alla quale insiste l'opera abusiva, ma ha ulteriormente resa più grave la predetta «sanzione» estendendo l'acquisizione gratuita «all'area di sedime» nonché a «quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive», con il solo limite che «l'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita».

Né risulta che il ricorrente abbia proposto l'istanza di concessione in sanatoria *ex art. 31* della citata legge n. 47/1985, la quale, in caso di esito positivo della stessa, avrebbe reso non più rilevante la predetta questione di legittimità Costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per violazione dell'art. 42 della Costituzione, nella parte in cui è prevista l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell'area su cui insiste la costruzione abusiva;

Sospende il definitivo giudizio sul ricorso in epigrafe;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla predetta questione;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 e 28 giugno 1989.

Il presidente: BRIGNOLA

Il referendario estensore: CONTI

N. 407

*Ordinanza emessa il 27 marzo 1990 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Misciali Fabrizio*

Reati militari - Diserzione - Non consentito giudizio in contumacia se non per ordine specifico del procuratore generale militare - Esclusione, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 74/1985 e 503/1989, della legge 5 agosto 1988, n. 330 (nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi) e del nuovo codice di procedura penale, della possibilità di emettere, per i reati di diserzione o di mancanza alla chiamata, una qualunque misura cautelare coercitiva - Conseguenze - Creazione di un ingiustificato privilegio a favore di quanti, astenendosi dal rientrare nel reparto, permangono nella arbitraria assenza sottraendosi così agli obblighi di leva - Procedibilità rimessa alla valutazione discrezionale del procuratore generale militare in contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.M.P., art. 377).

(Cost., artt. 3 e 112).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Misciali Fabrizio, nato il 19 aprile 1966 a Gallipoli (Lecce), atto di nascita n. 321/A.I., residente a Galatone (Lecce) in via L. Ariosto n. 8, celibe, pavimentatore, censurato; soldato nel 1° Battaglione mot. «S. Giusto» in Trieste, libero, imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perché, trasferito in data 22 agosto 1989 dal carcere militare di Bari Palese al 1° Battaglione fr. mot. «S. Giusto» in Trieste, ometteva, senza giusto motivo, di presentarsi restando arbitrariamente assente fino a tutt'oggi;

FATTO E DIRITTO

Anteriormente all'apertura del dibattimento, il pubblico ministero, dopo aver rilevato che il soldato Misciali non era comparso senza un legittimo impedimento dinanzi a questo tribunale pur essendogli stato ritualmente notificato il decreto di rinvio a giudizio, e che lo stesso risultava accusato di reato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) la cui assenza non era cessata, e infine che non si erano realizzate a norma dell'art. 377 c.p.m.p. le condizioni necessarie per procedere al giudizio, ha eccepito l'illegittimità del medesimo art. 377 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

La difesa non si è pronunciata nel merito della questione di costituzionalità, ed ha comunque chiesto la declaratoria di non procedibilità.

Per giungere all'esame dell'eccezione, occorre preliminarmente descrivere l'attuale situazione normativa, tale per l'appunto da far pervenire la parte pubblica alla conclusione dell'impossibilità di procedere al giudizio nei confronti del Misciali.

Dispone il citato art. 377 che per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata (artt. 148, 149 e 151 del c.p.m.p.) non si può procedere a giudizio contumaciale, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato al procuratore generale militare della Repubblica. E la diserzione del Misciali, perfezionatasi alle ore 24 del 27 agosto 1989, risulta ancora in atto dal momento che il militare non si è mai presentato al 1° battaglione motorizzato «S. Giusto» in Trieste, e non concorre con alcun altro delitto. Non esiste, d'altra parte, nell'incarto processuale un ordine del procuratore generale militare di procedere comunque al giudizio.

È chiaro che tramite la, relativamente complessa, norma in esame si è a suo tempo inteso dare una disciplina ad una situazione valutata, a ragione o a torto non importa, di conflitto: tra l'esigenza di una normale punizione dei reati di assenza dal servizio ancora in atto da un lato, e quella di incentivare il più possibile (particolarmente per mobilitazioni che si presentavano come probabili) una normale incorporazione e adempimento dell'obbligo militare dall'altro. In questo senso, un giudizio nei confronti del disertore (e del mancante alla chiamata) ancora assente deve essere apparso, come ha sottolineato parte della dottrina, evenienza in contrasto con il servizio e con la disciplina. È possibile, inoltre, che abbia anche influito un certo sfavore per il giudizio contumaciale in genere (quale si evince anche da altre norme del codice penale militare), non essendo a quei tempi accettabile che il militare potesse esimersi dal dovere di presentarsi dinanzi ai suoi giudici, ed al tempo stesso ai suoi superiori. Si legge, infine, nei lavori preparatori che,

essendo la diserzione e la mancanza alla chiamata reati permanenti, «la (loro) gravità può considerarsi in continuo crescendo e un giudizio anticipato, prima che lo stato antiggiuridico sia venuto a cessare, potrebbe, nei riguardi della pena, non essere esatto e proporzionato all'entità della lesione giuridica». Per tutte queste ragioni si sono stabilite, per il caso di reati di assenza dal servizio di cui non sia cessata la permanenza, delle condizioni di procedibilità, anzi più particolarmente di perseguibilità dell'azione penale e del giudizio: la concorrenza con altro delitto, o il alternativa un ordine del procuratore generale militare.

La disposizione dell'art. 377 è rimasta, peraltro, operante anche dopo l'entrata in vigore della nuova procedura penale, dal momento che, pur essendo in via di principio intervenuta l'abrogazione di ogni speciale norma processuale (artt. 1 del c.p.p.; 207 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), l'art. 50 del c.p.p. espressamente esclude quest'effetto per le varie condizioni, comuni o speciali, di promovibilità e perseguibilità dell'azione penale.

Appare, pertanto, corretta la conclusione del pubblico ministero, e della stessa difesa, secondo cui nella specie andrebbe dichiarata la non procedibilità nei confronti del Misciale. Del resto, proprio questa è la soluzione costantemente adottata da questo tribunale e, secondo quanto risulta, da ogni altro organo giudiziario militare, e unanimemente condivisa dal pubblico ministero nelle sue varie articolazioni, così che, a tutt'oggi, non si è avuta alcuna impugnazione e ricorso al giudice di legittimità.

Tuttavia, per spiegare in che senso l'art. 377 appaia in contrasto con il principio costituzionale dell'art. 3, è necessario descrivere quali novità, — per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 74/1985, della legge 5 agosto 1988, n. 330, del nuovo codice di procedura penale, e infine della sentenza della Corte costituzionale n. 503/1989 —, siano intervenute nel contesto in cui lo stesso art. 377 è destinato ad operare.

Ci si riferisce alla progressiva erosione della normativa speciale sulla libertà personale nel procedimento per reati militari, alla cui stregua l'adozione di misure cautelari limitative della libertà personale era doverosa nei confronti del militare che fosse ancora arbitrariamente assente, e consentita quando fosse trascorsa la flagranza nel reato. La prima citata sentenza ha invalidato l'art. 309 del c.p.m.p. sul fermo di polizia giudiziaria militare; la legge del 1988 ha abrogato l'art. 313 del c.p.m.p. che disciplinava il mandato di cattura obbligatorio; il nuovo codice di procedura penale ha poi determinato l'abrogazione dell'art. 314 del c.p.m.p. che disciplinava il mandato di cattura facoltativo e l'art. 308 del c.p.m.p. in tema di arresto in flagranza di reato; la recente sentenza della Corte costituzionale ha, infine, invalidato il medesimo art. 308, eliminando in radice l'utilità delle già insorgenti dispute sul problema se il nuovo codice di procedura avesse veramente operato la cennata abrogazione.

La conseguente applicazione ai reati militari della normativa comune, introdotta dal nuovo codice di procedura penale, comporta che in nessun caso, né su iniziativa della polizia giudiziaria militare, né del giudice procedente, possa adottarsi nei confronti del militare che si trovi in istato di diserzione (o di mancanza alla chiamata) una misura cautelare personale che ponga termine alla permanenza nel reato.

Da un lato, infatti, la nuova disciplina prevede misure cautelari personali coercitive solamente per i reati punibili con l'ergastolo o con la reclusione in quantità superiore ad un certo limite (artt. 280, 380, primo comma, 381, comma primo e 384 del c.p.p.), categoria da cui al reato di diserzione (come quello di mancanza alla chiamata) rimane escluso sia perché, a differenza di reati militari più gravi, è punibile con la reclusione militare; sia perché, anche volendo in contrasto con il principio di tassatività stabilito dall'art. 13 della Costituzione, estendere alla reclusione militare le norme riguardanti la reclusione, esso è punibile, anche quando ricorrano aggravanti ad effetto speciale, con la reclusione militare in quantità inferiore al limite stabilito.

Dall'altro, deve essere data risposta negativa anche al quesito se almeno sia ammissibile, giusto per far cessare la permanenza nel reato, un accompagnamento coattivo al reparto militare in adempimento del dovere di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, configurato dall'art. 55 del c.p.p. — Quest'ultima, infatti, è mera norma di sintesi (come si può affermare sulla base della giurisprudenza formatasi sull'analogo art. 219 del codice abrogato), da cui non è certo possibile desumere che alla polizia giudiziaria militare siano attribuiti in tema di libertà personale poteri più estesi di quelli delineati dalle già citate specifiche norme. Del resto, non a caso è regolata da apposita specifica disposizione la facoltà di arresto per determinati reati, tra cui non figurano quelli militari di assenza dal servizio, «quando ricorra la necessità di interrompere l'attività criminosa» (art. 381, comma secondo, del c.p.p.).

Sulla base di tutte queste premesse, ora è ben possibile cogliere appieno la situazione normativa costituente il presupposto dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero. Dal momento che nel caso di diserzione (e di mancanza alla chiamata) non sono adottabili misure cautelari personali coercitive, la cessazione della permanenza in questo reato non può realizzarsi coattivamente ad opera della polizia giudiziaria militare, bensì

solamente per spontaneo rientro al reparto militare del disertore, o successivamente per provvedimento dell'autorità che riconosca il venir meno di ogni obbligo militare (di regola il 31 dicembre dell'anno in cui si compiono i quarantacinque anni di età, a norma dell'art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237).

Di conseguenza, a differenza di quanto si verificava sulla base delle speciali norme procedurali ora abrogate o cadutate dalla Corte costituzionale, il militare in istato di diserzione (o di mancanza alla chiamata) attualmente può stabilire, senza timore di interferenze da parte della polizia giudiziaria militare o del magistrato inquirente, di permanere nell'arbitraria assenza e così di sottrarsi all'obbligo militare; per ciò stesso, salvo un improbabile (per le ragioni che saranno esposte più avanti) intervento del procuratore generale militare, a norma dell'art. 377 rende impossibile il giudizio e l'irrogazione della pena. Questa gli sarà inflitta solamente alla cessazione di ogni obbligo militare e quindi, se si tratta di militare in servizio di ferma, dopo circa venticinque anni.

Di fronte a questa situazione, il pubblico ministero non si duole del fatto che sia venuta meno, in tema di libertà personale e sotto ogni altro profilo, la specialità del procedimento penale militare, né del fatto che ora la misura cautelare personale sia ammessa, come stabilisce l'art. 13 della Costituzione, solo in casi eccezionali. Del resto, non è frutto di improvvisazione o del caso quest'adeguamento del procedimento penale militare a quello comune ed ai principi della Costituzione. E, d'altra parte, proprio da questo tribunale sono a suo tempo venute le iniziative che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità degli artt. 308 e 309 del c.p.m.p.

Il problema, come ha sottolineato lo stesso pubblico ministero, sta invece nella sopravvivenza dell'art. 377, che nella nuova situazione normativa comporta le descritte conseguenze. Ma, pur in questo ambito, non viene proposta un'eccezione intesa a censurare un'insufficiente tutela penale di un bene di rilievo costituzionale (la presenza alle armi, strumentale alla prestazione del servizio militare, a sua volta mezzo di adempimento del «sacro» dovere di difesa della Patria). Il legislatore non può di certo essere costituzionalmente vincolato a tutelare un bene giuridico con lo strumento della sanzione penale, e pertanto, sotto questo profilo, potrebbe anche essergli consentito di sperimentare quanto, in mancanza di adeguate sanzioni di questo tipo, l'obbligo del servizio militare perda in effettività, e persino di intraprendere la via di una surrettizia abolizione dell'obbligo medesimo.

La questione di legittimità costituzionale si incentra, piuttosto, sulla violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Come si è già detto, i direttori (ed i mancanti alla chiamata) che permangono nell'arbitraria assenza, oltre che sottrarsi all'obbligo del servizio militare, evitano l'immediato giudizio e l'irrogazione della pena. Al contrario, la giustizia segue normalmente il suo corso nei confronti dei militari che, già in stato di arbitraria assenza per un periodo sufficiente ad integrare un reato di assenza dal servizio, per le ragioni più varie (intima adesione alla norma violata, ignoranza della vigente normativa, timore di una sanzione che comunque non mancherà al compimento del quarantacinquesimo anno di età, necessità di ottenere in tempi brevi la certificazione di militesenza, ecc.) siano rientrati al reparto militare entro il quinto giorno così ponendo in essere il reato di allontanamento illecito (art. 147 del c.p.m.p.), o oltre quel termine così realizzando il reato di diserzione o di mancanza alla chiamata (artt. 148 e 151 del c.p.m.p.). L'art. 377 del c.p.m.p., com'è evidente, costituisce un ingiustificato privilegio a favore di quanti, astenendosi dal rientrare al reparto, permangono nell'arbitraria assenza.

Il suesposto ordine di idee, comprovante l'apparente fondatezza della questione di legittimità sollevata dal pubblico ministero, potrebbe essere parzialmente smentito dall'osservazione secondo cui non sarebbe poi così assoluta l'improcedibilità per il reato di assenza dal servizio ancora in atto, dal momento che lo stesso art. 377 dispone che si proceda al giudizio quando vi sia un ordine in tal senso del procuratore generale militare. Si è voluto, in effetti, come risulta dai lavori preparatori, dare rilievo a «... evidenti motivi di opportunità che possono, in determinate circostanze, far considerare necessaria l'esemplarità dell'effettiva applicazione della sanzione, anche se la permanenza del reato non sia cessata». E l'ultima giurisprudenza al riguardo, risalente al 1946, ha poi correttamente precisato che al procuratore generale militare è così attribuito «un insindacabile potere discrezionale di carattere politico-amministrativo, il cui uso non può essere oggetto di censura in sede di ricorso di legittimità» (19 febbraio 1946, in Mass. sentenze del t.s.m., 1942-51).

In realtà, si tratta di un potere (a suo tempo del procuratore generale militare presso il t.s.m. ed ora trasferitosi al corrispondente organo presso la Corte di cassazione o la corte militare d'appello) che, dopo il sopra citato caso, non risulta sia stato mai esercitato. E l'obiettivo ragione di questa costante prassi va sicuramente individuata nell'incostituzionalità non solo genericamente dell'intero art. 377, ma più specificamente del medesimo nella parte in cui ritiene di poter limitare il regime dell'improcedibilità tramite l'attribuzione di siffatto potere al procuratore generale militare.

Non v'è dubbio che, anche considerato in questa sua parte, l'art. 377, mentre conferma la sua globale incostituzionalità, anche più specificamente risulta, per quella previsione di valutazione politica di competenza del

procuratore generale militare, in contraddizione con l'art. 3 della Costituzione, ed ancor più con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 12 della Costituzione. Poco importa che con l'esercizio del potere sarebbe conseguito il risultato della procedibilità, che è conforme ai principi costituzionali. Ai fini della censura di incostituzionalità, appare invece decisivo che il procedimento per reati di assenza dal servizio ancora in atto transiti, o meno, alla fase del giudizio a seguito di una discrezionale valutazione del vertice della parte pubblica del procedimento medesimo.

In definitiva, deve essere denunciata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del c.p.m.p., non solo, come ha suggerito il pubblico ministero, in relazione all'art. 3, ma anche in relazione all'art. 112 della Costituzione.

Questo giudice, avuto riguardo alla natura processuale della norma impugnata, ritiene che la questione possa essere nel merito affrontata dalla Corte senza l'interferenza di eccezioni di irrilevanza basate sull'ultrattività del regime sostanziale più favorevole. Tuttavia, per l'eventualità che nella norma medesima dovesse individuarsi una prevalente dimensione di carattere sostanziale, a sostegno della permanenza dell'ammissibilità della questione si richiama alle chiare ed esaurienti argomentazioni contenute nella sentenza n. 148/1983 della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 27 marzo 1990

Il presidente-estensore: ROSIN

90C0800

N. 408

*Ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Bracci Andrea*

Reati militari - Diserzione - Non consentito giudizio in contumacia se non per ordine specifico del procuratore generale militare - Esclusione, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 74/1985 e 503/1989, della legge 5 agosto 1988, n. 330 (nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi) e del nuovo codice di procedura penale, della possibilità di emettere, per i reati di diserzione o di mancanza alla chiamata, una qualunque misura cautelare coercitiva - Conseguenze - Creazione di un ingiustificato privilegio a favore di quanti, astenendosi dal rientrare nel reparto, permangono nella arbitraria assenza, sottraendosi così agli obblighi di leva - Procedibilità rimessa alla valutazione discrezionale del procuratore generale militare in contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.M.P., art. 377).

(Cost., artt. 3 e 112).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Bracci Andrea, nato il 10 agosto 1968 a Roma, atto di nascita n. 03035 P. 1 S. A08, ivi residente in via Filippo De Grenet n. 145, scala D, pi. 2, int. 4; celibe, cameriere, incensurato, soldato nella 32^a Brigata corazzata «Mameli» in Vacile (Pordenone), libero imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perché, trasferito, il 20 settembre 1988, dal carcere giudiziario militare di Roma, alla Compagnia controcarri (32^a brigata «Mameli» in Vacile, ometteva, senza giusto motivo, di raggiungerla, rendendosi assente arbitrario a tutt'oggi.

Con l'aggravante della durata dell'assenza (art. 154, n. 1 del c.p.m.p.) e della recidiva specifica infraquinquennale in quanto condannato il 20 settembre 1988 dal tribunale militare di Roma, per «diserzione» (art. 99, primo e secondo comma, n. 1 e 2, del c.p.).

FAITTO E DIRITTO

Anteriormente all'apertura del dibattimento, il pubblico ministero, dopo aver rilevato che il soldato Bracci non era comparso senza un legittimo impedimento dinanzi a questo tribunale pur essendogli stato ritualmente notificato il decreto di rinvio a giudizio, e che lo stesso risultava accusato di reato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) la cui assenza non era cessata, e infine che non si erano realizzate a norma dell'art. 377 del c.p.m.p. le condizioni necessarie per procedere al giudizio, ha eccepito l'illegittimità del medesimo art. 377 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

La difesa non si è pronunciata nel merito della questione di costituzionalità, ed ha comunque chiesto la declaratoria di non procedibilità.

Per giungere all'esame dell'eccezione, occorre preliminarmente descrivere l'attuale situazione normativa, tale per l'appunto da far pervenire la Parte pubblica alla conclusione dell'impossibilità di procedere al giudizio nei confronti del Bracci.

Dispone il citato art. 377 che per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata (artt. 148, 149 e 151 del c.p.m.p.) non si può procedere a giudizio contumacia, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare della Repubblica. E la diserzione del Bracci, perfezionatasi alle ore 24,00 del 25 settembre 1989, risulta ancora in atto dal momento che il militare non si è mai presentato alla Compagnia controcarri in Vacile, e non concorre con alcun altro delitto. Non esiste, d'altra parte, nell'incarto processuale un ordine del procuratore generale militare di procedere comunque al giudizio.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 407/1990).

90C0801

N. 409

Ordinanza emessa il 9 aprile 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da eredi di Cordiglia Evelina contro l'Intendenza di finanza di Genova

Tributi in genere - Imposta complementare sul reddito e imposta sulla ricchezza mobile - Indennità di buonuscita dei dipendenti dell'Azienda dei telefoni di Stato - Mancata previsione che, dall'imponibile da assoggettare ad imposta, vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dalla cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 400/1987, della analoga indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente decisione in merito al ricorso n. 2843/1984 presentato da Evelina Cordiglia ved. Pellati (e, p.e. deceduta i suoi eredi) contro l'Intendenza di finanza di Genova relativo a ind. liq. Cassa integrativa previdenza personale telefonico statale;

Rilevato che, con sentenza 27 giugno 1986, n. 178, la Corte costituzionale, pur affermando in via di principio la tassabilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, ha tuttavia dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre

1985, n. 482, i quali sottoponevano allo stesso trattamento tributario dette indennità e quelle di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato senza, tener conto che alla formazione delle indennità erogate dall'E.N.P.A.S. — e non delle altre — concorrono i contributi degli aventi diritto cosicché, per la parte a questi virtualmente afferente, tali indennità non potevano essere considerate reddito;

Considerato che, a tale riguardo, gli artt. 2 e 4 della citata legge n. 482/1985 sono stati, per detti motivi, dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad Irpef andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S.;

Rilevato altresì che l'anzidetta Corte, con successiva sentenza 19 novembre 1987, n. 400, ha parimenti dichiarato, per lo stesso ordine di ragioni, l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto assoggettavano ad imposta r.m. e complementare le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali senza prevedere un'analoga detrazione dall'imponibile;

Ritenuto che il caso in esame presenta elementi di identità di *ratio* con le pronunce della Corte di legittimità anzidette. Invero, dalla documentazione agli atti, risultano esser state assoggettate a ritenute erariali (r.m. e imposta complementare) le somme dovute ai signor Pellati Mario a titolo di indennità di liquidazione, poste a carico di un fondo istituito presso la Cassa Integrativa Previdenza del personale telefonico statale istituita con legge 10 febbraio 1953, n. 79; fondo alimentato, oltreché da entrate particolari a carico di terzi (una percentuale della sopratassa per ciascuna unità di conversazione interurbana od internazionale, utili netti derivanti alla vendita e distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti gli abbonati d'Italia, etc.) anche dal contributo a carico del personale telefonico (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 79) nella misura prevista dall'art. 28 del regolamento approvato con d.P.R. 18 luglio 1949, n. 688 (cfr. art. 10, lette. d), del d.P.R. n. 688/1949 anzidetto).

Poiché le caratteristiche dell'indennità di buonuscita erogate da detta Cassa devono ritenersi sostanzialmente identiche a quella erogata dall'E.N.P.A.S. — identici essendo infatti la finalità di contribuzione ai bisogni del pubblico dipendente nel momento in cui si estinguerà il rapporto di lavoro; il meccanismo contributivo, attuato sulla base di contributi versati dal datore di lavoro e dal dipendente e la struttura gestionale, affidata ad enti erogatori diversi dal datore di lavoro — ne consegue che anche nel caso in esame l'assoggettamento integrale di tale indennità di imposta di r.m. e complementare senza i correttivi stabiliti dalla Corte costituzionale nelle pronunce anzidette, deve ritenersi affatto ingiustificato non sussistendo alcuna sostanziale differenziazione tra contribuenti che giustifichi una tale differenza di trattamento impositivo.

E poiché la questione non solo appare non manifestamente infondata per i motivi anzidetti ma altresì rilevante ai fini del decidere evidente essendo che solo la mancanza di tale previsione nella disciplina impositiva impedisce alla Commissione di accogliere il ricorso, appare necessario rimettere la questione all'esame della Corte costituzionale perché verifichi la legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che all'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta, così come nell'ipotesi dell'E.N.P.A.S., anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, addì 9 aprile 1990.

Il Presidente estensore: DELUCCHI

N. 410

*Ordinanza emessa il 18 maggio 1990 dal tribunale militare di Roma
nel procedimento penale a carico di Matteace Giacomo*

Reati militari - Peculato per distrazione - Pena edittale - Misura - Introduzione, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, della riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Previsione della nuova figura di peculato d'uso sanzionata in misura minore rispetto al peculato comune - Mancata previsione di analoga norma nel codice penale militare - Irragionevolezza.

(C.P.M.P., art. 215).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Matteace Giacomo, nato a Roma il 25 novembre 1949 (atto di nascita n. 1557/01/A) residente a Pomezia in via Virgilio n. 23 B/6. capitano presso l'8° O.R.E. in Roma, libero, imputato peculato continuato ed aggravato (artt. 81 del c.p., 47, n. 2, e 215 del c.p.m.p.) perché, avendo per ragione del suo ufficio di aiutante maggiore presso l'8° battaglione trasporti (Casilina) in Roma il possesso dell'autoveicolo Fiat 900 tg EI 321 BD e dell'autoveicolo Fiat 900 tg EI 635 BD, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso li distraeva, a profitto proprio, utilizzando il primo nei giorni 11, 12, 13 e 15 febbraio 1989 e il secondo nel giorno 14 febbraio 1989 per recarsi in orario di servizio e per fini privati nella propria abitazione in Pomezia. Con l'aggravio del grado rivestito.

FATTO E DIRITTO

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento l'imputato — con il consenso del p.m. — ha richiesto il giudizio abbreviato, a norma degli artt. 442 del c.p.p. e 247 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Accolta la richiesta, si è disposta la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, ove il difensore del Matteace ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'articolo 215 del c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione.

La sollevata questione di costituzionalità — oltre a non essere manifestamente infondata per le ragioni di seguito illustrate — è in concreto, rilevante, poiché il processo appare definibile allo stato degli atti, in base agli elementi raccolti nel corso della istruttoria sommaria.

Sono, invero risultati compiutamente provati sia l'elemento oggettivo che il corrispondente elemento soggettivo del reato di peculato militare descritto in rubrica, nella forma della distrazione — a profitto proprio — dei mezzi militari sopra indicati, dei quali l'ufficiale aveva la disponibilità giuridica e di fatto.

È stato infatti accertato, anche alla luce della piena confessione resa dall'interessato, che questi, nelle circostanze specificate nel capo di imputazione, impiegò per finalità private, del tutto estranee al servizio, i suddetti veicoli, (ogni volta immediatamente restituiti dopo l'uso), così sottraendoli, temporaneamente, alla loro naturale e legalmente prefissata destinazione, ed utilizzandoli ad un fine assolutamente incompatibile rispetto a quello per il quale gli erano stati posti concretamente a disposizione.

Dovrebbe, pertanto, nei confronti del Matteace essere applicata la pena che il vigente art. 215 del c.p.m.p. stabilisce per il peculato militare, senza distinguere l'ipotesi di «appropriazione», da quella di «distrazione», e cioè la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di dieci anni.

Questo tribunale militare, nel recepire l'eccezione sollevata dalla difesa, e sentito in proposito il p.m., dubita, peraltro, della legittimità costituzionale del citato art. 215 del c.p.m.p., nella parte in cui equipara, sotto il profilo sanzionatorio le condotte della appropriazione e della distrazione del denaro o della cosa mobile appartenente alla amministrazione militare, per contrasto con il fondamentale canone di cui all'art. 3 Costituzione, in relazione al recentissimo intervento di riforma del legislatore penale comune che, con la legge 26 aprile 1990, n. 86 (contenente

modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ha, sostanzialmente riscritto l'intero capo primo del titolo secondo del secondo libro del codice penale (artt. 314 e seguenti), senza nulla disporre circa le corrispondenti o analoghe norme incriminatrici contenute nella legislazione penale militare.

Prima di tale intervento di riforma, la fattispecie dell'art. 215 del c.p.m.p. ricalcava infatti, sostanzialmente, quella dell'articolo 314 del c.p. vecchio testo, (salvo l'indispensabile adattamento soggettivo), tanto sotto il profilo dei presupposti del reato, (... avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso etc. ...), che dell'oggetto materiale, (denaro o altra cosa mobile appartenente all'amministrazione), e della condotta (... se l'appropria ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri): identica era, in particolare, la pena edittale massima, pari a dieci anni di reclusione, con una lieve differenza in punto di pena edittale minima (due anni di reclusione per il peculato militare e tre anni per il peculato comune).

Tra le novità più rilevanti della disciplina introdotta con la legge n. 86/1990, spicca oggi il riordino della norma sul peculato comune con la testuale scomparsa del peculato per distrazione, la estensione dell'oggetto materiale del reato (...) denaro o altra cosa mobile altrui) e la introduzione — al secondo comma della norma, come risultante dalla modifica legislativa — del peculato d'uso, allorché il colpevole abbia posto in essere la condotta indicata al primo comma al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita.

La nuova figura del peculato d'uso viene ora sanzionata con la più lieve pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla luce del quadro normativo ora delineato, emerge con evidenza una profonda differenza di regime sanzionatorio tra fatti sostanzialmente identici, a seconda che gli stessi si verifichino in ambito militare o meno. Secondo la normativa del codice penale comune, infatti, l'eventuale distrazione — da parte del pubblico funzionario — di beni di cui egli abbia il possesso o la disponibilità è oggi sanzionabile, ricorrendone tutti i presupposti, a titolo di peculato d'uso (reclusione da sei mesi a tre anni), ovvero, forse, residualmente ed in altre prospettabili ipotesi, a titolo di abuso di ufficio nei casi non previsti specificamente dalla legge (art. 323 del c.p. nuovo testo: reclusione fino a due anni).

La medesima condotta infedele, se compiuta dal «pubblico funzionario militare», (altro non è il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, individuando la norma dell'art. 215 del c.p.m.p. un'area di soggetti tendenzialmente coincidente con quella dei pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio ex art. 314 del c.p.), rimane oggi, invece, punibile con la ben più grave pena della reclusione da due a dieci anni, essendo — come accennato — rimasta inalterata la comprensività della norma incriminatrice dell'art. 215 del c.p.m.p.

Tale situazione, lungi dal rispondere ad insindacabili valutazioni discrezionali del legislatore ed anzi frutto di un cronico disinteresse normativo per il settore dell'ordinamento penale militare, appare, invero, manifestamente irrazionale, (e come tale censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale), poiché — per quanto subiettivamente diversificati nella dizione legislativa — i due comportamenti posti a raffronto si differenziano tra loro soltanto per aspetti non essenziali e ledono con la medesima intensità gli stessi interessi protetti, quello patrimoniale e quello alla correttezza della azione del pubblico funzionario, mentre non si rinvergono nel sistema ulteriori valide ragioni che possano, in qualche modo giustificare, sotto il profilo logico, ed in relazione anche ad eventuali specifiche esigenze delle forze armate, l'indicata disparità di trattamento.

Osserva peraltro il tribunale che i problemi interpretativi nascenti dalla nuova normativa sui delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione — in punto di coordinamento tra legge penale comune e legge penale militare — sono, in realtà, ben più numerosi ed ampi rispetto al solo prospettato, involgendo essi, necessariamente — tra l'altro —, anche il raffronto con gli ulteriori reati militari di peculato e malversazione contemplati dal c.p.m.p. (artt. 216, 217 e 218): a causa della irrilevanza nel giudizio *a quo*, però tali questioni non possono essere affrontate in questa sede, salva per la Corte, la possibilità di estendere d'ufficio il proprio giudizio alle altre norme la cui illegittimità dovesse derivare come conseguenza della decisione adottata, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Per le ragioni sopra esposte, prospettandosi nell'interpretazione di questo tribunale militare come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del c.p.m.p. sollevata dalla difesa nei termini di cui alla motivazione ed in relazione all'art. 3 della Costituzione, si rimette l'esame alla Corte costituzionale, previa sospensione del procedimento in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Roma, addì 18 maggio 1990

Il presidente estensore: (firma illeggibile)

90C0803

N. 411

*Ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal tribunale di Verona
nel procedimento penale a carico di Gazzani Maria Rosa*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice sia in sede preliminare che in sede di decisione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Lesione del principio di subordinazione del giudice alla sola legge - Compressione del diritto di difesa - Disparità di trattamento.

(C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo comma, e 533).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Gazzani Maria Rosa a seguito di decreto che dispone il giudizio immediato (art. 456 del c.p.), imputata come in atti (detenzione, spaccio stupefacenti continuati, artt. 81 del c.p., 71 e 1 della legge n. 685/1975);

Premesso che l'imputata ha richiesto il giudizio abbreviato nel corso dell'indagine preliminare a sensi dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., previo provvedimento di restituzione nei termini da parte del g.i.p. con ordinanza in data 1° marzo 1990 (f. 72) (la Gazzani, detenuta in custodia cautelare, non aveva osservato l'onere di notifica al p.m. della propria richiesta, come previsto dall'art. 458, primo comma, del c.p.p.) e rilevato che al riguardo il tribunale ha espresso la propria valutazione con l'ordinanza in data odierna, in forza della quale la richiesta dell'imputata deve ritenersi rituale e tempestiva;

che il p.m. ha espresso il proprio dissenso dalla richiesta di giudizio abbreviato in data 6 marzo 1990 (foglio 77), senza motivare il dissenso medesimo; e che il g.i.p. competente ha dichiarato «inammissibile» la richiesta di giudizio abbreviato in data 7 marzo 1990 (foglio 79) in forza della inesistenza del «presupposto» del rito costituito dal consenso del p.m.;

Rilevato che all'odierna udienza l'imputata ha riformulato la richiesta di giudizio abbreviato e che il p.m. ha consentito a detto rito speciale;

Rilevato che le norme degli artt. 453 e seguenti in relazione agli artt. 438 e seguenti del c.p.p. non consentono l'instaurazione del giudizio abbreviato quando il processo sia pervenuto al dibattimento, come è dato desumere dalla previsione del termine di decadenza di cui all'art. 458, primo comma, del c.p.p., e dal sistema del codice secondo cui l'unico caso di giudizio abbreviato (per ciò, infatti, detto in dottrina e in giurisprudenza «atipico») instaurabile in fase dibattimentale è quello previsto dall'art. 452, secondo comma, del c.p.p. (su giudizio direttissimo);

che, pertanto, dovrebbe, nella specie, venire dichiarata inammissibile la richiesta proposta dall'imputata, assentita dal p.m. in udienza, con le conseguenze di legge in ordine alla pena da eventualmente irrogare non rientrando la dedotta questione tra quelle proponibili ex art. 491, primo comma, del c.p.p.;

Considerato, altresì, che sulla base delle norme vigenti, in presenza (allora) del dissenso del p.m., il g.i.p. non poteva se non decidere come ha deciso, disponendo cioè il giudizio immediato, talché questo tribunale non può, allo stato delle norme, in alcun modo dissentire dalla decisione presa sul punto dal g.i.p. Per vero, se anche si volesse ritenere già oggi sindacabile un dissenso immotivato del p.m., non ne discenderebbe necessariamente che detto potere di sindacato debba venire riconosciuto al g.i.p. anziché al giudice dibattimentale ed eventualmente soltanto all'esito del dibattimento;

Ritenuto che, conclusivamente, nella fattispecie, il solo modo di introdurre il rito abbreviato in questa sede passa attraverso la possibilità di sindacare il dissenso a suo tempo espresso dal p.m. sulla richiesta dell'imputata, possibilità attualmente esclusa, anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 66/1990 e 183/1990, nessuna delle quali ha inciso sulle norme degli artt. 438 e seguenti del c.p.p.;

Ritenuto di dovere sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme relative all'istituto del giudizio abbreviato (artt. 439, 440 e 442 del c.p.p.) nella parte in cui:

a) non prevedono che il p.m. debba motivare il proprio dissenso dalla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato;

b) non prevedono la possibilità che il giudice — g.i.p. e/o giudice dibattimentale, eventualmente all'esito del dibattimento — disattenda il dissenso del p.m. e applichi, conseguentemente, in caso di condanna, la riduzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.;

Ritenuto che la non manifesta infondatezza della questione risulta dalla motivazione stessa delle due citate sentenze della Corte costituzionale e che tale non manifesta infondatezza si rileva nel raffronto con i parametri costituzionali degli artt. 3, primo comma, 24, 1° e 2° comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo parametro nel senso che un provvedimento giudiziario non motivato del p.m. che si traduca, automaticamente, in contenuto, seppure parziale, della decisione del giudice comporta che, per questa parte, il provvedimento giurisdizionale non sia motivato);

Ritenuto, infine, che la rilevanza della questione nel caso in oggetto appare indubitabile, atteso che la mancata ammissione in questa sede del giudizio abbreviato si riflette immediatamente — in forza del disposto degli artt. 533 in relazione artt. 456, 457 e 458 del c.p.p., nonché art. 442, secondo comma, del c.p.p. — in un diverso e deteriore trattamento sanzionatorio in caso di condanna dell'imputato;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, 1° e 2° comma, 491, primo comma, 533, del c.p.p. nella parte in cui dette disposizioni:

a) non prevedono che il p.m., quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato ex art. 458 del c.p.p., debba enunciare le ragioni del suo dissenso;

b) non prevedono che il giudice, in sede preliminare (art. 491, primo comma, del c.p.p.) possa sindacare il motivato dissenso del p.m. nonché la decisione del g.i.p. che non ammetta il giudizio abbreviato e, in sede di deliberazione

della sentenza (art. 533 del c.p.p.), possa sindacare il dissenso del p.m. e la mancata ammissione del giudizio abbreviato applicando conseguentemente la riduzione della pena nella misura prevista, in caso di condanna, dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.,

e ciò per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione come specificato in motivazione;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verona, addì 27 aprile 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0804

N. 412

*Ordinanza emessa l'11 dicembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 giugno 1990)
dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Ceroni Adriana e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Quota aggiuntiva in cifra fissa non cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi - Ingiustificata riduzione della pensione, relativamente alle quote aggiuntive in cifra fissa, solo nei confronti del pensionato lavoratore dipendente e non anche del lavoratore autonomo - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 16, come modificato dal d.-l. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 14, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro — promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 19 luglio 1988 — da Ceroni Adriana, assistita dal procuratore domiciliatario avv. E. Cornelio per mandato al ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — assistito dal procuratore domiciliatario avv. A. Mascia per mandato alla comparsa di costituzione — convenuto;

OGGETTO: illegittimità ritenuta pensione reversibilità

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso depositato il 19 luglio 1988 Adriana Ceroni esprimeva di essere titolare di una pensione S.O. a carico dell'I.N.P.S., essendo rimasta vedova del marito, già assicurato presso il medesimo istituto; di essere dipendente del Ministero delle poste e telecomunicazioni di avere di propria iniziativa segnalato all'I.N.P.S. la mancata trattenuta sulla pensione, da parte del datore di lavoro di quanto previsto dalle norme vigenti; di avere successivamente ricevuto lettera dell'I.N.P.S. contenente la richiesta di pagamento di L. 33.688.012 per trattenute per attività lavorativa, non effettuate dal datore di lavoro dal giugno 1980 al maggio 1988; di ritenere tale richiesta fondata sull'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, come modificata dall'art. 14 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, e di ritenere altresì la illegittimità costituzionale della norma indicata perché non giustificata dalla *ratio* della pensione di reversibilità, e non collegata, come altre norme limitative della misura della pensione, al reddito percepito dal pensionato lavoratore, con la conseguenza che la ritenuta viene effettuata solo a carico del pensionato che percepisce altri redditi da lavoro dipendente, e non a carico del pensionato che percepisce altri redditi da lavoro autonomo o da capitale.

L'I.N.P.S. costituitosi in giudizio ribadiva che il fondamento normativo della richiesta dell'Istituto era rappresentato dalla legge n. 33/1980 e rilevava come la pensione di reversibilità venisse nella fattispecie regolarmente

corrisposta al di fuori delle quote fisse aggiuntive, per la semplice considerazione che il lavoratore dipendente percepiva con la retribuzione altre voci equivalenti, mentre il percettore di reddito autonomo non godeva di forme automatiche di protezione del proprio guadagno.

DIRITTO

La norma di cui la ricorrente rileva la illegittimità costituzionale così recita «La quota aggiuntiva in cifra fissa non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve comunque fare salvo l'imporfo corrispondente al trattamento minimo di pensione. Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma, non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari».

Secondo la ricorrente e, tale assunto viene condiviso dal pretore, la disparità di trattamento conseguente alla applicazione della norma è consistente nella diminuzione della pensione — ridotta delle quote aggiuntive in cifra fissa — solo nei confronti del pensionato lavoratore dipendente e non dei lavoratori autonomi non trova alcuna razionale giustificazione e si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

A fondamento della ritenuta illegittimità costituzionale si rileva che la funzione della pensione — secondo quanto affermato in diverse decisioni della Corte costituzionale — è quella di garantire a cui se ne sia assicurato il diritto — o ai suoi familiari in caso di morte — una entrata periodica idonea a fronteggiare, avuto riguardo alla situazione personale e familiare dei beneficiari, i bisogni della vita in un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro cui essa eccede; in considerazione del fatto che in tale periodo viene a mancare (all'interessato e ai suoi familiari) quella importante fonte di reddito rappresentata dal lavoro di cui trattasi; che tale funzione può giustificare — sempre secondo precedenti decisioni della Corte costituzionale una riduzione del trattamento pensionistico quando con lo stesso concorre il godimento di un altro trattamento di attività che viene a ridurre l'esigenza previdenziale in funzione della quale è stata predisposta la provvidenza pensionistica.

Da tali affermazioni di principio ed in particolare dalla destinazione della pensione, consegue che la riduzione del trattamento pensionistico può essere ritenuta giustificata solo in presenza della percezione da parte del pensionato di altro reddito che gli consenta di fronteggiare adeguatamente le proprie esigenze di vita e che avrebbe dovuto perciò essere utilizzato come criterio di riferimento il reddito percepito dal pensionato a qualunque titolo (sia a seguito di lavoro dipendente come a seguito di lavoro autonomo) ed essere quindi fissato un tetto, al di sopra del quale poteva ritenersi giustificata la riduzione della pensione.

La norma in esame ha portato invece ad una indiscriminata riduzione della pensione nei confronti di tutti i titolari che siano contemporaneamente lavoratori dipendenti (al di fuori della ipotesi di una contitolarità) ancorché il reddito da lavoro dipendente sia — come nella fattispecie — particolarmente modesto e dall'altro lato ha consentito di continuare a godere della intera pensione, a quei titolari che percepiscano da lavoro autonomo ad altro titolo redditi anche elevati, in presenza dei quali invece potrebbe essere più che giustificata la riduzione della pensione stessa.

Né tali conseguenze possono trovare adeguata giustificazione sui rilievi fatti dall'I.N.P.S., in quanto la considerazione che il reddito da lavoro autonomo non gode di forme di protezione automatica, non esclude che si pervenga con il sistema in vigore alle ingiuste conseguenze sopradescritte, evitabili invece con il più giusto ed oggettivo criterio di riferimento rappresentato dal reddito del pensionato.

Apparendo per tali considerazioni la norma in questione ingiustificatamente discriminatoria in quanto la sua applicazione comporta un diverso trattamento pensionistico nei confronti di lavoratori che si trovano in analoghe condizioni — godimento da altro reddito da lavoro per il solo fatto che tale reddito derivi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente, circostanza questa che, è invece irrilevante in relazione alla funzione della pensione ed alle ragioni che ne giustificano la riduzione si ritiene che la sollevata questione di illegittimità costituzionale risulti rilevante e non manifestamente infondata risultando la norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, come modificato dall'art. 14 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 295 del c.p.c.;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 11 dicembre 1989

Il pretore: (firma illeggibile)

Il cancelliere: (firma illeggibile)

90C0805

N. 413

Ordinanza emessa il 24 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 giugno 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Lonati Sergio contro il comune di Ghedi.

Regione Lombardia - Sport - Tiro a volo - Divieto di usare specie animali per l'esercizio del tiro a volo - Diversa disciplina contenuta nella legge quadro sulla caccia n. 968/1977 che vieta soltanto l'utilizzazione dei volatili selvatici, e non anche di quelli di allevamento, per l'esercizio del tiro a volo - Violazione dei limiti della competenza regionale in materia di caccia.

(Legge regione Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, art. 37, lett. n); legge regione Lombardia 16 agosto 1988, n. 41, art. 28). (Cost., art. 117).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1273 del 1988 proposto da Lonati Sergio rappresentato e difeso dall'avv. Innocenzo Gorlani ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Brescia, via Romanino, 16, contro il comune di Ghedi in persona del sindaco *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento del provv. ass. 19 ottobre 1988, n. 8357, di revoca autorizzazione per attività di tiro a volo su animali e denegato rinnovata licenza per l'anno 1989;

Visto il ricorso notificato l'11 novembre 1988 e depositata il 21 novembre 1988, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 24 novembre 1989, la dott.ssa Silvia La Guardia;

Udito, altresì, l'avv. Innocenzo Gorlani per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso in epigrafe Lonati Sergio, quale presidente della società di tiro a volo «Brescia Stand Ghedi» e gestore di un campo di tiro a volo di seconda categoria, impugna i provvedimenti del comune di Ghedi, entrambi datati 19 ottobre 1988, l'uno di revoca dell'autorizzazione rilasciata al ricorrente per l'anno 1988, limitatamente alla parte in cui questa consentiva l'attività di tiro a volo con l'uso di specie animali, ed il secondo denegativo della chiesta autorizzazione alla predetta attività per l'anno 1989.

Precisato che ambedue i provvedimenti risultano fondati sulla disposizione della legge regionale lombarda n. 41 del 16 agosto 1988 che, nel modificare la lettera *n*) del primo comma dell'art. 37 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, ha fatto divieto di «usare specie animali per tiro a volo» il ricorrente deduce, a fondamento della pretesa al relativo annullamento:

1) erronea applicazione di legge (art. 15 della disp. prel. al codice civile) e violazione dei principi in materia di abrogazione di norme contenute in leggi dello Stato, poiché il comune avrebbe attribuito alla predetta norma una portata maggiore di quella che le sarebbe propria, intendendo cioè il divieto in senso assoluto e non limitato al solo caso del tiro a volo su animali vivi effettuato come attività inerente all'esercizio della caccia e ciò in contrasto con l'art. 20, lettera *g*), della legge quadro n. 968/1977 che consentirebbe l'impiego di volatili di allevamento nelle manifestazioni sportive e non soltanto nelle attività propedeutiche all'esercizio venatorio;

2) illegittimità costituzionale (subordinata) dell'art. 37 lettera *n*), della legge regionale n. 47/1978 come integrato con l.r. 16 agosto 1988, n. 41, in relazione all'art. 117 della Costituzione, poiché la disposizione regionale, ove dovesse essere intesa quale preclusiva dell'uso di volatili anche in relazione ad attività sportive non connesse alla caccia, contrasterebbe con l'art. 117 della costituzione;

3) erronea applicazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la disposizione del predetto art. 37 lett. *n*), non potrebbe avere efficacia abrogativa diretta di un atto amministrativo (ossia dell'autorizzazione rilasciata per l'anno 1988) e poiché, comunque, non sarebbe ammissibile una revoca disposta con esclusivo riguardo alla lettera di una nuova norma ed a prescindere da qualsiasi ragione di opportunità.

Il comune di Ghedi non si è costituito.

Con ordinanza del 2 dicembre 1988, n. 630, la sezione accoglieva l'istanza incidentale di sospensione formulata dal ricorrente, limitatamente al provvedimento di revoca della licenza di tiro a volo per l'anno 1988.

Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 24 novembre 1989.

DIRITTO

I primi due motivi di ricorso sottopongono all'esame del Collegio la questione, unica ancorché prospettata sotto un duplice profilo della interpretazione della norma regionale preclusiva dell'utilizzo di specie animali per l'attività di tiro a volo.

L'alternativa che il ricorrente pone è la seguente:

a) l'art. 37 l. reg. n. 47/1978 come integrato dall'art. 28 l. r. 10 agosto 1988, n. 41, inserito nel contesto della disciplina della caccia, ha il significato di vietare l'uso di animali vivi per il tiro a volo solo in quanto esso in concreto configuri un'attività connessa e propedeutica a quella tipicamente venatoria (restando altrimenti consentito l'uso di animali di allevamento ad es. per autonome attività sportive); in tal caso il comune di Ghedi avrebbe erroneamente interpretato la norma predetta con ciò incorrendo nella violazione di legge denunciata con il primo motivo (in relazione all'art. 15 delle disp. prel. al cod. civ. ed ai principi in materia di abrogazione di norme contenute in leggi dello Stato);

b) oppure l'art. 37 citato realmente vieta in termini assoluti e, dunque, a prescindere da un legame teleologico con l'esercizio venatorio e più in generale al di fuori della materia della caccia, l'impiego di specie animali per tiro a volo; ma allora la norma predetta dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima siccome contrastante con l'art. 117 della Costituzione perché esorbitante dei limiti di materia colà fissati alla potestà legislativa regionale, così come denunciato in via subordinata con il secondo motivo.

In ordine alla prima e preferita ipotesi ricostruttiva, il ricorrente specificamente deduce che l'art. 37 della l.r. n. 47/1978, sotto la rubrica «altri divieti» enuncierebbe svariati comportamenti vietati esclusivamente nella pratica venatoria e che pertanto risulterebbe illogico attribuire al divieto contenuto alla lett. *n*), una portata estesa anche oltre il campo delle attività tipiche o connesse alla caccia. Opinando diversamente — continua il ricorrente — si verrebbe, del resto, a trascurare il criterio ermeneutico che impone di dare una lettura delle norme regionali compatibile con le disposizioni della legge statale recante i principi generali della materia devoluta alla competenza regionale, nella specie si tratta della legge n. 968/1977 che all'art. 20 consentirebbe, secondo l'assunto del ricorrente, l'impiego di volatili di allevamento in manifestazioni sportive.

Il collegio reputa scarsamente convincente l'interpretazione restrittiva dell'art. 37 citato offerta dal Lonati.

In effetti, occorre osservare sotto un primo profilo che tra i divieti contemplati dall'art. 37 citato ne figurano alcuni relativi ad attività che non possono considerarsi connesse, se non in via indiretta od eventuale, all'esercizio della caccia: v. ad es. la lett. g) «commerciare o detenere per la vendita animali vivi al di fuori delle previsioni di cui ai precedenti artt. 34 e 35, nonché commerciare o detenere per la vendita uccelli morti o parti di essi ...» escluse alcune specie; ma v. anche lettere j) e o). Conseguentemente non si ravvisano ragioni di coerenza interna al medesimo art. 37 che escludano la possibilità di ragionevolmente considerare quale assoluta la preclusione di cui alla lettera n) e viceversa inducano a considerare sottintesa una limitazione inespressa.

Sotto altro versante, deve constatarsi che l'art. 20 lett. g), della soprarichiamata legge quadro sulla caccia, legge che pone principi a protezione dei soli volatili appartenenti alla fauna selvatica, si limita a vietare appunto l'uso di animali selvatici, senza tuttavia riconoscere a livello legislativo l'ammissibilità dell'utilizzazione per competizioni sportive di uccelli di allevamento.

Pertanto non pare si possa affermare che la lett. n), dell'art. 37 vieti il tiro a volo su animali vivi come attività connessa alla caccia, lasciando libero l'uso di tali animali nel tiro a volo inteso come autonoma attività sportiva (quasi che il carattere autonomo o complementare dell'attività di tiro a volo rispetto allo sport venatorio possa riconnettersi alla struttura sportiva organizzata per il tiro a volo stesso anziché riferirsi ai singoli sportivi che di essa usufruiscono).

In realtà, la norma, ancorché inserita in un contesto normativo (almeno tendenzialmente) circoscritto alla disciplina della caccia, regola in termini assolutamente generali e senza restrizione alcuna l'uso degli animali vivi per l'attività di tiro a volo, e lo vieta (probabilmente perché ritenuto astrattamente o potenzialmente propedeutico alla caccia).

Se così è — come ritiene il collegio — la prospettazione di cui al primo motivo e le censure a questa conseguenti sono da disattendere, mentre riveste decisivo rilievo, ai fini del giudizio, la questione sollevata con il secondo motivo, di illegittimità costituzionale della norma espressa dal predetto art. 37 lett. n), in relazione all'art. 117 della Costituzione. È, infatti, sulla base di quella disposizione che il comune di Ghedi ha adottato i contestati provvedimenti del 19 ottobre 1988, ove si richiama espressamente la disciplina sospetta di incostituzionalità a giustificazione delle determinazioni assunte.

È vero che il ricorrente con un terzo motivo evidenzia ulteriori ragioni ritenute suscettibili di condurre all'accoglimento (parziale) del ricorso. Tuttavia, deve rilevarsi innanzitutto che tale motivo investe solamente uno dei provvedimenti impugnati (precisamente la revoca dell'autorizzazione rilasciata per il 1988 e non anche il diniego di rinnovo per l'anno 1989), onde la menzionata questione di legittimità costituzionale rimane decisiva ai fini della pronuncia sulla più ampia pretesa in giudizio.

Inoltre, tale motivo è chiaramente non pertinente nella parte in cui nega la valenza abrogatrice diretta della norma rammentata rispetto al precedente provvedimento amministrativo, giacché l'amministrazione non ha inteso invocare o dichiarare un simile effetto giuridico, quanto piuttosto ha adottato proprie determinazioni tenendo conto del mutamento legislativo intervenuto; esso è invece infondato nella parte in cui prospetta un vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione che il collegio non ravvisa, trattandosi, nella specie, di un atto di ritiro collegato al riscontro della sopravvenuta carenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per il rilascio del titolo autorizzativo, nella parte relativa all'attività di tiro a volo su animali vivi, piuttosto che ad un mutato apprezzamento delle ragioni di opportunità relative alla conduzione di quella attività, ragioni comunque desumibili dalla stringata motivazione.

Tanto precisato in ordine alla rilevanza della questione di costituzionalità sopra delineata, deve osservarsi come questa ad avviso del collegio, non appaia manifestamente infondata.

Invero, nella materia della caccia, in cui le regioni hanno potestà legislativa, sono ricomprese le attività dirette all'abbattimento o alla cattura della selvaggina da effettuarsi nelle zone, nei periodi e nei modi previsti dalla legge, nonché le attività connesse alla pratica venatoria, quali, ad esempio sono l'attività di ricerca delle prede con il cane, la preparazione del sito per l'appostamento e l'uso di richiami, vivi o meno, il porto di armi da caccia, l'ingresso per cacciare in fondi altrui ecc. L'ambito delle attribuzioni legislative regionali va definito pertanto in relazione al carattere oggettivo dell'attività che viene regolamentata e non pare possa ricomprendere anche l'attività di tiro a volo sportivo, che non è un'attività naturalmente finalizzata al più agevole o proficuo esercizio della caccia e non può dunque qualificarsi quel effettivamente connessa alla pratica venatoria.

Si tratta in effetti di un'attività sportiva del tutto autonoma sul piano oggettivo, che può essere svolta tanto nella forma del tiro a piattello che in quella di tiro su volatili; e tale carattere di autonomia certo non viene meno nella eventualità che alcuni dei soggetti dediti a tale sport possono praticarlo quale allenamento per la caccia.

La regolamentazione dell'attività di tiro a volo sportivo non concerne né si coordina, pertanto, con la disciplina della caccia, ma involge, piuttosto, profili attinenti all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza. A tale riguardo merita ad esempio rammentare che la direttiva del Ministero degli interni 20 marzo 1985, richiamata dal ricorrente, regoli alcuni aspetti dell'attività considerata (viene vietata l'effettuazione di gare e manifestazioni sportive di tiro a volo contro animali vivi) facendo esplicito riferimento all'art. 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Vengono in effetti, in rilievo, in sede di regolamentazione della attività di tiro a volo, esigenze di tutela della più ampia armonia sociale e di garanzia del rispetto dei sentimenti di pietà o di moralità collettiva, ossia di un ordine di valori di cui è depositario esclusivo lo Stato.

La tutela di tali beni fondamentali del singolo e della collettività è riservata, come sottolinea la difesa del ricorrente, in via esclusiva alla legislazione statale, per inderogabili esigenze di uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale.

In relazione alla esposte considerazioni acquista dunque concretezza il dubbio che la regione Lombardia, nel porre il divieto di cui alla lettera n), dell'art. 37 della legge citata, abbia ecceduto dai limiti posti dall'art. 117 della Costituzione.

Pertanto, a fronte di due possibili antitetiche interpretazioni della norma introdotta dall'art. 28 della legge regionale lombarda, 16 agosto 1988, n. 41, ad integrazione dell'articolo 37 della l.r. n. 47/1978 e di una questione di incostituzionalità che la sezione ritiene non manifestamente infondata, appare opportuno rimettere — come auspicato dal ricorrente — la questione stessa, nei termini sopra delineati, all'esame della Corte costituzionale.

La Corte, nella ipotesi condivida l'interpretazione dell'art. 37 lett. n) citata sopra esposta, vorrà valutare se la norma si ponga in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, siccome travalicante la competenza legislativa regionale.

Si impone, nel frattempo, la sospensione del giudizio di merito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, lettera n), della legge regionale lombarda 31 luglio 1978, n. 47 come integrato dall'art. 28 l.r. 16 agosto 1988, n. 41, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 24 novembre 1989.

Il presidente: INGRASSIA

L'estensore: LA GUARDIA

N. 414

*Ordinanza emessa il 12 febbraio 1990 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Palazzo Nicola Antonio contro l'E.N.P.A.S. ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali - Indennità di buonuscita - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti pubblici ed, in particolare, ai dipendenti degli enti locali - Riferimento critico alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, ritenuta dal giudice rimettente superata dalle successive pronunce della Corte (sentenze nn. 763/1988 e 821/1988).

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 483/1987 proposto da Palazzo Nicola Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni B. Percaccio ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Federico Ozanam n. 69, contro l'E.N.P.A.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il provveditorato agli studi di Matera, in persona del provveditore *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento della delibera n. 07637-152726 del 23 ottobre 1986, con la quale l'interessato ha percepito, a titolo di indennità di buonuscita, una somma inferiore a quella prevista per il mancato riscatto o la mancata ricongiunzione degli anni scolastici, che vanno dal 1941-42 al 1961-62, nonché per la mancata inclusione dell'indennità integrativa speciale come elemento costitutivo di base per il computo della buonuscita, nonché degli atti precedenti o seguenti, comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.P.A.S.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la decisione n. 510/1989, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la pubblica udienza del 12 febbraio 1990, il consigliere Caro Lucrezio Monticelli e udito, in detta udienza l'avv. Percaccio per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO E DIRITTO

1. — Con il ricorso in esame l'istante pone due distinte questioni in ordine all'indennità di buonuscita al medesimo spettanti: l'una concerne la determinazione dei periodi di servizio che debbono essere presi in considerazione ai fini della liquidazione di detta indennità e l'altra riguarda l'eventuale computabilità, agli stessi fini, dell'indennità integrativa speciale.

La prima questione è stata decisa dal collegio con separata sentenza, mentre la seconda forma oggetto della presente ordinanza.

2. — Va al riguardo rilevato che la richiesta del ricorrente non può, allo stato della legislazione, essere accolta, come di recente ha ribadito la Sezione con la sentenza 20 dicembre 1988, n. 1918, dalle cui conclusioni non si ravvisano ragioni per discostarsi.

3. — Si appalesa rilevante quindi la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base contributiva e, conseguentemente, dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita, sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Ed invero non può dubitarsi della rilevanza della questione giacché solo nell'ipotesi di un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del mancato computo dell'indennità integrativa speciale, la domanda può essere accolta.

4. — È noto al collegio che la Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220.

Ritiene, tuttavia, il collegio che, mentre per il resto non sono intervenuti nuovi elementi di giudizio, per quel che riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali, sono sopravvenute importanti novità.

Occorre al riguardo considerare che a quest'ultimi dipendenti viene erogata dall'I.N.A.D.E.L., all'atto del collocamento a riposo, un'indennità (l'indennità premio di fine servizio) che, benché abbia la stessa natura previdenziale dell'indennità di buonuscita, è tuttavia calcolata tenendo anche conto dell'indennità integrativa speciale, secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

La Corte costituzionale con la citata sentenza ha invero ribadito il precedente orientamento secondo cui la valutazione comparativa tra le due indennità non può essere limitata a singole disposizioni delle rispettive normative, in quanto queste non possono essere avulse alla disciplina complessiva nella quale si collocano.

Successivamente sono, tuttavia, intervenute due importanti sentenze della Corte costituzionale in materia di indennità premio di servizio che potrebbero far ritenere superato tale orientamento.

Con la sentenza 30 giugno 1988, n. 763, dopo aver rilevato che «tra le varie indennità di fine rapporto possono bensì sussistere differenze di dettaglio inerenti alle peculiarità proprie di ciascuna, ma nella sostanza esse sono analoghe ed omogenee per finalità da realizzare, sicché la loro disciplina sostanziale e fondamentale non può essere differente» e che «proprio per la omogeneità delle due indennità (premio di servizio e buonuscita) ... non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione la sostanziale disparità di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali», la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) che per il conseguimento dell'indennità premio di servizio prevedevano condizioni più restrittive rispetto a quelle dettate per l'indennità di buonuscita.

Con la sentenza 14 luglio 1986, n. 821, la Corte, dopo aver evidenziato che «le due indennità (premio e servizio di buonuscita) risultano ormai completamente equiparate» e che «pertanto non trovano più razionale e adeguata giustificazione le norme che le assoggettano ad un differente trattamento, tanto più che questa Corte più volte aveva segnalato al legislatore la necessità di dettare una disciplina delle indennità di fine servizio erogate agli impiegati di enti pubblici e ai loro superstiti uniforme rispetto a quella propria della indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali», ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni della legge n. 152/1968 che per i collaterali dei dipendenti degli enti locali subordinano il diritto all'erogazione dell'indennità premio di servizio a condizioni più restrittive rispetto a quelle previste per il conseguimento dell'indennità di buonuscita da parte dei collaterali dei dipendenti dello Stato.

Appare, dunque, evidente che attualmente il predetto orientamento di non considerare comparabili singole disposizioni degli ordinamenti previdenziali può ritenersi ancora valido — al più — con riferimento a disposizioni che abbiano scarsa rilevanza nel sistema di determinazione del trattamento di quiescenza.

Senonché, non sembra che possa sfuggire il peso che l'indennità integrativa speciale può assumere nel trattamento di fine servizio E.N.P.A.S. se in esso computata, tanto più che si tratta di un emolumento che, progredendo naturalmente col passare degli anni, costituisce ed è destinato inevitabilmente a divenire la parte sempre più rilevante della retribuzione. Alla luce delle brevi considerazioni che precedono non sembra perciò al Collegio che possa sfuggire l'irragionevolezza dalla discriminazione di cui soffrono ancora i trattamenti di fine servizio erogati dall'E.N.P.A.S. Di qui la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità per la disparità che sussiste al riguardo tra dipendenti statali e dipendenti degli enti locali. Non senza peraltro rilevare che l'aggravio di spese che deriverebbe al pubblico erario da un'eventuale sentenza di illegittimità dalle norme che secondo i nuovi rilievi prima enunciati vengono riproposte all'esame della Corte costituzionale sarebbe non poco mitigato dal fatto che il riconoscimento del computo nella buonuscita dell'indennità integrativa speciale recherebbe comunque nuovi introiti allo Stato, dovendo in tal caso la stessa indennità essere anch'essa soggetta a contribuzione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base contributiva e dalla conseguente base di calcolo dell'indennità di buonuscita;

Sospende per l'effetto il giudizio in corso per la parte concernente la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarne copia ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 1990.

Il presidente: FARINA

Il consigliere estensore: MONTICELLI

MC0807

N. 415

Ordinanza emessa il 30 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 giugno 1990) dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto su ricorsi riuniti proposti da Rossi Adriano contro il comune di Venezia

Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Destinazione d'uso di immobili - Mutamento senza opere edilizie - Autorizzazione sindacale - Necessità - Violazione dei principi stabiliti dalla legge dello Stato (art. 25, quarto comma, della legge n. 10/1985) - Illegittima compressione dell'autonomia comunale.

Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 76, primo comma, secondo punto, modificato dalla legge regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9, art. 12).

Cost., artt. 5 e 117; legge 12 febbraio 1985, n. 47, art. 25, ultimo comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 1670/1989 e 1671/1989 di Rossi Adriano, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Bucci come da mandato a margine dei ricorsi, con domicilio legale presso la Segreteria generale del t.a.r. per il Veneto, contro il comune di Venezia, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni e M. Maddalena Morino, con elezione di domicilio presso la civica avvocatura nella sede municipale, come da mandato a margine dei controricorsi, per l'annullamento dei provvedimenti del sindaco di Venezia n. 1044 e n. 1080, entrambi in data 11 maggio 1989, con cui si negano le autorizzazioni per mutamento di destinazione d'uso nel fabbricato sito a Malcontenta in via Eupili n. 2 e n. 3;

Visti i ricorsi, notificati il 15 luglio 1989 e depositati presso la segreteria il 19 luglio 1989, con i relativi allegati;

Visti i controricorsi del comune, depositati il 22 luglio 1989;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 30 novembre 1989 (relatore il consigliere Puchetti) l'avv. Curato, in sostituzione dell'avv. Bucci, per il ricorrente e l'avv. Gidoni per il comune resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con ricorsi n. 1670/1989 e n. 1671/1989 il ricorrente espone di essere proprietario di un piccolo complesso immobiliare sito in Malcontenta, via Eupili n. 2, costituito da un fabbricato a due piani e da un grande capannone, cella frigorifero per la refrigerazione del pesce, in cui svolge da anni l'attività all'ingrosso di importazione ed esportazione di pesce congelato, utilizzando il piano terra dell'edificio ad uffici, il piano primo ad abitazione propria e della sua famiglia.

Tempo fa il ricorrente costituì con i figli la soc. Metares S.r.l., per lo svolgimento dell'attività di import-export.

Recentemente sorsero dei contrasti all'interno della società, per cui il ricorrente decideva di estraniarsi dalla stessa, riprendendo autonomamente l'attività, ma in un altro suo fabbricato a due piani, sito al civico n. 3 della stessa via Eupili, nel quale, al piano terreno, trovavasi già una grande cella frigorifero (oltre al garage ed a magazzini) ed intendendo utilizzare ad uffici il piano primo già adibito ad abitazione.

In data 19 ottobre 1988, con due distinte istanze, assunte al protocollo comunale coi nn. 41950 e 41951, il ricorrente richiese al Sindaco di Venezia l'autorizzazione per il cambio di destinazione d'uso senza opere ad uffici sia del piano primo dell'ex abitazione sita nel fabbricato rientrante nel complesso gestito alla soc. Metares (al civico n. 2) e sia del piano primo dell'ex abitazione della costruzione utilizzata direttamente dal ricorrente (al civico n. 3). *

Trascorso nel silenzio il periodo di 90 giorni previsti dall'art. 79, terzo comma, della legge regionale n. 61/1985 per il maturarsi della autorizzazione edilizia tacita per quel mutamento di destinazione d'uso, le due ditte, resesi autonome, trasferivano ognuna i propri uffici al piano primo dei due anzidetti fabbricati rispettivamente utilizzati.

Successivamente venivano comunicate al ricorrente le risposte sindacali negative sulle istanze di mutamento di destinazione d'uso, con la motivazione che «nelle zone di ristrutturazione edilizia la destinazione d'uso ammessa è quella residenziale, nella quale peraltro sono consentite attività al servizio della residenza di modestissime dimensioni».

Avverso tali dinieghi sindacali entrambi portanti la data dell'11 maggio 1989 e rispettivamente il n. 10740 prot. e n. 1044 reg., e il n. 11419 prot. e n. 1080 reg., sono proposti i due ricorsi in epigrafe specificati, a sostegno dei quali vengono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione di legge, eccesso di potere per falsità del presupposto.

Premesso che l'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prevede l'assoggettamento ad un previo provvedimento autorizzatorio del sindaco soltanto del cambio di destinazione d'uso c.d. strutturale, cioè con opere edilizie, il ricorrente sostiene che l'art. 76, primo comma, punto 2) della l.r.v. n. 61 del 27 giugno 1985 ha invece generalizzato l'obbligo della previa autorizzazione edilizia non solo estendendolo al caso di mutamento di destinazione senza opere — così creandosi anche una disparità rispetto al resto del territorio nazionale —, bensì pure imponendolo in ogni caso sugli interi territori dei comuni, e pertanto contro una eventuale diversa volontà delle amministrazioni comunali manifestatasi attraverso le prescrizioni del p.r.g. e non soltanto quindi per gli ambiti determinati discrezionalmente dai comuni.

Tale disposizione della legge urbanistica veneta sarebbe palesemente incostituzionale in relazione agli artt. 117 e 3 della Costituzione in quanto statuente in contrasto con il principio generale posto dalla legge quadro n. 47/1985 (art. 25) secondo cui non è assoggettato ad alcun provvedimento sindacale il mero mutamento di destinazione senza opere, ed in ogni caso, anche nell'ipotesi di esecuzione di talune opere, tale autorizzazione può essere imposta per specifiche zone urbanistiche del territorio comunale, motivatamente individuate.

Il ricorrente ricorda, poi, l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il mutamento di destinazione d'uso prescinde da ogni previo provvedimento edilizio sindacale.

Si ritengono quindi illegittimi i dinieghi impugnati sia per incostituzionalità — anche in via derivata — dell'art. 76 l.r.v. n. 61/1985, sia perché si fonderebbero su presupposti erronei;

2) violazione di legge; eccesso di potere per falsità e carenza del presupposto.

In via subordinata si sostiene che ove si ritenesse necessaria la autorizzazione sindacale anche per il semplice mutamento di destinazione funzionale, i dinieghi impugnati sarebbero illegittimi in quanto si pretenderebbe di poter negare tardivamente un provvedimento autorizzatorio già maturatosi *ope legis* per effetto del silenzio-assenso realizzatosi ex art. 79, terzo comma, della l.r.v. n. 61/1985.

Il comune di Venezia si è costituito in entrambi i ricorsi contestando sia l'esposizione di fatto che i motivi di diritto, e ne chiede il rigetto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

DIRITTO

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, sia perché connessi soggettivamente, sia perché prospettano identità di questioni.

Il ricorrente impugna i provvedimenti con i quali il sindaco di Venezia comunica di non poter rilasciare le concessioni richieste per cambio di destinazione d'uso, senza esecuzione di opere, da abitazione ad uffici del secondo

piano nei due edifici siti in Malcontenta via Eupili nn. 2 e 3, adducendo il contrasto con la normativa del p.r.g. e precisamente dell'art. 16 comma secondo punto primo delle n.t.a. della variante per le zone rurali della terraferma, che, per la zona di ristrutturazione edilizia, nella quale rientrano gli immobili in questione, prevede la sola destinazione ad uso residenziale con possibilità di assentire delle attività al servizio della residenza ma di modestissime dimensioni.

Il ricorrente ha presentato la domanda di autorizzazione perché essa è imposta dall'art. 76, primo comma, n. 2, della l.r. del veneto n. 61 del 27 giugno 1985, che nel testo modificato dall'art. 12 della l.r. n. 9 dell'11 marzo 1986 subordina ad autorizzazione i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate.

Il ricorrente sostiene che questa norma è costituzionalmente illegittima; e la questione è rilevante ai fini della decisione della presente controversia, perché sulla norma stessa, di cui si denuncia la illegittimità costituzionale, si fonda il potere esercitato dal sindaco col provvedimento impugnato.

La questione di legittimità costituzionale così come dedotta non appare, d'altra parte, priva di fondamento.

È noto che la materia che qui rileva è oggetto di legislazione concorrente, ripartita cioè tra norme statali e norme regionali.

L'art. 25, ultimo comma, della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, dispone testualmente: «La legge regionale stabilisce, altresì, criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per la eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, della destinazione d'uso degli immobili nonché dei casi in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco. La mancanza di tale autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 ed il congruaggio del contributo di concessione se dovuto».

Questa disposizione, come generalmente ritenuto, detta norme di principio (art. 117 della Costituzione) rimettendo alla legislazione regionale di disporre una disciplina urbanistica che determini i criteri (cioè i contenuti previsionali) e le modalità (cioè i moduli procedurali) in ordine sia alla destinazione d'uso degli immobili, sia alla indicazione dei casi in cui per la modificazione della destinazione medesima sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco.

Ai comuni compete poi, attraverso gli strumenti urbanistici, di dare concreta applicazione alle suddette previsioni se ed in quanto ritenute opportune e per determinate zone territoriali.

Ad avviso del collegio tale norma ha inteso recepire e consacrare il ripetuto insegnamento giurisprudenziale, già formatosi in materia con riferimento alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ribadito dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Cons. St., IV, 28 luglio 1982 n. 525; Cons. St., V, 18 gennaio 1988 n. 8; Cons. St. V, 14 dicembre 1988 n. 824) secondo il quale la variazione di destinazione d'uso non accompagnata da interventi di adattamento o di ristrutturazione (c.d. mutamento d'uso funzionale, contrapposto a quello strutturale nel caso che il mutamento consegua all'esecuzione di opere) in linea di massima non ha rilievo urbanistico-edilizio, epperanto non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione.

A tale conclusione conduce anche l'esame di altre disposizioni contenute nella legge n. 47/1985 che tutte fanno riferimento alla variazione d'uso che presuppongono la realizzazione di opere: così l'art. 7 primo comma in cui (tra l'altro) sono considerate opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano una diversa utilizzazione dell'immobile realizzato; l'art. 8, primo comma, lett. a), che ai fini della determinazione delle variazioni essenziali prevede appunto l'ipotesi di mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal d.m. 20 aprile 1968 (disposizione che va collegata con l'art. 7, secondo comma); l'art. 15 che prevede una più favorevole normativa anche per il caso di variante in corso d'opera (non assentita) che non modifichi la destinazione d'uso; così infine l'art. 26 che stabilisce che non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne che non comportino modifiche di destinazione d'uso delle singole unità immobiliari.

Ora la l.r. veneta 27 giugno 1985, n. 61, entrata in vigore dopo la legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, che ridisciplina in modo organico la materia urbanistica, all'art. 76, primo comma, come modificato dall'art. 12 della l.r.v. n. 9 dell'11 marzo 1986, stabilisce testualmente: «L'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistica e/o degli immobili è soggetta al rilascio di: 1) *omissis*; 2) un'autorizzazione onerosa, quando, senza opere a ciò preordinate, vi sia un mutamento di destinazione d'uso degli immobili, che oltre ad esser compatibile con le caratteristiche della zona o comunque espressamente consentito dagli strumenti urbanistici, comporta la corresponsione di un contributo pari alla differenza fra la precedente e la nuova destinazione».

Ad avviso del collegio questa statuizione contrasta con l'art. 25, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, perché anziché disciplinare il potere dei comuni di regolamentare, se lo ritengono opportuno, in ambiti determinati del

territorio comunale, le destinazioni d'uso degli immobili assoggettandone eventualmente i mutamenti ad autorizzazione del sindaco, si sostituisce ai comuni nell'assoggettare ad autorizzazione indiscriminatamente tutti i mutamenti di destinazione d'uso; e pertanto viola l'art. 117 della Costituzione, dato che nell'art. 25, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve ravvisarsi un principio fondamentale cui la legislazione regionale deve attenersi, e l'art. 5 della Costituzione, in quanto comprime l'autonomia comunale in contrasto con quanto prescrive il predetto art. 25, quarto comma.

Le sovraesposte considerazioni portano a ritenere non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 76 primo comma punto 2 della l.r. del Veneto n. 61/1985 come modificato dall'art. 12 della l.r. del Veneto n. 9/1986, per violazione degli artt. 117 e 5 della Costituzione.

P. Q. M.

Dispone la riunione dei ricorsi di cui in premessa, e ritiene, per le ragioni esposte in motivazione, non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 76, primo comma, punto 2, della legge regionale del Veneto n. 61 del 27 giugno 1985 come modificato dall'art. 12 della legge regionale del Veneto n. 9 dell'11 marzo 1986, con riferimento agli artt. 117 e 5 della Costituzione, in quanto in contrasto con la norma di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge statale n. 47 del 12 febbraio 1985;

Sospende i giudizi in epigrafe;

Rimette alla Corte costituzionale a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dedotta questione di legittimità costituzionale;

Manda alla segreteria della sezione di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa nonché al presidente della giunta regionale del Veneto, ed alla comunicazione della medesima al presidente del consiglio regionale del Veneto.

Così deciso in Venezia, addì 30 novembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

Il segretario: (firma illeggibile)

90C0808

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 1 0 0 2 6 0 9 0 0 9 0 0 0 *

Diffusione: «C.I.D.E. - Compagnia Italiana Diffusione Editoriale - S.r.l.»
00153 Roma, viale Trastevere n. 78 - Telefono (06) 5813000

L. 9.000